

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

COMUNE DI
COMMUNE DE

VALPELLINE



PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
Variante Generale di adeguamento
al P.T.P. e alla LR 11/98

NTA	NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE	
	Bozza di Variante Sostanziale redatta ai sensi dell'art. 15 della LR 6 aprile 1998, n. 11. Relazione redatta ai sensi della Delib. GR n. 418 del 15 febbraio 1999 – Allegato A, Capitolo 4	
Adozione: Delibera Consiglio Comunale n. 41 del 29/6/2012	Approvazione Regione: D.G.R. n. 2081 del 02/11/2012 Approvazione Comune: D.C.C. n. 70 del 28/12/2012	
Aggiornamenti: <i>dicembre 2012</i>	Pubblicazione sul B.U.R. n. 3 del 15/01/2013	
Il Sindaco Sig. Claudio RESTANO		
Tecnici incaricati:		
Arch. Edi VUILLERMOZ	Dott.ssa Paola FLAMINI	Dott. Stefano DE LEO

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI DIRETTIVE	6
Capo I- Fonti	6
Art. 1 (Terminologia)	6
Art. 2 (Modalità di lettura del PRG)	7
Art. 3 (Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG)	8
Art. 4 (Contenuti del PRG).....	9
Art. 5 (Elaborati costituenti il PRG).....	10
Capo II- Disposizioni generali	11
Art. 6 (Infrastrutture e servizi)	11
Art. 7 (Strumenti attuativi del PRG)	13
Art. 8 (Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia).....	14
Art. 9 (Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali).....	16
Art. 10 (Usi e attività).....	17
Art. 11 (Equilibri funzionali).....	21
Art. 12 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero).....	23
Art. 13 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova costruzione).....	25
Art. 14 (Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento).....	27
Art. 15 (Equilibri funzionali relativi agli usi e attività)	30
Art. 16 (Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi).....	32
Art. 17 (Convenzioni urbanistiche).....	33
Art. 18 (Fasce di rispetto)	34
Art. 19 (Difesa del suolo).....	35
Art. 20 (Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di sviluppo turistico).....	37
Art. 21 (Perequazione urbanistica e trasferimento della capacità edificatoria).....	38
TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE	39

Capo I- Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali.....	39
Art. 22 (Unità di paesaggio).....	39
Art. 23 (Componenti strutturali del paesaggio).....	40
Art. 24 (Protezione delle bellezze naturali)	43
Art. 25 (Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A, considerati di valore culturale).....	44
Art. 26 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico).....	47
Art. 27 (Percorsi storici).....	48
Capo II- Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica	49
Art. 28 (Trasporti)	49
Art. 29 (Sorgenti, pozzi)	50
Art. 30 (Corsi d’acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs, “brantse”)	53
Art. 31 (Reti di trasporto e distribuzione dell’energia).....	54
Art. 32 (Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature)	55
Art. 33 (Viabilità).....	56
Art. 34 (Oleodotto, gasdotto, acquedotto)	61
Art. 35 (Smaltimento dei rifiuti).....	62
Art. 36 (Industria e artigianato).....	63
Art. 37 (Siti e impianti di radiotelecomunicazione).....	64
Art. 38 (Cimitero comunale).....	67
Art. 39 (Aree sportive e altre attrezzature turistiche).....	68
Capo III- Tutela e valorizzazione naturalistica.....	69
Art. 40 (Siti e beni di specifico interesse naturalistico)	69
Art. 41 (Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica)	70
Art. 42 (Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale)	72
Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità.....	73
Art. 43 (Suddivisione del territorio in sottozone)	73
Art. 44 (Sottozone di tipo “A”).....	81

Art. 45	(Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo “A”)	86
Art. 46	(Sottozone di tipo “B”)	88
Art. 47	(Sottozone di tipo “C”)	93
Art. 48	(Sottozone di tipo “D”)	95
Art. 49	(Sottozone di tipo “Ea”)	96
Art. 50	(Sottozone di tipo “Eb”)	97
Art. 51	(Sottozone di tipo “Ec”)	102
Art. 52	(Sottozone di tipo “Ed”)	104
Art. 53	(Sottozone di tipo “Ee”)	107
Art. 54	(Sottozone di tipo “Ef”)	108
Art. 55	(Sottozone di tipo “Eg”)	110
Art. 56	(Sottozone di tipo “Eh”)	113
Art. 57	(Sottozone di tipo “Ei”)	114
Art. 58	(Edifici rustici e abitativi e strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle zone di tipo E)	116
Art. 59	(Beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori)	117
Art. 60	(Sottozone di tipo “F”)	118
Art. 61	(Aree destinate a servizi)	121
Art. 62	(Riqualificazione delle fasce edificate lungo tratte stradali)	125

Capo V- Ambiti inedificabili126

Art. 63	(Aree boscate)	126
Art. 64	(Zone umide e laghi)	127
Art. 65	(Terreni sedi di frane)	128
Art. 66	(Terreni a rischio di inondazione)	130
Art. 67	(Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine)	132
Art. 68	(Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico)	133

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI134

Art. 69	(Destinazioni d’uso in atto)	134
Art. 70	(Vigilanza e sanzioni)	135
Art. 71	(Poteri di deroga)	136
Art. 72	Definizioni	137

Titolo I - Disposizioni direttive

Capo I- Fonti

Art. 1 (Terminologia)

1. Nel presente testo normativo sono utilizzati gli acronimi di seguito indicati con la specificazione dei rispettivi significati:
 - a) PRG = Piano Regolatore Generale comunale urbanistico e paesaggistico ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 11;
 - b) NTA = Norme Tecniche di Attuazione del PRG ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 4;
 - c) PUD = Piano Urbanistico di Dettaglio ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 48;
 - d) NA = Normativa di Attuazione delle zone di tipo A, ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 52, comma 1, lettera b);
 - e) RE = Regolamento Edilizio ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 53;
 - f) PTP = Piano Territoriale Paesistico approvato con lr 10 aprile 1998, n. 13;
 - g) NAPTP = Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico ai sensi della lr 10 aprile 1998, n. 13, art. 1, comma 2, lettera c);
 - h) PAI = Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico ai sensi della deliberazione dell'autorità di bacino del fiume Po, 11 maggio 1999, n. 1/99;
 - i) PST = Piano di sviluppo turistico lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 47;
 - j) PSR = Piano di sviluppo rurale 2000 – 2006 Attuazione del regolamento CE 1257/99 - Decisione n. C (2000) 2903
 - k) dia = denuncia di inizio attività , lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 59, 61;
 - l) ced = concessione edilizia, lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 59, 60;
 - m) l = legge dello Stato
 - n) lr = legge della Regione Valle d'Aosta
 - o) PTA = Piano di tutela della acque –
 - p) D.leg.vo = decreto legislativo dello Stato.

Art. 2 (Modalità di lettura del PRG)

1. Le presenti norme disciplinano, distintamente, le diverse sottozone ¹, tenuto conto delle porzioni di sistemi ambientali ²che ricomprendono le diverse porzioni di “aree” , e gli interventi relativi ai diversi settori ³.
2. Per l’individuazione delle disposizioni applicabili per la realizzazione di interventi concernenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie occorre considerare, oltre alle disposizioni generali, di cui al Capo II, a quelle finali di cui al Titolo III ed a quelle di tipo regolamentare-edilizio, quelle riguardanti:
 - a) la sottozona nella quale è ubicato l’immobile interessato e le prescrizioni urbanistiche ;
 - b) le prescrizioni urbanistiche relative alle sottozone di cui agli artt da 44 a 60;
 - c) l’appartenenza o meno dell’immobile a una o più aree di cui agli artt da 61 a 67;
 - d) le prescrizioni urbanistiche relative alle aree di cui alla lettera c);
 - e) la verifica del rispetto degli equilibri funzionali di cui agli artt da 11 a 16;
 - f) le prescrizioni urbanistiche relative alle attrezzature di cui alla lettera e);
 - g) gli ambiti in edificabili e relative prescrizioni di cui al titolo V della l.r. 11/98 e s.m.i.
3. La relazione tecnica relativa ai progetti dei singoli interventi descrive la loro rispondenza alle disposizioni di cui al comma 2.
4. Le sottozone omogenee di tipo A, B, C, Ed, Ei e F interessate, anche solo in parte, da rischio idrogeologico di grado massimo o medio sono contrassegnate con un asterisco “*” sia nella tavola P4 che nei relativi articoli delle NTA e nelle relative tabelle e per tali sottozone la disciplina urbanistica è subordinata alla normativa di cui agli articoli 35,36 e 37 della LR 11/1998 e s.m.i..
5. Le note in calce alle presenti norme non hanno carattere normativo; il loro aggiornamento non comporta modifica o variante al PRG.
6. Nelle tabelle relative alle sottozone le sole colonne relative al PRG sono prescrittive⁴.

¹ *Deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 421*

² *NAPTP TITOLO II – NORME PER PARTI DI TERRITORIO*

³ *NAPTP Titolo III – NORME PER SETTORI*

⁴ *Le tabelle sono contenute nella relazione*

Art. 3 (Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG)

1. Il piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico (PRG) costituisce lo strumento generale di pianificazione urbanistica comunale ai sensi della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, “*Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta*”, art. 11, comma 1.
2. Ai sensi delle NAPTP, art. 3, il PRG recepisce le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti e le prescrizioni mediate espresse dal PTP e provvede alla traduzione alla scala urbanistica degli indirizzi espressi dal PTP medesimo, tenuto conto della realtà territoriale ed economico-sociale del comune.

Art. 4 (Contenuti del PRG)

1. I contenuti del PRG sono definiti, in linea generale, dalla lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, commi 1, 2, 3, e, più dettagliatamente, dalle prescrizioni e dagli indirizzi espressi dalle NAPTP, TITOLO II – *Norme per parti di territorio* – e TITOLO III – *Norme per settori* -.

Art. 5 (Elaborati costituenti il PRG)

1. Gli elaborati⁵ costituenti il PRG si compongono di:
 - a) cartografia motivazionale (in scala 1:10.000 estesa a tutto il territorio comunale; in scala 1:5.000 per le parti antropizzate):
 - 1) M01 – Carta dell’assetto generale del territorio e dell’uso turistico;
 - 2) M02 – Carta di analisi dei valori naturalistici;
 - 3) M03 – Carta di uso del suolo e strutture agricole;
 - 4) M04 – Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali;
 - 5) M05 – Carta dei vincoli paesaggistici-ambientali;
 - 6) ambiti inedificabili;
 - b) cartografia prescrittiva (in scala 1:5.000 estesa a tutto il territorio; in scala 1:2.000 per le parti antropizzate; in scala 1:1.000 per particolari prescrizioni quali la classificazione degli edifici posti nelle zone di tipo A e per gli strumenti attuativi):
 - 1) P01 – Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali;
 - 2) P02 – Carta di tutela e valorizzazione naturalistica (non compilata per assenza di determinazioni prescrittive ad essa relative);
 - 3) P03 – Carta degli elementi, di usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica;
 - 4) P04 – Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG;
 - 5) ambiti inedificabili⁶ costituiti da cartografie e norme tecniche di attuazione connesse;
 - c) Relazione;
 - d) Norme di attuazione (NTA);
 - e) PRG dati.
2. Qualora gli elementi rappresentati sulla base catastale utilizzata per la cartografia prescrittiva non siano coerenti con lo stato di fatto dei luoghi, si provvede ai sensi della lr 11/1998 e smi, art. 14, comma 5, lettera a)⁷, e con le procedure previste dalla lr 11/1998 e smi, art. 17.
3. La rappresentazione di fabbricati e delle infrastrutture sulla base catastale non certifica la loro regolarità urbanistica ed edilizia e non certifica

⁵ *lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 4.*

Deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418, allegato A.

⁶ *Comprende la cartografia di cui al Titolo V della lr 11/1998*

⁷ *lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 14, comma 5, lettera a): dalla correzione di errori materiali e dagli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio.*

l'esatta posizione planimetrica..

4. La base catastale non è probatoria.

Capo II- Disposizioni generali

Art. 6 (Infrastrutture e servizi)

1. Si definiscono infrastrutture e servizi le opere e gli impianti a rete e puntuali, pubblici e privati di uso pubblico, che insistono in tutto o in parte nel territorio comunale e che sono diretti a garantirne adeguata funzionalità e a porre in relazione fra loro due o più territori comunali⁸.
2. Le infrastrutture e servizi possono presentare rilevanza locale¹ o regionale¹¹. I servizi di rilevanza locale, se non ubicati in sottozona di tipo A, B, C, E, sono ricompresi in una sottozona di tipo Fb.
3. Per il dimensionamento delle infrastrutture e dei servizi opera la disciplina delle NAPTP⁹ nonché le disposizioni della Lr 11/1998 e smi e relativi provvedimenti attuativi¹⁰ e le norme specifiche di settore.
4. Una sottozona si considera dotata delle infrastrutture a rete ritenute indispensabili, vale a dire dotata di viabilità, acquedotto e fognatura, dimensionate adeguatamente alla insediabilità in atto e prevista, precisamente:
 - a) acquedotto capace di fornire litri 300 al giorno per abitante insediabile¹¹;
 - b) sistema di trattamenti dei reflui capace di smaltire le quantità fornite più quelle derivanti dalle acque meteoriche raccolte e smaltite ai sensi di legge sia nel caso di fognatura mista sia nel caso di fognature separate;
 - c) accessibilità mediante strade dimensionate ai sensi dell'art. 33
 - d) per le sottozone diverse dalle sottozone di tipo E: rete di fornitura energetica.
5. Nelle sottozone di tipo E il livello infrastrutturale primario è costituito da:

⁸ Deliberazione Consiglio Regionale 517/XI del 24 marzo 1999.

⁹ NAPTP, art.23, commi 9 e 10.

¹⁰ Lr 6 aprile 1998, n. 11, Art. 23

Deliberazione del Consiglio Regionale 24 Marzo 1999, N. 517/XI - Approvazione di Disposizioni Attuative della Legge Regionale 6 Aprile 1998, N. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale) previste, dagli articoli 23 (Spazi da riservare per i servizi locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza) e 24 (Indici urbanistici)

¹¹ Quantità di litri per abitante da desumere dal Piano regionale di tutela della acque. Capitolo 2. Scheda 3.A.3

- a) Dotazione di acqua potabile attraverso allacciamento all'acquedotto comunale o proveniente da altra fonte a condizione che la potabilità sia certificata ai sensi delle norme sanitarie attinenti al consumo umano dell'acqua.
 - b) Smaltimento delle acque luride attraverso la rete fognaria comunale o, previa autorizzazione sanitaria, con l'ausilio di fosse settiche.
 - c) Accessibilità attraverso strade, anche pedonali, pubbliche, consortili o private.
6. L'amministrazione comunale verifica ogni 2 anni, in occasione dell'approvazione del bilancio comunale, l'efficienza e l'adeguatezza dei servizi e delle attrezzature puntuali di interesse locale con riferimento agli elementi di cui al provvedimento attuativo di cui all'art. 23¹² della Lr 11/1998 e smi, relativamente a:
- a) per la sanità: assistenza agli anziani (microcomunità, centro diurno ecc..), assistenza all'infanzia (asili nido,...);
 - b) per la sicurezza: aree per la gestione delle emergenze, aree per elicotteri, aree per la protezione civile, e simili;
 - c) per l'istruzione: scuola dell'infanzia, scuola elementare, scuola media;
 - d) per la cultura: centri d'incontro (riunioni, sale polivalenti, sale espositive..) , e simili;
 - e) per la ricreazione: verde attrezzato, aree per il gioco;
 - f) per l'amministrazione: uffici comunali, cimitero;
 - g) spazi per i parcheggi (parcheggi di sottozona, sosta per viabilità, parcheggi funzionali a servizi, parcheggi destinati a sopperire alle carenze pregresse, parcheggi funzionali ad attività produttive, parcheggi funzionali ad attività commerciali, parcheggi funzionali ad attività turistiche) , e simili.

Art. 7 (Strumenti attuativi del PRG)

1. Il PRG si attua mediante la formazione di PUD di cui alla lr 11/1998 e smi, artt. 48, 49, 50¹³, e relativamente alle zone di tipo A, oltre al PUD, lo strumento attuativo può essere costituito dall'apposita normativa di attuazione di cui alla lr 11/1998 e smi, art. 52, comma 2¹⁴; ulteriori strumenti attuativi sono costituiti dai programmi integrati, dalle concertazioni e dalle intese per la riqualificazione del territorio di cui alla lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 51.
2. Concorrono all'attuazione del PRG gli strumenti e le procedure di cui alla lr 11/1998 e smi, TITOLO IV, nonché i titoli abilitativi, di cui all'art. 59 della legge stessa, rilasciabili in assenza di PUD.
3. Per la formazione degli strumenti attuativi di cui al comma 1 e delle procedure di cui al comma 2, oltre al recepimento delle norme mediate, si applicano le norme cogenti e prevalenti e gli indirizzi del PTP mediante la loro traduzione in norme urbanistiche.
4. Le presenti NTA individuano i casi in cui è ammessa la concessione edilizia (ce) e quelli in cui è richiesta la preventiva approvazione di piani e/o programmi attuativi.
5. Le attività comportanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio partecipano agli oneri ad esse conseguenti. Il rilascio della concessione edilizia, salvo i casi di gratuità ai sensi di legge¹⁵, comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione¹⁶.
6. Alle attività comportanti trasformazioni urbanistiche, opera la disciplina di cui all'art. 24, comma 8, NAPTP.
7. Agli insediamenti di nuovo impianto individuati nelle sottozone di tipo C opera la disciplina di cui alle NAPTP, art. 24, commi 10,11,12; art. 25, commi 4, 5 e 6.
8. Le zone Ed06 e Ed09 sono attuabili previa convenzione tra privato e Comune in relazione alla programmazione e alle modalità di gestione della discarica.

¹³ Vedi anche NAPTP, art. 36, comma 4 e seguenti nonché la deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418, allegato A

¹⁴ Vedi anche NAPTP, art. 36, comma 4 e seguenti nonché la deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418, allegato A

¹⁵ lr 6 aprile 1998, n. 11- Art. 68. (Concessione gratuita).

¹⁶ lr 6 aprile 1998, n. 11- Titolo VII - Disciplina dell'attività edilizia – capo III - Onerosità delle concessioni edilizie – artt. da 64 a 72

Art. 8 (Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia)

1. Gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale e per la cui esecuzione occorre titolo abilitativo ai sensi di legge sono definiti dalla normativa regionale si distinguono tra interventi di recupero di nuova costruzione, di demolizione e altri interventi, precisamente:

a) interventi di recupero¹⁷:

- 1) la manutenzione straordinaria;
- 2) il restauro;
- 3) il risanamento conservativo;
- 4) la ristrutturazione edilizia. Rientrano altresì nella nozione di ristrutturazione edilizia gli interventi di sopraelevazione non derivanti dall'adeguamento delle altezze interne dei piani esistenti ai minimi di legge e gli interventi di ampliamento planimetrico nella misura massima del 20% ove ammesso;
- 5) gli ampliamenti in elevazione per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima ai sensi di legge;
- 6) gli ampliamenti volumetrici diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto a una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso, ai sensi della l.r. 11/1998 e s.m., art. 52, comma 4, lettera i);
- 7) gli ampliamenti di edifici ove eseguibili, si ricompresi in sottozone di tipo A, ai sensi di legge o di un PUD o di una NA
- 8) interventi sulle infrastrutture e sulle opere di urbanizzazione
- 9) la ristrutturazione urbanistica.

b) interventi di nuova costruzione quelli non rientranti nelle categorie di cui alla lettera a); sono comunque da considerarsi tali:

- 1) la costruzione di manufatti edilizi e infrastrutturali fuori terra o interrati nonché l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della relativa sagoma fuori terra e del relativo ingombro interrato, oltre i limiti consentiti ai sensi della lettera a);
- 2) la realizzazione di attrezzature e impianti, anche per pubblici servizi;
- 3) l'installazione di torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazione ai sensi di legge;
- 4) l'installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili che siano utilizzabili quali abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili e che non siano dirette a soddisfare esigenze meramente

¹⁷ *Deliberazione della Giunta regionale 17. 04.1999 n. 2515 e 09.08.2004 n. 2761 e s.m. - "Approvazione di disposizioni attuative della legge regionale 6 Aprile 1998, N. 11 , Capitolo 2 - Paragrafo G - legge regionale 6 Aprile 1998, N. 11, art. 52 (Disciplina Applicabile Nelle Zone Territoriali Di Tipo A)."*

Deliberazione della giunta regionale 17 Aprile 2000, n. 1180 - "Precisazioni e integrazioni all'allegato A alla deliberazione 26 luglio 1999,n. 2515

- temporanee;
- 5) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente di suolo inedificato;
 - 6) i volumi pertinenziali, e le strutture sussidiarie alle attività agricole ai sensi dell'art. 59 delle presenti norme;
- c) interventi di demolizione totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e impianti;
- d) altri interventi:
- 1) il mutamento della destinazione di uso di immobili ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, articoli 73 e 74;
 - 2) riconversione ai sensi di legge¹⁸;
 - 3) rilocalizzazione ai sensi di legge¹⁹; tali interventi ricomprendono anche quelli di riordino di cui alla lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 5;
 - 4) demolizione e ricostruzione a pari volumetria²⁰;
 - 5) scavi e movimenti di terra;
 - 6) depositi di materiale;
 - 7) scavi archeologici.
2. Si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia di uso razionale dell'energia e di risparmio energetico nonché di rendimento energetico nell'edilizia²¹.
3. E' ammissibile disattendere la disposizione di cui al comma 2 relativamente agli edifici classificati dal prg di pregio, documento e monumento qualora, su parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

¹⁸ Lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 3

¹⁹ NAPTP art. 25, comma 4

²⁰ Deliberazione della Giunta regionale 17. 04.21999 n. 2515 e sm; NAPTP art. 37, comma 4.

²¹ Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 27 luglio 2005, in GU n. 178 del 2 agosto 2005; D.Lgs 10 agosto 2005n. 192; lr 18.04.2008 n. 21.

Art. 9 (Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali)

1. Gli interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali sono quelli comportanti significative trasformazioni del territorio. Tali interventi si attuano mediante l'approvazione di piani urbanistici di dettaglio comunque denominati, piani paesaggistici e piani e programmi di settore ai sensi di legge; a titolo esemplificativo e non esaustivo, si richiamano gli interventi seguenti:
 - a) nuovi insediamenti abitativi, produttivi o di servizio in aree assoggettate per la prima volta all'edificazione o non ancora dotate della necessaria urbanizzazione costituita dalle infrastrutture a rete e dai servizi puntuali di cui all'art. 6 delle presenti norme;
 - b) ristrutturazione urbanistica di insediamenti in atto;
 - c) riconversione di insediamenti produttivi dismessi²²;
 - d) valorizzazione di aree di specifico interesse ai sensi del PTP, anche mediante l'eliminazione di fattori degradanti in esse presenti²³;
 - e) rimboschimenti riguardanti aree con superficie superiore a m² 5.000;
 - f) ricomposizioni e miglioramenti fondiari riguardanti aree con superficie superiore a m² 50.000 ai sensi delle NAPTP, art. 26, comma 6²⁴;
 - g) modificazioni alle colture specializzate ricomprese in sottozone di tipo Eg con superficie superiore a Ha 1;
 - h) progetti volti a destinare terreni boscati a coltura agraria intensiva, oltre 5 ha;
 - i) serre, oltre 2.000 m².

²² *l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 4*

²³ *NAPTP, art. 40*

²⁴ *NAPTP, art. 26, comma 6, : Gli interventi agricoli interessanti una superficie superiore a cinque ettari, comportanti tecniche agrarie innovative e rilevanti trasformazioni del paesaggio agrario tradizionale, sono soggetti alla previa formazione di piani di miglioramento fondiario da approvarsi ad opera della struttura competente dell'assessorato regionale dell'agricoltura e risorse naturali.*

Art. 10 (Usi e attività)

1. Le categorie di usi ed attività di cui alla lr n. 11/1998, art. 73 sono suddivise nelle sottocategorie indicate ai commi da 2 a 13.
2. La destinazione ad usi ed attività di tipo naturalistico (a) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - a) conservazione e osservazione scientifica, comprendente la contemplazione e l'escursionismo, il trekking e l'alpinismo non richiedenti attrezzature di accesso e di uso (a1);
 - b) turismo a piedi, a cavallo o in bicicletta, in quanto compatibile con lo stato dei luoghi, ossia non implicante alcuna modificazione ambientale, e con l'obiettivo prioritario proprio della presente tipologia (a2);
 - c) gestione naturalistica dei boschi, comprensiva di eventuali attività inerenti alla conduzione degli alpeggi compatibili con lo stato dei luoghi e con l'obiettivo proprio della presente categoria (a3).
3. La destinazione ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale (b) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - a) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: zootecnia (b1);
 - b) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: zootecnia (b2);
 - c) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: viticoltura (b3);
 - d) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: viticoltura (b4);
 - e) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: frutticoltura (b5);
 - f) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: frutticoltura (b6);
 - g) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle (b7);
 - h) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle (b8);

- i) attività pastorizie con i relativi servizi , caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature (b9);
- j) attività pastorizie con i relativi servizi, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale (b10);
- k) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature, quali: florovivaistiche e altre colture specializzate (b11);
- l) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: florovivaistiche e altre colture specializzate (b12);
- m) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: attività apistiche (b13);
- n) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: attività apistiche (b14);
- o) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature; (b15),
- p) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale (b16);
- q) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco (b17);
- r) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco (b18);
- s) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con usi turistico-ricreativi (b19);
- t) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale con usi turistico-ricreativi (b20);
- u) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con attività pastorizie (b21);
- v) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto

- infrastrutturale con attività pastorizie (b22);
- w) centri di turismo equestre (b23);
- x) agriturismo (b24).
4. La destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo pastorali (c) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) abitazioni temporanee per attività pastorizie caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali (c1);
 - b) abitazioni temporanee per attività pastorizie comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale (c2);
 - c) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali (c3);
 - d) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale (c4).
5. La destinazione ad abitazione permanente o principale (d) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) abitazione permanente o principale (d1);
 - b) bed and breakfast (d2).
 - c) uffici ed agenzie (d3);
 - d) autorimesse ~~anche non~~ connesse con altre destinazioni (d4).
6. La destinazione ad abitazione temporanea (dbis1)²⁵.
7. La destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o industriali di interesse prevalentemente locale (e) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale (e1);
 - b) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale (e2);
 - c) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi (e3);
 - d) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi (e4);

²⁵ Art. 73 l.r. 11/1998 come modificato dall'art. 45 della l.r. 21 del 29 dicembre 2003

- e) magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione (e5);
 - f) gli edifici destinati al ricovero e all'allevamento del bestiame, nell'ambito di aziende zootecniche senza terra e comunque di quelle aziende per le quali il rapporto carico di bestiame e superficie foraggiera aziendale risulta in disequilibrio (e6);
 - g) le serre aventi superficie coperta superiore a cinquanta metri quadrati (e7).
8. La destinazione ad usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale (f) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) esercizi di vicinato (f1);
 - b) medie strutture di vendita di minori dimensioni (f2);
 - c) commercio su aree pubbliche (f3).
9. La destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive (g) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) alberghi (g1);
 - b) residenze turistico-alberghiere (g2);
 - c) strutture ricettive extralberghiere: case per ferie (g3);
 - d) strutture ricettive extralberghiere: ostelli per la gioventù (g4);
 - e) strutture ricettive extralberghiere: rifugi alpini e bivacchi fissi (g5);
 - f) strutture ricettive extralberghiere: posti tappa escursionistici (dortoirs) (g6);
 - g) strutture ricettive extralberghiere: esercizi di affittacamere (g7);
 - h) strutture ricettive extralberghiere: parchi di campeggio (g8);
 - i) strutture ricettive extralberghiere: villaggi turistici (g9);
 - j) aziende della ristorazione, ivi compresi i bar (g10);
 - k) sosta temporanea autocaravan (g11);
 - l) case ed appartamenti per vacanza (g12).
10. La destinazione ad attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi (h) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi non soggetti a rischio di incidente rilevante (h1);
 - b) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi soggetti a rischio di incidente rilevante (h2).

11. La destinazione ad usi ed attività commerciali, non collocabili in contesti urbano-abitativi (i) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - a) grandi strutture di vendita (i1);
 - b) medie strutture di vendita di maggiori dimensioni (i2).
12. La destinazione ad attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture (l) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - a) impianti sportivi coperti (l1);
 - b) impianti sportivi all'aperto (l2);
 - c) impianti per pubblici spettacoli (l3);
 - d) impianti di trasporto a fune(l4);
 - e) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature (l5);
 - f) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture (l6).
13. La destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse (m) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - a) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo locale ivi compresi gli edifici religiosi (m1);
 - b) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo regionale ivi compresi gli edifici religiosi (m2);
 - c) impianti di radio- telecomunicazione richiedenti specifici impianti, attrezzature o spazi (m3);
 - d) altri impianti di radio- telecomunicazione qualora funzionalmente collegati a esigenze specifiche di localizzazione territoriale (m4);
 - e) cabine di trasformazione dell'energia elettrica, manufatti strettamente connessi con la produzione di energia da fonte rinnovabile (m5).
 - f) impianti funiviari o di trasporto per materiali o persone su rotaia (n3)²⁶;
14. Nei progetti di trasformazione edilizia, nei PUD, nei programmi, nelle intese e in ogni altro strumento attuativo devono essere indicate tutte le destinazioni d'uso, sia previste che esistenti.
15. I titoli abilitativi rilasciati dal Comune devono indicare le destinazioni d'uso assentite e si intendono rilasciati unicamente per la destinazione d'uso specificata sul progetto.

²⁶ DPR 11 luglio 1980, n. 753

16. Il mutamento della destinazione d'uso, anche solo di una parte di immobile, è soggetto a concessione edilizia; la nuova destinazione deve essere coerente alla destinazione ammessa nella sottozona di riferimento.
17. Il cambio di destinazione d'uso implica la rideterminazione degli oneri concessori ed il pagamento dell'eventuale differenza
18. L'abusivo mutamento di destinazione d'uso comporta la revoca del titolo di agibilità oltre al regime sanzionatorio previsto dalla legge
19. E' ammesso il mantenimento delle destinazioni in atto alla data di approvazione del PRG ancorché in contrasto con le destinazioni di sottozona
20. La destinazione d'uso di un fabbricato esistente è desunta dalla licenza edilizia o da altro titolo abilitativo e in mancanza di questo dalla categoria indicata al Catasto Fabbricati ed in mancanza di registrazione al Catasto dell'immobile dalla tipologia edilizia e delle finiture presenti..

Art. 11 (Equilibri funzionali)

1. Gli equilibri funzionali, ai sensi della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 2, attengono agli aspetti seguenti:
 - a) servizi e attrezzature di cui all'art. 6;
 - b) tipi di intervento di cui all'art. 8 e 9;
 - c) usi e attività di cui all'art. 10;
 - d) condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi.
2. Gli equilibri funzionali sono definiti agli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 e sono verificati dall'ufficio tecnico nell'ambito delle istruttorie per il rilascio dei titoli abilitativi.

Art. 12 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero)

1. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di recupero edilizio, ad esclusione della ristrutturazione edilizia, sono attuabili senza condizioni.
2. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di ristrutturazione edilizia, sono assentibili a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 4. Nelle sottozone di tipo E è considerato sufficiente il rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, comma 4, lettere a) e b).
3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici e manufatti per usi artigianali, oltre a quanto indicato al comma 2, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate²⁷:
 - a) accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi assicurata per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante, da adeguate derivazioni da strade principali;
 - b) parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne che esterne²⁸;
 - c) viabilità interna rapportata alle esigenze di movimentazione con percorsi pedonali protetti per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante;
 - d) aree verdi alberate pari ad almeno un decimo della superficie territoriale;

²⁷ NAPTP, art. 25, commi 4 e 5

²⁸ vedi anche deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI, Capitolo III.

- e) spazi attrezzati e opportunamente schermati con alberature per lo stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime;
- f) quota di superficie territoriale da destinare a spazi pubblici o ad attività collettive²⁹, verde pubblico e parcheggio, non inferiore al venti per cento nel caso in cui siano associati insediamenti industriali e/o artigianali ad insediamenti commerciali e, in genere, di tipo terziario; resta fermo l'obbligo di riservare agli insediamenti commerciali e, in genere, del terziario, la superficie a parcheggio per gli stessi specificatamente prescritta³⁰.
4. Gli interventi di riconversione produttiva con ristrutturazione edilizia, ampliamenti, oltre a quanto indicato al comma 3, sono subordinati all'esistenza nel concreto di una superficie attrezzata a spazi pubblici, ad attività collettive³¹, verde pubblico e parcheggio, non inferiore al 20% della superficie territoriale³²;
5. Nel caso in cui siano associati insediamenti industriali e/o artigianali ad insediamenti commerciali e, in genere, di tipo terziario, resta fermo l'obbligo di riservare agli insediamenti commerciali e, in genere, del terziario, la superficie a parcheggio e verde per gli stessi specificatamente prescritta³³.
6. Gli interventi di recupero comportanti l'incremento di unità abitative in sottozone di tipo A sono assentibili a condizione che ogni nuova unità abitativa sia dotata di un posto auto, accessibile dalla pubblica strada e di dimensioni minime di m. 2.50*5.00;
7. Le modificazioni d'uso che comportino maggiori dotazioni di parcheggi, per edifici esistenti non compresi nelle sottozone di tipo A, è subordinata alla realizzazione di aree di parcheggio ragguagliate a quelle necessarie per nuove costruzioni.

²⁹ NAPTP, art. 25, comma 6

³⁰ NAPTP, articolo 23, comma 5

³¹ NAPTP, art. 25, comma 6

³² *deliberazione della GR 24 marzo 1999, n. 517/XI: Parcheggi funzionali ad attività produttive. Il PRG prevede, ove necessario, specifiche ed adeguate aree di parcheggio a servizio di destinazioni ad attività produttive industriali non collocabili in contesti urbano-abitativi valutando le esigenze di stazionamento sia interne che esterne delle sottozone, tenuto conto dell'afflusso prevedibile e della tipologia dell'utenza. Nelle aree industriali gli spazi di sosta per il personale, gli spazi per il carico e lo scarico, il deposito dei materiali e delle merci sono escluse dal computo degli spazi pubblici e sono a carico dell'attività produttiva, nelle dimensioni fissate dal PRG.*

³³ NAPTP, articolo 23, comma 5

Art. 13 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova costruzione)

1. Fatta salva la disciplina degli ambiti inedificabili, al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di nuova costruzione sono assentibili a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 4. Nelle sottozone di tipo E è considerato sufficiente il rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, comma 4, lettere a) e b). Tali verifiche sono effettuate via a via che pervengono le istanze.
2. Qualora non si verificassero la condizioni minime richieste il richiedente la concessione potrà provvedere, al fine del rilascio della concessione, all'esecuzione diretta delle attrezzature carenti previa convenzione con il Comune.
3. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi industriali ed artigiani oltre a quanto indicato al comma 1, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate³⁴:
 - a) accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante - di adeguate derivazioni da strade statali;
 - b) parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne che esterne³⁵;
 - c) viabilità interna rapportata alle esigenze di movimentazione con percorsi pedonali protetti per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante;
 - d) aree verdi alberate pari ad almeno un decimo della superficie territoriale;
 - e) spazi attrezzati e opportunamente schermati con alberature per lo stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime.
 - f) la quota di superficie territoriale da destinare a spazi pubblici o ad attività collettive³⁶, verde pubblico e parcheggio, dovrà essere non inferiore al venti per cento; nel caso in cui siano associati insediamenti industriali e/o artigianali ad insediamenti commerciali e, in genere, di tipo terziario, resta fermo l'obbligo di riservare agli insediamenti commerciali e, in genere, del terziario, la superficie a parcheggio per gli stessi specificatamente prescritta³⁷.
4. Gli edifici di nuova costruzione, di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) e le parti di edifici oggetto di ampliamento , di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) punto 7) devono essere dotati di spazi di parcheggio nella misura minima di mq 1 (uno) ogni 3 mq di Sur. Tali spazi sono solo ed

³⁴ NAPTP, art. 25, comma 5

³⁵ vedi anche deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999 .n. 517/XI

³⁶ NAPTP, art. 25, comma 6

³⁷ NAPTP, art. 23, comma 5

esclusivamente quelli destinati alla sosta degli autoveicoli, comprensivi delle aree di manovra strettamente necessarie al parcheggio stesso.

5. Per gli edifici commerciali, artigianali, industriali e destinati ad attività direzionale, gli spazi per parcheggio sono quelli destinati al parcheggio degli autoveicoli ed al necessario spazio di manovra considerando che quest'ultimo non deve superare la superficie dello spazio a parcheggio.

Art. 14 (Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento)

1. Fatta salva la disciplina degli ambiti inedificabili, gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dei fabbricati per usi e attività agro-silvo-pastorali sono consentiti e sono attuabili alle condizioni³⁸ di seguito indicate:
 - a) venga acquisito il giudizio di razionalità³⁹;
 - b) il dimensionamento venga effettuato secondo gli standard stabiliti dall'Assessorato regionale competente;
 - c) vi sia coerenza con i programmi di settore⁴⁰;
 - d) vi sia coerenza con le disposizioni e gli indirizzi del PTP per la salvaguardia degli elementi significativi del paesaggio agrario tradizionale di cui alla carta richiamata all'art. 26, comma 3;
 - e) l'intervento non comporti il superamento, nel caso di aziende zootecniche, del numero massimo di U.B.A. (unità bovine adulte) stabilito in n. 430 UBA⁴¹ per tutto il territorio comunale, esclusi mayen e alpeggi; sono escluse da tale limitazione le aziende zootecniche già presenti sul territorio comunale che intendono de localizzare la propria attività o ristrutturare i fabbricati aziendali;
 - f) il titolo abilitativo può essere rilasciato a quegli imprenditori agricoli che posseggono in proprietà o in affitto terreni agricoli di fondovalle destinati all'attività aziendale per una percentuale minima del 50% all'interno del territorio comunale; la determinazione di tale percentuale attiene alla sola superficie che concorre al giudizio di razionalità.
2. Le esigenze di superficie utile abitabile legate alla conduzione dell'azienda agricola devono essere prioritariamente soddisfatte con l'utilizzazione o il recupero delle strutture edilizie esistenti, in ogni caso, sono computate anche le superfici abitative già esistenti nell'ambito dell'azienda a condizione che non risulti pregiudicata la funzionalità e l'efficienza aziendale nel suo complesso. Qualora queste non consentano di soddisfare le esigenze aziendali e contribuire alla razionalizzazione del processo produttivo, i fabbricati residenziali, di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento, connessi alla conduzione dell'azienda, che si rendano necessari, devono:
 - a) essere localizzati nel corpo della sede dell'azienda o nelle aree di pertinenza;
 - b) essere ragguagliati alla dimensione aziendale secondo quanto emergente dal giudizio di razionalità; in ogni caso l'eventuale maggiore

³⁸ NAPTP, art. 26, comma 3, lettera a)

³⁹ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n 517/XI – Capitolo 2, Paragrafo A, punto 6.

⁴⁰ Piano di sviluppo rurale in attuazione del regolamento CE 1257/99

⁴¹ Calcolate secondo gli standard dell'allegato 1 al Piano di sviluppo rurale

superficie abitativa deve essere computata secondo l'indice di 0,01 metri quadrati di superficie urbanistica per ogni metro quadrato di terreno coltivato dall'azienda e ricadente all'interno del territorio comunale di Valpelline, con un minimo di 60 mq ed un massimo di 120 mq di complessiva superficie urbanistica⁴². Per ogni eventuale salariato operante nell'attività aziendale che non faccia parte del nucleo familiare del conduttore la superficie utile abitabile suddetta è attrezzata e incrementata di 20 mq utili⁴³. In ogni caso la superficie utile complessivamente destinata alle abitazioni (conduttori + salariati) deve essere contenuta in 300 mq e comunque sempre ragguagliata a 0,01 mq per ogni mq di terreno coltivato o utilizzato dall'azienda e ricadente all'interno del territorio comunale di Valpelline.

3. La concessione edilizia a realizzare le opere di cui al comma 2, è subordinata alla produzione e alla trascrizione di atto unilaterale di obbligo a mantenere l'immobile destinato al servizio dell'attività agricola per un minimo di anni quindici⁴⁴. In tale atto viene altresì trascritto il congruo numero degli eventuali salariati esterni che si intendono utilizzare in ausilio al conduttore e agli eventuali componenti del suo nucleo familiare. Il possibile inserimento di attività di tipo agrituristico, può essere integrato alla suddetta convenzione con il comune: tale attività può essere dimensionata secondo quanto previsto in materia dalla legislazione regionale. I terreni che hanno concorso al calcolo della superficie abitativa devono essere assoggettati ad atto di vincolo registrato e trascritto.
4. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi e attività industriali ed artigiani, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate⁴⁵:
 - a) che non siano realizzabili mediante recupero di volumi presenti sul territorio comunale aventi già tale destinazione, ma in disuso, e nella disponibilità del richiedente;
 - b) che derivino da esigenze connesse alla rilocalizzazione delle attività e degli impianti posti in situazioni di incompatibilità ambientale⁴⁶. Costituiscono situazioni di incompatibilità ambientale da rilocalizzare o riordinare⁴⁷, le attività inquinanti e le attività in contrasto con le destinazioni d'uso di sottozona. Fino alla rilocalizzazione della attività sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria.
5. Sono assentibili nuove abitazioni temporanee, di cui art. 10, comma 6, qualora non sia superato il rapporto massimo pari a 2/1 tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi e quella relativa agli interventi di recupero abitativo, a destinazione di abitazione permanente o

⁴² NAPTP, art. 26, comma 8

⁴³ Valore desunto dai parametri di cui al DM 1444 del 2 aprile 1968, art. 3, ultima linea e mutuato dalla L.R. 6 luglio 1984, art. 6 (camere di 14 mq + 6 mq = 20 mq)

⁴⁴ NAPTP, art. 26, comma 8

⁴⁵ NAPTP art. 25, comma 4, 5

⁴⁶ NAPTP art. 25, comma 4, 5

⁴⁷ Ir 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 5

temporanea, con riferimento al territorio comunale⁴⁸.

6. Sono assentibili nuove abitazioni principali, qualora non sia superato il rapporto massimo pari a 3/1 tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi e quella relativa agli interventi di recupero abitativo, a destinazione di abitazione permanente o temporanea, con riferimento al territorio comunale⁴⁹.
7. Sono assentibili nuove aziende alberghiere, di cui art. 10, comma 9, lettere a) e b),⁵⁰ prioritariamente mediante il recupero con eventuale ampliamento delle strutture edilizie esistenti in coerenza con le caratteristiche storico-ambientali del contesto e mediante il completamento delle sottozone di tipo Bd.
8. Sono assentibili case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, case appartamenti vacanza, di cui art. 10, comma 8, lettere c), d), g),⁵¹ prioritariamente mediante il recupero delle strutture edilizie esistenti.

⁴⁸ NAPTP art. 24, comma 3

⁴⁹ NAPTP art. 24, comma 3

⁵⁰ NAPTP art. 29, comma 2

⁵¹ NAPTP, art. 29, comma 2

Art. 15 (Equilibri funzionali relativi agli usi e attività)

1. Nelle sottozone di tipo E non è consentita la modificazione di uso dei fabbricati agricoli in possesso di requisiti di razionalità di azienda agricola secondo i vigenti criteri stabiliti dai competenti uffici dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.
2. Non è consentita la modificazione di uso dei fabbricati rurali in possesso di requisiti di razionalità di azienda agricola secondo i vigenti criteri stabiliti dai competenti uffici dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali o di volume maggiore di 600 mc collocati in altre sottozone;
3. Per i fabbricati rurali non in possesso di requisiti di razionalità di azienda agricola secondo i vigenti criteri stabiliti dai competenti uffici dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali ma di volume maggiore di 600 mc e realizzati prima del 16/7/1984 la mutazione di destinazione d'uso è ammessa previa produzione di un apposito studio sul comprensorio agricolo di riferimento del fabbricato.
4. Per i fabbricati rurali non in possesso di requisiti di razionalità di azienda agricola secondo i vigenti criteri stabiliti dai competenti uffici dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali ma di volume maggiore di 600 mc o inferiore ai 600 mc facente parte di agglomerato già non dotato di volume abitativo, realizzati dopo il 16/7/1984 la mutazione di destinazione d'uso è ammessa previa produzione di un apposito studio sul comprensorio agricolo di riferimento del fabbricato
5. Lo studio di cui al comma 3 e comma 4, concertato con le strutture competenti in materia di agricoltura e urbanistica, avrà i seguenti contenuti minimi:
 - individuazione e descrizione del comprensorio omogeneo oggetto di studio con evidenziazione delle caratteristiche agricole (carico UBA/ha, interazione con altri comprensori agricoli, ecc.);
 - individuazione e descrizione delle aziende agricole presenti
 - individuazione del/degli edificio/i suscettibile/i di trasformazione
 - motivazioni a sostegno della perdita di utilità allo sfruttamento agricolo
 - confronto con la normativa di PRG
 - evidenziazione delle eventuali variazioni allo strumento urbanistico che si rendono necessarie
6. Sono assentibili nuove strutture ricettive per i parchi di campeggio e i villaggi turistici, di cui alla normativa regionale, solo in quanto previsti da programmi di sviluppo turistico approvati, fatta salva la disciplina degli ambiti inedificabili.
7. La mutazione d'uso delle strutture ricettive agrituristiche, non più soggette a vincolo di destinazione, è ammessa a favore di attività di tipo ricettivo extra alberghiero di cui alla l.r. 29 maggio 1996, n. 11, ad esclusione delle case per ferie, degli ostelli per la gioventù e della case appartamenti vacanza.

8. Il mutamento della destinazione d'uso per gli edifici di cui ai precedenti commi, qualora insistano su aree soggette ad alto e/o medio rischio idrogeologico ai sensi di quanto previsto al Titolo V delle presenti NTA, è ammissibile a condizione che detto mutamento di destinazione d'uso rientri tra quelli consentiti dalla legislazione vigente in materia di ambiti inedificabili e che siano adeguatamente diminuite le condizioni di vulnerabilità della struttura in relazione alle dinamiche di dissesto previste.

Art. 16 (Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi)

1. Non sono previsti equilibri funzionali relativi a tale condizione.

Art. 17 (Convenzioni urbanistiche)

1. Le convenzioni urbanistiche relative ai PUD di iniziativa privata sono regolate dalla lr 11/1998 e smi, art. 49, comma 2, lettera d).
2. In relazione agli interventi riguardanti l'edilizia convenzionata, le convenzioni edilizie, finalizzate a mantenere per almeno 20 anni la destinazione ad abitazione permanente o principale di un immobile, sono regolate dalla lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 67, comma 2.
3. Tra Comune e privati possono essere sottoscritte altri tipi di convenzioni finalizzate all'attuazione del PRG, ivi comprese quelle riguardanti la visitabilità delle mete del turismo culturale di cui alle NAPTP, art. 28, comma 3, quelle relative al mantenimento nel tempo di specifici usi e attività e quelle relative alla lr 5/2003 e s.m.i..
4. Per gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi sovra-comunali in convenzione con altri Comuni, qualora il comune in cui è prevista la localizzazione disponga delle aree necessarie per le finalità anzidette, può essere corrisposta al comune stesso una somma di denaro pari al valore di mercato delle aree interessate, da destinare alla realizzazione di opere infrastrutturali nel territorio comunale⁵².

1. ⁵² art. 23, comma 10, lettera e), NAPTP

Art. 18 (Fasce di rispetto)

1. Le fasce di rispetto ai sensi di legge sono indicate al Titolo II, Capo II .
2. Le fasce di rispetto stradali, dei corsi d'acqua e delle vasche di carico, di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano sono soggette alle disposizioni comuni di cui alle vigenti leggi⁵³ e alle relative norme di settore.
3. Le fasce di rispetto sono misurate con riferimento all'ubicazione effettiva sul territorio degli elementi che le determinano.
4. La distanza di stalle e concimaie dalle abitazioni è regolata dal capitolo III, paragrafo A dell'allegato A alla deliberazione di consiglio regionale n. 518/XI del 24/3/1999. Il PRG stabilisce in 50 m la distanza minima di stalle e concimaie da abitazioni, e viceversa, e dai confini delle sottozone A, B, C, D, F. La CEC può derogare distanze inferiori di concerto con il veterinario ufficiale e con l'Ufficiale sanitario. Tale disposizione è da considerarsi automaticamente derogata per le abitazioni di conduzione delle aziende agricole o produttive.
5. Le fasce di rispetto relative alle nuove strutture agrituristiche sono disciplinate dall' art. 3 della Del. G.R. n. 1148 del 13 maggio 2011;
6. Le nuove strutture turistico ricettive connesse con l'azienda zootecnica disteranno almeno 25 m. da stalle e concimaie;
7. L'ampliamento di strutture abitative esistenti non è consentito quando queste sono poste ad una distanza inferiore ai 25 m da stalle e concimaie e l'ampliamento riduce tale distanza;
8. Il cambio di destinazione d'uso che implichi l'incremento di carico insediativo non è consentito in fabbricati posti ad una distanza inferiore ai 25 m. da stalle e concimaie esistenti non ubicate in sottozone di tipo A e B.

⁵³ L.r. 11/98 e D.Lgs 152.06 e art. 43 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque

Art. 19 (Difesa del suolo)

1. In tutto il territorio opera la disciplina di cui alle NAPTP, art. 33, commi 1 e 4⁵⁴. E' comunque sempre consentita ove tecnicamente efficace e compatibilmente con la disciplina d'uso delle aree a diversa pericolosità idrogeologica di cui all'~~art. 35~~ al Titolo V, Capo I della l.r. 11/98 e s.m.i. e fatta salva la possibilità di delocalizzazione:
 - a) la realizzazione di interventi pubblici per la messa in sicurezza di insediamenti e di importanti infrastrutture, anche quando non sia possibile l'osservanza delle disposizioni di cui alle NAPTP, art. 33, comma 1; la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile;
 - b) la realizzazione di interventi privati per la messa in sicurezza di fabbricati ed infrastrutture, la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile; in ogni caso gli interventi non dovranno provocare un peggioramento delle condizioni di sicurezza nelle aree adiacenti.
2. In tutto il territorio comunale negli interventi di edificazione si seguono le seguenti modalità esecutive⁵⁵:
 - a) le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdate dovunque è possibile, anche mediante piantumazione di alberi e/o arbusti compatibili dal punto di vista idrogeologico; va pure favorito l'inerbimento delle superfici non edificate, mediante specie perenni locali, a radici profonde e molto umificanti;
 - b) l'impermeabilizzazione dei suoli deve essere ridotta alla misura strettamente indispensabile curando comunque lo smaltimento delle acque in modo da renderlo idoneo dal punto di vista idrogeologico e ambientale e senza alterare le caratteristiche del corpo idrico recettore;
 - c) per diminuire la velocità del deflusso superficiale delle acque, il ruscellamento sulle strade asfaltate va contenuto con sistemi di smaltimento frequenti e collocati in settori che non siano instabili o soggetti ad erosione e seguendo modalità costruttive idonee a evitare fenomeni di erosione concentrata e aggravamenti dei fenomeni dei dissesti presenti;

⁵⁴ NAPTP, art. 33, commi 1.: *Fatte salve più specifiche prescrizioni delle presenti norme e del PRG, è vietato in tutto il territorio regionale:* a) eseguire intagli artificiali non protetti, con fronti subverticali di altezza non compatibile con la struttura dei terreni interessati; b) costruire muri di sostegno senza drenaggio efficiente del lato controripa, in particolare senza tubi drenanti e dreno ghiaioso artificiale o altra idonea tecnologia; c) demolire edifici e strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità; d) modificare il regime idrologico dei rivi montani, e di norma restringere gli alvei con muri di sponda e con opere di copertura; modificare l'assetto del letto mediante discariche; alterare la direzione di deflusso delle acque; deviare il percorso dei rivi se non esistono motivazioni di protezione idrogeologica; e) addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni senza regimentarne il conseguente deflusso; f) effettuare deversamenti delle acque di uso domestico sul suolo e disperdere nel sottosuolo acque di ogni provenienza; g) impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che assicurino corretta raccolta e adeguato smaltimento delle acque piovane.

⁵⁵ NAPTP, art. 33, comma 2

- d) per contenere la predisposizione all'erosione, gli interventi e gli accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti e intensi nei luoghi ove la acclività dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a fenomeni erosivi.
 - e) La realizzazione di strade private o consortili, compresi gli accessi alle abitazioni, deve comprendere un sistema di raccolta e smaltimento delle acque superficiali.
3. In tutto il territorio comunale sono inoltre stabilite le seguenti limitazioni:
- a) È fatto divieto, in occasione di ogni tipo di intervento edilizio-territoriale, interrompere o eliminare, tratti di *brantse* (*le branste* sono i canali irrigui principali che adducono l'acqua prelevandola dai Rus e in seguito all'utilizzo irriguo la scaricano nei torrenti); sarà ammesso l'intubamento di piccoli tratti del canale previa autorizzazione rilasciata dal Comune in sede di rilascio della C.ed. . Il proprietario è comunque responsabile della manutenzione del tratto di canale irriguo transitante sul proprio lotto e garantirà la servitù di passaggio lungo il canale agli utenti dello stesso.
4. In tutto il territorio comunale le attività estrattive in cava sono definite dal piano regionale delle attività estrattive **56**.
5. Gli interventi su terreni sedi di frana, a rischio di inondazione, di valanghe o di slavine sono assoggettati alla disciplina indicata al Capo V delle presenti NTA. Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico gli interventi devono essere autorizzati dai competenti uffici regionali ai sensi del R.D. 30/12/1923 n. 3267.

Art. 20 (Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di sviluppo turistico)

1. Il territorio comunale è interessato dagli strumenti attuativi del PTP seguenti:
 - a) programma integrato di interesse regionale denominato PMIR4 – fascia dell'*adret* - ..
2. Alla formazione degli strumenti di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale di propria iniziativa o per iniziativa dei comuni interessati per territorio ai sensi dell'art. 44 della lr 11/98.
3. Il PRG auspica e ammette interventi di riqualificazione che interessano i percorsi compresi nel circuito regionale “fascia dell'adret”; sono pertanto ammessi interventi che prevedano la posa di segnaletica, l'attrezzatura di spazi di sosta e di punti informativi, la messa in sicurezza e le riqualificazione fisica dei percorsi lungo il Ru Pomillard dalla zona di presa sino al confine comunale.

Art. 21 (Perequazione urbanistica⁵⁷ e trasferimento della capacità edificatoria)

1. Le aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al comma 1, dell'art. 18, sono computabili ai fini dell'edificabilità nelle aree esterne alle fasce stesse sino a raggiungere una densità fondiaria (I) edilizia massima nell'area di utilizzazione (I_{max}) pari al doppio di quella ammessa in via ordinaria nella sottozona in cui si trovano.
2. Con atto unilaterale d'obbligo i proprietari possono cedere volontariamente e gratuitamente al Comune aree destinate dal PRG a servizi e attrezzature puntuali e a rete, trasferendo la capacità edificatoria di dette aree su altra area a queste contigua, nel rispetto del rapporto di copertura, delle altezze massime e delle distanze minime previste dalle presenti norme dal confine, dall'asse delle strade regionali e comunali e dalle costruzioni.
3. Ai fini della utilizzazione della capacità edificatoria nell'ambito di ogni sottozona, l'asservimento di un'area può prescindere dalla contiguità fisica dei fondi esclusivamente attraverso la predisposizione di un PUD che dovrà stabilire la densità fondiaria della sottozona tenendo conto di quella massima già esistente.

⁵⁷ *La perequazione urbanistica ha due obiettivi: il giusto trattamento dei proprietari di suoli urbani e la formazione, senza espropri, di un patrimonio pubblico di aree.*

Titolo II - Disposizioni specifiche

Capo I- Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali

Art. 22 (Unità di paesaggio)

1. Le unità di paesaggio che interessano il territorio comunale ai sensi del PTP sono rappresentate nella “P.01 Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali”; il presente PRG tutela e valorizza i sistemi di relazioni visive che caratterizzano dette unità, quali risultano indicate nella scheda del PTP relativa all’unità locale n. 13 denominata Doues, Valpleline, Ollomont.
2. Le unità di paesaggio rappresentate nella carta riguardano i tipi seguenti:
 - a) AG Ghiacciai;
 - b) AL paesaggio lacustre d’alta quota;
 - c) BV versanti boscati relativamente alle zone boscate;
 - d) VD paesaggio di vallata a sviluppo discontinuo;
 - e) VP paesaggio di valle con piana;
 - f) IK insediamenti su confluenza;
 - g) GS gole e strettoie.
3. Le determinazioni urbanistiche del presente PRG relative alle diverse sottozone, alle opere infrastrutturali e ai servizi tengono conto delle unità di paesaggio di cui al comma 2 e dei relativi specifici sistemi di relazioni visive richiamate al comma 1. In ogni caso, i piani urbanistici di dettaglio, i piani di settore e i progetti edilizi devono dare conto delle unità di paesaggio da essi interessati e disporre azioni e/o attenzioni per la tutela e valorizzazione delle unità medesime.

Art. 23 (Componenti strutturali del paesaggio)

1. Nella “P01 Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali” sono evidenziate, ai sensi del PTP, le seguenti componenti strutturali⁵⁸ del paesaggio riconosciute nel territorio comunale:

Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale:

Villes :

Ville – capoluogo -

Villages :

nessuno

Hameaux:

Ansermin, Arliod, Cheillon, Chez Cailleux, Chez_les_Chuc, La Cleyva, Frissonnière dessous, Frissonnière dessus, Lavod, Les Prélés, Semon, Thoules-dessous, Thoules-dessus, Verzignolettaz

Altri sistemi insediati:

- a) Chez les Bovet
- b) Le Cumet
- c) Le Berioz
- d) Les Gonté ;
- e) Mont Corvé.

Monumenti o documenti:

f) *Vedi Classificazione*

⁵⁸ NAPTP, art. 30, comma2 . Tra l'altro : Laghi. Torrenti. Cascate e gli altri elementi principali del sistema idrografico. Versanti terrazzati, i sistemi dell'appoderamento agricolo tradizionale di coerente e consolidato impianto, nonché gli alberi monumentali e le macchie arboree di eccezionale rilevanza paesistica. Gli agglomerati d'interesse storico artistico, documentario o ambientale con le relative attrezzature, nonché i beni culturali isolati costituenti emergenze o fulcri essenziali di riferimento visivo. Aree di specifico interesse paesaggistico. Beni culturali isolati di rilevanza maggiore, media e minore. Visuali particolari. Monumenti o documenti Percorsi storici . Margini edificati degli agglomerati storici individuati nelle unità locali.

Percorsi storici:

- g) *Strada comunale dell'envers;*
- h) *Strada comunale da Les Prélés a al confine con Oyace*

Laghi

- i) *Lac d'Arpisson – area di pertinenza –*

Torrenti e cascate

- j) *Buthier*
- k) *Cascate d'Arpisson*

Versanti terrazzati

- l) *Zona a monte di Arliod e Soverau*

Visuali

- m) *Tra Les Fabriques e Chez –les-Chuc; tra Cleyva e Chez Cailleur; tra Lavod e Thoules.*

2. Sulle componenti strutturali del paesaggio di cui al comma 1, è vietata l'esecuzione di interventi trasformativi che ne possano pregiudicare la visibilità e la riconoscibilità⁵⁹.

3. Le opere di manutenzione idraulica sui canali irrigui, i rûs, le “brantse”, ad esclusione dei reticoli al servizio dei singoli appezzamenti, funzionalmente necessarie dovranno consentire, senza pregiudicare la funzionalità dei canali medesimi e la salvaguardia degli equilibri idrogeologici, un grado di percolazione delle acque atto a garantire il mantenimento dei biotopi dipendenti da tale fonte idrica. I principali rûs sono tutelati e valorizzati nelle loro caratteristiche tradizionali, anche mediante la manutenzione dei sentieri pedonali e ciclabili lungo il loro percorso e con adeguata segnaletica.⁶⁰

4. Costituiscono elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali

⁵⁹ NAPTP art. 30 e 36 comma 9 e art. 38, commi 3 e 4

⁶⁰ NAPTP art. 26, comma 11

tradizionale da tutelare:

- a) Per i tracciati lineari dei Rus sono ammesse azioni che sottolineano la linearità di tali tracciati a mezza costa. Sono contrarie alle finalità del PRG azioni che banalizzino tali elementi o che siano volte a mimetizzare il tracciato nel contesto circostante. In ogni caso gli interventi sui Rus, e sui corsi d'acqua, dovranno essere coerenti col Piano di Tutela delle Acque e con i piani di settore in materia di agricoltura.

Art. 24 (Protezione delle bellezze naturali)

1. Nella “Carta dei vincoli D.L. 22.01.2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” – (ex legge 431/1985)” sono evidenziate le bellezze naturali⁶¹ ⁶², presenti nel territorio comunale:
 - a) Territori contermini ai fiumi e ai torrenti (150 metri);
 - b) Montagne per la parte eccedente i 1600 metri;
 - c) Territori coperti da boschi e foreste.
2. Alle bellezze naturali di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alle disposizioni vigenti.⁶³

⁶¹ *Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica. Le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza. I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale. Le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze ..*

⁶² *D.leg.vo 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali , fino all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".*

⁶³ *D.leg.vo 29 ottobre 1999, n. 490, a norma della l. 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 1, fino all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".*

Art. 25 (Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A, considerati di valore culturale)

1. I monumenti, i documenti, gli edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale, esterni alle sottozone di tipo A, sono indicati nella “P.01 Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali” ⁶⁴ e nella tavole “Classificazione dei fabbricati”. Tali beni sono di seguito elencati:
 - a) monumenti, integri o diroccati⁶⁵, isolati o inseriti in contesti insediati⁶⁶ : ex centrale idroelettrica sita in zona Fb6
 - b) documenti, integri o diroccati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999⁶⁷, isolati o inseriti in contesti insediati: sono evidenziati nelle tavole di classificazione dei fabbricati dei nuclei non costituenti sottozone di tipo A relativi alla località di Prélés;
 - c) Edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale⁶⁸, integri o diroccati, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale

⁶⁴ NAPTP, art. 36, comma 4; l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 52, comma 4, lettera c)

⁶⁵ D.leg.vo 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali , fino all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

⁶⁶ sono monumenti:

A1 - castelli, torri, cinte murarie e case forti e fortificazioni

A2 - reperti archeologici

A3 - ponti e strutture viarie

A4 - edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi

A5 - edifici appartenenti ai Comuni, alla Regione, alle Comunità Montane o altri enti e istituti legalmente riconosciuti risalenti ad oltre 50 anni.

⁶⁷ sono documenti:

B1 rascard, grenier, städel

B2 edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, fontanili e lavatoi)

B3 edifici produttivi e connessi alle attività produttive (segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere)

B4 edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, connessi a particolari momenti o eventi storici. (ad esempio: "maison du sel", terme, edificio legato con la storia di personaggi celebri...)

classificati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 418 del 15.10.1999. Beni evidenziati all'appendice 7 della relazione del PTP eventualmente integrati dal PRG nonché sulla base dei beni di architettura minore di cui alla legge regionale 21/1991

⁶⁸ Per edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale si intende qualsiasi immobile o insieme di immobili che, non rientrando nelle precedenti categorie, presenti comunque la contestuale presenza di alcuni tra i seguenti elementi, che li distingua in relazione agli aspetti storici, culturali, architettonici od ambientali: tipo di materiali, articolazioni volumetriche, tipo di strutture, organizzazione distributiva, presenza di elementi stilisticamente e storicamente databili e che ne determinino un'insieme tipologico e

418/1999.

- 1) Sono evidenziati nelle tavole di classificazione dei fabbricati dei nuclei non costituenti sottozone di tipo A relativi alle località di Prelé, Vesey, Verzignoletta
 - 2) Nelle more di una classificazione puntuale, sui fabbricati collocati all'esterno delle sottozone di tipo A realizzati prima del 1945, trova applicazione – rispetto agli interventi ammissibili – la disciplina degli articoli 52 e 95 della l.r. 11/98.
2. Gli interventi sugli edifici di cui alle lettere a) e b), del comma 1, sono soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali⁶⁹, nonché alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 37 delle NAPTP, fermo restando che gli interventi di restauro devono tendere:
 - a) a eliminare gli usi impropri o degradanti;
 - b) a favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e il significato originario dei beni;
 - c) a ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi intorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso);
 - d) a migliorare la fruibilità sociale e la leggibilità nell'ambito del contesto;
 3. Sugli edifici di cui alle lettere a) e b), del comma 1, sono da escludere, di regola, usi commerciali, produttivi, ricettivi, ricreativi o che comunque possano determinare afflussi rilevanti di utenti, nonché abitazioni private o altri usi che sottraggono i beni alla pubblica fruizione, se non per parti limitate dei beni stessi⁷⁰.
 4. Gli interventi sugli edifici di cui alla lettera c) del comma 1, possono essere soggetti ad usi di privati purché delle parti aventi interesse storico o culturale sia assicurata la visitabilità⁷¹, ⁷². Su di essi sono ammessi gli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) punti 1,2,3,4 (limitatamente alla sola ristrutturazione interna e con le prescrizioni di cui alla successiva lettera c)) e lettera d) punto 1; inoltre tali fabbricati sono soggetti alle seguenti disposizioni particolari:
 - a) è ammesso il recupero dei ruderi sulla base di documentazione storica, iconografica, fotografica o catastale; in assenza di documentazione finalizzata alla determinazione del volume originario e qualora le strutture esistenti non consentano un determinazione del volume

compositivo emergente rispetto al contesto in cui si situano.

⁶⁹ D.leg.vo 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, fino all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

⁷⁰ NAPTP art. 37, comma 4

⁷¹ NAPTP art. 28, comma 3

⁷² NAPTP si tenga inoltre conto dell'art. 24, comma 6

originario con sufficiente attendibilità , l'area relativa sarà da considerarsi libera e inedificabile.

- b) l'intervento di recupero dovrà permettere al leggibilità delle strutture antiche esistenti;
- c) gli interventi di ristrutturazione interna dovranno preservare gli elementi architettonici di pregio presenti nel fabbricato e in particolare: volte, orizzontamenti lignei di particolare fattura, collegamenti verticali interni in pietra, forni o macina ad uso privato, atri, androni a/o are comuni, camini di particolare rilevanza, orditura primaria della copertura qualora questa sia recuperabile e presenti elementi con iscrizione e capriate e qualsiasi altro elemento di particolare pregio che emerga in fase di rilievo.

Art. 26 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico)

1. Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico sono individuate nelle tavole P1 e P4.
2. Alle aree di cui al comma 1 si applicano in generale le norme di tutela di cui al D.Lgs 42/2004 e alla l.r. 56/83.
3. Per le aree F1 di pertinenza dei monumenti e documenti non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e la fruizione del bene principale. Ogni intervento è subordinato al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni architettonici.
4. Per le aree F1 di potenziale interesse archeologico di seguito elencate, ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici:
 - Areale di pertinenza della Chiesa parrocchiale di San Pantaleone;
 - Areale di pertinenza della casaforte nota come “Tornalla”;
 - Areale di pertinenza della casaforte dei signori di Arliod;
 - Areale di pertinenza del complesso proto industriale del XVIII sec. In loc. Fabrique
5. Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico ai sensi delle NAPTP, art. 40, e della l.r. 10 giugno 1983, n. 56, sono individuate:
 - a) Nelle carte “Classificazione dei fabbricati” , come areali di valore dei fabbricati monumento o documento;
 - b) nelle carte “Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali - P01 -” (scala 1:5000, 1:2000) come aree di interesse archeologico gli areali della Chiesa Parrocchiale.
6. Per le aree F1 di pertinenza di edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale e per le aree F2 di pregio storico,, culturale, architettonico e ambientale non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e la fruizione del bene principale o del valore intrinseco dell’area stessa.

Art. 27 (Percorsi storici)

1. I percorsi storici sono individuati nelle “ P.01Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali” (1.5000-2000-).
2. Per la conservazione e la valorizzazione della rete dei percorsi storici di cui al comma 1, non sono ammessi interventi che possano determinare interruzioni o significative modificazioni sia al tracciato che agli elementi architettonici e tipologici rispettivi.
3. I progetti di interventi che interferiscono con le reti dei percorsi storici devono garantire l’esecuzione di tutte le opere dirette alla loro conservazione e alla loro fruibilità.
4. Gli interventi di recupero e valorizzazione dei percorsi storici devono fondarsi su adeguate ricerche e rilievi storici e topografici estesi anche al relativo contesto territoriale⁷³.
5. In caso di intervento su percorsi storici saranno da evitare pavimentazioni in manto bituminoso ed in massetti di calcestruzzo.

⁷³ NAPTP, art.37 commi 5 e 6

Capo II- Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica

Art. 28 (Trasporti)

1. Nelle “Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” (1.5000-2000-1000) sono indicati gli interventi⁷⁴ diretti alla riqualificazione delle reti della viabilità ordinaria, con aumento delle connessioni tra le reti precisamente:
 - a) modifica del tracciato della SR 28 per Bionaz presso Thoules;
 - b) riqualificazione dell’innesto della strada intercomunale Doues-Valpeline sulla SR 28;
 - c) riqualificazione dell’innesto della strada di Prailles sulla SR 28;
 - d) riqualificazione della SR28 nei tratti di attraversamento dei centri abitati.

⁷⁴ NAPTP, art. 20

Art. 29 (Sorgenti, pozzi)

1. Nelle “Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” (1:5000-2000-1000) sono indicate le captazioni di “acque per consumo umano” dei soggetti gestori dei servizi acquedottistici sia pubblici che privati e di chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi⁷⁵ e le relative zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione⁷⁶ ai sensi della legislazione in materia di tutela delle acque destinate al consumo umano, distinguendo le sorgenti dai pozzi, nonché le relative opere di stoccaggio. Nella carta medesima sono indicate, altresì, le sorgenti o punti di emergenza delle “acque minerali naturali”, “acque termali” e “acque di sorgente”.
2. Le zone di tutela assoluta delle risorse idriche di cui al comma 1 e indicate nella carta di cui al comma 1 devono essere adeguatamente protette e adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio⁷⁷; l’accesso alle opere di presa e pozzi è consentito esclusivamente al personale addetto al fine di evitare eventuali incidenti.
3. Nelle zone di rispetto delle risorse idriche di cui al comma 1 e indicate nella carta opera la disciplina prevista dalla vigente legislazione. In ogni caso sono vietati l’insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività seguenti:
 - a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
 - e) aree cimiteriali;
 - f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - h) gestione di rifiuti;

⁷⁵ D.leg.vo 2 febbraio 2001 n. 31 - Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano e smi - Art. 2

⁷⁶ Art. 94 D. Leg.vo 152/2006

⁷⁷ Art. 94 D. Leg.vo 152/2006

- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli⁷⁸ ;
 - k) pozzi perdenti⁷⁹ ;
 - l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta ⁸⁰ ;
 - m) edificazione di stalle e realizzazione di allevamenti di bestiame⁸¹ ;
4. Si applicano le disposizioni finalizzate alla protezione da ogni pericolo di inquinamento o danneggiamento delle sorgenti o punti di emergenza delle “acque minerali naturali”, “acque termali” e “acque di sorgente”, elencati nell’autorizzazione regionale all’utilizzazione ⁸².
5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 3 , preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Sono da sottoporre a specifica verifica per valutarne l’influenza sulle caratteristiche di qualità delle acque da destinare al consumo umano ai sensi della normativa in materia di risorse idriche⁸³, le strutture e le seguenti attività collocate entro le zone di rispetto:
- a) fognature e impianti di trattamento dei reflui;
 - b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
 - c) opere viarie, ferroviarie, funicolari terrestri ed in genere infrastrutture di servizio;
 - d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 3.
6. Nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui al comma 1, la nuova edificazione di infrastrutture e di edifici è ammessa previa verifica della loro compatibilità con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 e con la sicurezza della risorsa idrica e comunque a seguito di uno specifico studio che attesti tale compatibilità e dia indicazioni delle cautele e degli accorgimenti da adottare per minimizzare il rischio di incidentali

⁷⁸ Art. 94 D. Leg.vo 152/2006

⁷⁹ Art. 94 D. Leg.vo 152/2006

⁸⁰ Art. 94 D. Leg.vo 152/2006

⁸¹ Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. I, par. A, punto 3, lett. b)

⁸² Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 15 luglio 1980 – 80/777/CEE e sm; D.Leg.vo 25 gennaio 1992, n. 105 e sm; Decreto del Ministero della Sanità 12 novembre 1992, n. 542 e sm; D. Leg.vo 4 agosto 199, n. 339; l. 24 ottobre 2000, n. 323; D.Leg.vo 4 agosto 1999, n. 339; Direttiva 2003/40 CE 16 maggio 2003

⁸³ Art. 94 D. Leg.vo 152/2006,

inquinamenti. La verifica di compatibilità è effettuata dal richiedente il titolo abilitativo e prodotta unitamente alla richiesta di concessione edilizia o della dichiarazione di inizio attività.

7. Nelle zone di protezione delle risorse idriche di cui al comma 1 opera la disciplina di legge **84** .
8. Con riferimento alle opere di stoccaggio interrato è stabilita una zona di tutela assoluta ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 2, della lr 11/98.
9. Nella carta sono indicate le reti principali di adduzione dell'acquedotto comunale.
10. Per le abitazioni esistenti e le attività in atto all'interno delle zone di rispetto e di protezione, deve esserne verificata la compatibilità mediante adeguati approfondimenti relativamente alla dinamica del flusso di alimentazione dell'emergenza idrica; tale studio individuerà gli eventuali interventi da assumere a salvaguardia della quantità e della qualità della risorsa idrica ad uso potabile nonché le cautele e gli accorgimenti per minimizzare il rischio di inquinamenti accidentali.

84 D. Leg.vo 2 febbraio 2001, n. 31 e sm., lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 42, e Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B

Art. 30 (Corsi d'acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs, "brantse")

1. Ferme restando le maggiori limitazioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 36, ai lati dei corsi d'acqua naturali valgono le limitazioni d'uso previste per le fasce così come definite all'art. 41, della lr 11/1998 e smi e nel Piano di Tutela delle Acque.
2. Ai lati dei canali artificiali a cielo libero e delle vasche di carico a cielo libero e a quota di campagna, è vietata la realizzazione di manufatti ed edifici che possano comprometterne la stabilità; dovrà essere garantita la possibilità di manutenzione dell'opera stessa; assicurare adeguati livelli di sicurezza per le persone, anche prevedendo la realizzazione di manufatti quali recinzioni e simili. In ogni caso i progetti di interventi previsti ad una distanza dall'asse del canale o dal perimetro delle vasche inferiore a m. 10.00 devono essere accompagnati da una relazione che illustri le valutazioni effettuate e le misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.
3. Relativamente ai canali irrigui, ai rûs, alle "brantse", oltre alle misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, si deve tenere conto del loro valore storico culturale.
4. Le indicazioni della relazione di cui al comma 2, sono valutate in sede di istruttoria del progetto. L'esito positivo di tale istruttoria è condizione necessaria per la conclusione favorevole del procedimento abilitativo.
5. Si richiama inoltre l'art. 19, comma 3, lettera a).

Art. 31 (Reti di trasporto e distribuzione dell'energia)

1. Nel territorio comunale, salve le prescrizioni di divieto relative alle diverse sottozone di cui al Capo IV, e al Titolo II, Capo VII sono ammessi:
 - a) la realizzazione di reti di distribuzione di gas e dei relativi depositi centralizzati, per nuclei frazionali o altri ambiti edificati o edificabili;
 - b) la riattivazione, il potenziamento e la costruzione di piccoli e medi⁸⁵ impianti idroelettrici;
 - c) l'installazione di impianti a pannelli solari, fotovoltaici ed eolici;
 - d) la realizzazione di impianti a biomassa;
 - e) la realizzazione di reti di teleriscaldamento connesse con centrali di produzione di calore di qualsiasi tipo.
2. Non è ammessa la realizzazione di impianti eolici nelle sottozone di tipo A e negli ambiti in diretto contatto visivo con le stesse. L'inserimento di elementi tecnologici sugli edifici (quali pannelli solari e fotovoltaici) monumento, documento e di pregio architettonico è subordinata alla autorizzazione della struttura regionale competente in materia di beni architettonici. In linea di principio generale l'installazione di impianti a pannelli solari e fotovoltaici dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) qualora posizionati sui tetti degli edifici, i pannelli dovranno essere posti in aderenza alle coperture sulle quali sono installate, fatto salvo le coperture piane;
 - b) nei fabbricati classificati dal Prg monumento, documento e di pregio architettonico l'installazione non è ammessa qualora questo, su parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, possa pregiudicare l'integrità e la conservazione
 - c) nei fabbricati di nuova costruzione e in quelli esistenti, in cui è prevista la sostituzione del tetto, l'installazione di pannelli è ammessa solo se integrata con il manto di copertura del tetto, fatto salvo per le coperture piane;
 - d) nelle aree libere l'installazione degli impianti fotovoltaici è disciplinata dalla legislazione vigente in materia.
3. Nel territorio comunale è ammessa:
 - a) la realizzazione di linee di trasporto di energia elettrica a bassa tensione con cavi interrati o inseriti in cunicoli ispezionabili nelle aree di specifico interesse naturalistico, paesaggistico, storico nonché lungo i percorsi, esclusi i percorsi individuati dal PRG come percorsi storici, e nei punti panoramici individuati nella carte e nelle sottozone di tipo A;
 - b) la realizzazione di nuove cabine di trasformazione dell'energia elettrica in interrato o in posizioni visivamente defilate⁸⁶.

⁸⁵ Potenza nominale media fino a 3.000 kw (lr 20.08.1993 n. 62, art. 20; T.U. 1775/1933).

Art. 32 (Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature)

1. Nella Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” (1:5000- 2000 - 1000) sono indicate le reti fognarie e gli impianti principali esistenti ed i relativi impianti di depurazione in funzione. I progetti di rifacimento, potenziamento, nuova realizzazione di tali reti e impianti devono tenere conto degli indirizzi del PTP ⁸⁷ nonché delle leggi e dei piani di settore⁸⁸.
2. Le fasce di rispetto relative alle infrastrutture di cui al comma 1 sono definite, ai sensi della normativa applicabile⁸⁹, come segue:
 - a) Le nuove edificazioni dovranno distare almeno 5.00 m. dall’asse delle condotte fognarie principali.
3. Lo smaltimento dei liquami sul suolo o nel sottosuolo provenienti da qualsiasi uso e attività avviene secondo le indicazioni della normativa applicabile per la tutela delle acque dall’inquinamento^{90 91}.

⁸⁶ NAPTP, art. 22, comma 2, lettera d)

⁸⁷ NAPTP, Art. 22, Comma 4

la riorganizzazione funzionale ed il completamento delle reti per la raccolta e l’adduzione a impianti di depurazione, delle acque nere;

la riorganizzazione ed il completamento delle reti per la raccolta, e l’adduzione nei corsi d’acqua naturali o nei canali irrigui, delle acque meteoriche cadenti sulle aree impermeabilizzate, nonché delle acque di drenaggio e dei fontanili;

la razionalizzazione e l’esecuzione degli impianti comunali e sovracomunali per la depurazione delle acque nere e il trattamento dei relativi fanghi, nelrispetto delle specifiche limitazioni disposte per la difesa del suolo e delle risorse primarie;

il controllo dell’efficacia intrinseca degli impianti di depurazione;

l’immissione dei reflui industriali nella rete fognaria delle acque nere civili previa depurazione e verifica dell’accettabilità ai sensi di legge;

la distribuzione degli impianti di depurazione in modo da tenere in conto le variazioni di carico in funzione di presenze turistiche saltuarie.

⁸⁸ l.r 8 settembre 1999, n. 27.

⁸⁹ deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 1999 n. 518/XI , Allegato A , Capitolo III Paragrafo B): in relazione alla geografia dei luoghi, il PRG stabilisce la dimensione e la qualità delle fasce di rispetto. Il Comune indica per ogni infrastruttura le misura della relativa fascia di rispetto.

⁹⁰ Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento 4 febbraio 1977, allegato 5 - Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319 (abrogata), recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento; d.lgs 152/2006.

⁹¹ D. Leg.vo.152/2006 e smi

Art. 33 (Viabilità)

1. Nella “Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” 1:5000-2000 è indicata la rete stradale pubblica che è composta da⁹²:
 - a) C - strade extraurbane secondarie (regionali);
 - b) E - strade urbane di quartiere (regionali, comunali);
 - c) F - strade locali (regionali, comunali, vicinali).
 - d) F bis – itinerario ciclopedonale (locale, urbano, extraurbano, vicinale)⁹³.
2. La tabella indica le strade comunali di cui il presente piano prevede modificazioni. La colonna 4 unitamente alla cartografia di piano indica le previsioni progettuali.

Ente proprietario	Nome (1)	Localizzazione (2)	Classificazione ai sensi del Codice della Strada (3)	Previsione di piano (4)
R.A.V.A.	<i>Strada regionale n. 28</i>	<i>Da confine con Roisan a confine con Oyace</i>	<i>C- strade extra urbane secondarie</i>	<i>Riqualificazione con adeguamento della sezione stradale a m. 6.00; varianti al tracciato come da indicazione cartografica nella zona di Thoules; in corrispondenza dei centri abitati riqualificazione con inserimento di un marciapiedi di sez. di m. 1.50.</i>
R.A.V.A.	<i>Strada regionale n. 30</i>	<i>Da innesto su SR 28 a confine con Ollomont</i>	<i>C- strade extra urbane secondarie</i>	<i>Riqualificazione con adeguamento della sezione stradale a m. 6.00; in corrispondenza dei centri abitati riqualificazione con inserimento di un marciapiedi di sez. di m. 1.50.</i>

⁹² D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada

⁹³ L. 214/2003 art. 1, comma 1.

Ente proprietario	Nome (1)	Localizzazione (2)	Classificazione ai sensi del Codice della Strada (3)	Previsione di piano (4)
Comune di Valpelline	<i>Strada Bovet</i>	<i>Da innesto su s.r. n. 28 a piazza centrale</i>	F - strade locali	<i>Riqualificazione con adeguamento della sezione stradale a m. 4.50 max; Ristrutturazione del ponte sul Buthier Riqualificazione dell'innesto su SR 28 e sulla piazza.</i>
Comune di Valpelline	<i>Strada Prailles</i>	<i>Da innesto su s.r. n. 28 a ponte su canale e innesto su strada Envers</i>	F - strade locali	<i>Riqualificazione con adeguamento della sezione stradale a m. 5.00; Riqualificazione dell'innesto su SR 28.</i>
Comune di Valpelline	<i>Strada Envers</i>	<i>Da ponte su canale fine strada Prailles a Ponte Thoules in loc. Montcorvé</i>	F - strade locali	<i>Interventi manutentivi.</i>
Comune di Valpelline	<i>Strada Crousaz</i>	<i>Da Ponte Thoules verso a SR 28 attraverso la zona di Crousaz</i>	F - strade locali	<i>Riqualificazione con adeguamento della sezione stradale a m. 5.00; Riqualificazione dell'innesto su SR 28 con ristrutturazione del Ponte sul Buthier.</i>
Comune di Valpelline	<i>Strada Prélé</i>	<i>Da innesto su SR 28 a loc. Prélé</i>	F - strade locali	<i>Riqualificazione viabilistica in alcuni punti, adeguamento della sezioni in alcuni tratti, adeguamento del ponte sul Bhuthier</i>
Comune di Valpelline	<i>Strada Gonté</i>	<i>Da innesto su SR 28 a inizio strada Envers su ponte canale</i>	F - strade locali	<i>Interventi manutentivi; interventi puntuali di adeguamento della sezione; riqualificazione dell'accesso sulla SR28.</i>
Comune di Valpelline	<i>Strada Thoules</i>	<i>Da innesto su SR 28 a Thoules dessus</i>	F - strade locali	<i>Interventi manutentivi; interventi puntuali di adeguamento della sezione; riqualificazione dell'accesso sulla SR28.</i>
Comune di Valpelline	<i>Strada Berrio</i>	<i>Da innesto su SR 28 a loc. Berrio</i>	F - strade locali	<i>Interventi manutentivi;</i>
Comune di Valpelline	<i>Strada Bioulaz</i>	<i>Da innesto su SR 28 a confine con Doues</i>	F - strade locali	<i>Interventi manutentivi;</i>

Comunità Montana G. Combin	<i>Strada intercomunale Doues Valpelline</i>	<i>Da innesto su SR28 a confine con Doues</i>	F - strade locali	<i>Riqualificazione con adeguamento della sezione stradale a m. 5.00; inserimento di marciapiedi nei tratti abitati; riqualificazione accesso su SR28</i>
Comune di Valpelline	<i>Strada Bourg Cindré</i>	<i>Da piazza centrale a Chiesa parrocchiale</i>	F - strade locali	<i>Riqualificazione dei sedimi</i>
Comune di Valpelline	<i>Strada Scuole</i>	<i>Da Chiesa a loc Vignettesse traversa verso Cumet</i>	F - strade locali	<i>Riqualificazione dei sedimi con adeguamenti puntuali della sezione</i>
Comune di Valpelline	<i>Strada Vignettes</i>	<i>Da innesto su SR28 a loc. Vignettes</i>	F - strade locali	<i>Riqualificazione dei sedimi con adeguamenti puntuali della sezione; riqualificazione innesto su SR 28.</i>
Comune di Valpelline	<i>Strada Arliod</i>	<i>Da innesto su strada Bourg Cindré a strada intercomunale per Doues</i>	F - strade locali	<i>Riqualificazione dei sedimi con adeguamenti puntuali della sezione;</i>
Comune di Valpelline	<i>Strada Soverau</i>	<i>Da innesto su strada Arliod a loc. Soverau</i>	F - strade locali	<i>Interventi manutentivi con adeguamenti puntuali della sezione;</i>
Comune di Valpelline	<i>Strada Cheillon</i>	<i>Da innesto su SR 30 a Cheillon</i>	F - strade locali	<i>Interventi manutentivi con adeguamenti puntuali della sezione;</i>
Comune di Valpelline	<i>Strada Frissonière</i>	<i>Da innesto su SR 30 a Frissonière</i>	F - strade locali	<i>Riqualificazione con adeguamento della sezione a m. 5.00;</i>
Comune di Valpelline	<i>Strada Plan Coudrey</i>	<i>Da innesto su SR 30 a Plan Coudrey</i>	F - strade locali	<i>Interventi manutentivi;</i>
Comune di Valpelline	<i>Strada Lavod</i>	<i>Da innesto su SR 28 in loc. Chez Cailleur a innesto su SR 28 a est di Lavod e connesse.</i>	F - strade locali	<i>Riqualificazione dei sedimi con adeguamenti puntuali della sezione; riqualificazione innesti su SR 28.</i>
Comune di Valpelline	<i>Accesso Chozod Lavod</i>	<i>Da innesto su SR 28 a fondi agricoli a valle di Chozod</i>	F - strade locali	<i>Riqualificazione dell'accesso agricolo e alla frazione, larghezza 4.50 m.</i>

3. Le nuove strade comunali, o gli adeguamenti di tronchi stradali esistenti, devono essere progettati e costruiti secondo quanto disposto dalle norme applicabili⁹⁴, fatte salve le deroghe ammesse⁹⁵. Deve inoltre essere previsto un sistema efficace di raccolta e smaltimento delle acque superficiali e drenate.
4. Si definiscono strade private di accesso le strade che collegano una strada pubblica a uno o più lotti edificati o edificabili.

⁹⁴ Decreto 5 novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"

⁹⁵ D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, art. 13, comma 2

5. Le strade private di accesso a strutture con destinazioni residenziali, commerciali, produttive o di servizio devono possedere i requisiti seguenti, stabiliti in sede di concessione edilizia su proposta progettuale motivata, in relazione al volume e qualità del traffico atteso e alla sicurezza per la circolazione:
- a) carreggiata veicolare con corsie adeguate al volume del traffico e alle esigenze di sicurezza e scorrevolezza e sezione della carreggiata⁹⁶ non inferiore a m 3,00;
 - b) andamento piano - altimetrico adeguato al contesto di riferimento al suolo con pendenze adeguate al volume e tipologia del traffico;
 - c) raccordi orizzontali e verticali idonei a garantire la visibilità durante l'innesto sulla strada pubblica;
 - d) sistema di raccolta delle acque con cunette e adduzione delle stesse in scarichi naturali qualora la qualità delle acque sia compatibile con la qualità del corpo idrico recettore e che comunque non ne peggiori le caratteristiche di qualità;
 - e) eventuale illuminazione con elementi concordati col Comune;
 - f) immissione in una strada pubblica: l'immissione dovrà essere preceduta con un tratto in piano asfaltato di almeno 4.00 m.;
 - g) dove necessario potranno essere previsti eventuali marciapiedi strutturati e dimensionati ai sensi della normativa sulle barriere architettoniche;
 - h) pavimentazione adeguate all'uso e alla tipologia della strada e al contesto ambientale di riferimento;
 - i) ringhiere, cunette, attraversamenti, incroci di dimensioni e qualità atte a soddisfare le normative e le esigenze di funzionalità e sicurezza. e adeguate al contesto ambientale di riferimento.
6. Si definiscono strade private funzionali alle attività agro-silvo-pastorali quelle che hanno origine da strada pubblica o da altra strada privata e danno accesso a uno o più fondi agricoli. Tali strade dovranno essere dotate di un sistema efficace di raccolta delle acque. Le scarpate dovranno essere inerbite e di pendenza compatibile con la natura e coerenza del terreno stabilite dalla perizia geologica.
7. Per le strade di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 opera la disciplina delle NAPTP, art. 21, commi 1 e 2.
8. Con riferimento alle strade comunali o vicinali carrabili e alle strade pedonali⁹⁷ e percorsi ciclabili pubblici individuati nella: *Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*, al fine della salvaguardia dei percorsi medesimi, dovranno essere utilizzati, nelle operazioni di manutenzione straordinaria e ordinaria, materiali lapidei per le pavimentazioni e muri di sostegno in pietra attinenti per tipologia e sistemi costruttivi a quelli presenti nell'area d'intervento.

⁹⁶ come definita dal Codice della strada

⁹⁷ Le strade pedonali ricomprendono i sentieri di cui alle NAPTP, art. 37, comma 5, e quelli eventualmente individuati per iniziativa del Comune

9. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, alle strade regionali, comunali e vicinali si applicano le disposizioni seguenti relativamente alle distanze da mantenere dall'asse stradale:

strade	entro gli insediamenti previsti dal PRG⁹⁸	fuori dagli insediamenti previsti dal PRG⁹⁹	fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG¹⁰⁰
C. strade extraurbane secondarie (strada regionale)	m. 7.50 per strade <= m. 5.00 m. 9.00 per strade >m. 5 < m. 8.00 m. 15.00 per strade > m. 8.00	m 14,00 per strade <= m 8,00 m 27,50 per strade > m 8,00 ¹⁰¹	m. 7.50 per strade <= m. 5.00 m. 9.00 per strade >m. 5 < m. 8.00 m. 15.00 per strade > m. 8.00
E. strade urbane di quartiere (regionali, comunali)	m. 7.50 per strade <= m. 5.00 m. 9.00 per strade >m. 5 < m. 8.00 m. 15.00 per strade > m. 8.00	m 14,00 per strade <= m 8,00 m 27,50 per strade > m 8,00	m. 7.50 per strade <= m. 5.00 m. 9.00 per strade >m. 5 < m. 8.00 m. 15.00 per strade > m. 8.00
F. strade locali (regionali, comunali, vicinali)	m. 7.50 per strade <= m. 5.00 m. 9.00 per strade >m. 5 < m. 8.00 m. 15.00 per strade > m. 8.00	m 14,00 per strade <= m 8,00 m 27,50 per strade > m 8,00 ¹⁰²	m. 7.50 per strade <= m. 5.00 m. 9.00 per strade >m. 5 < m. 8.00 m. 15.00 per strade > m. 8.00

10. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, nel caso di fabbricati agricoli o di interesse generale ubicati nelle sottozone di tipo E, possono fruire delle disposizioni di deroga ai sensi di legge¹⁰³.
11. Nelle sottozone di tipo A e E, pur in assenza di strumenti attuativi, nella ricostruzione di edifici può essere mantenuta la distanza in atto dalle strade. Le nuove costruzioni, per le zone A, dovranno distare dal confine con la strada di 3.00 m. E' ammesso l'accostamento alla strada per quelle costruzioni a valle della strada stessa, realizzate con un solaio, più basso del piano stradale, con portata minima di 3.000 kg/mq. In caso nuove costruzioni che presentino un accesso veicolare perpendicolare e a monte della strada, tale accesso dovrà distare 3.00 m. dal confine stradale.
12. Le distanze minime da rispettare nella esecuzione di scavi, nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, nell'impiantare alberi, siepi e

⁹⁸ Ir 6 aprile 1998, n. 11 art. 99; Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I

⁹⁹ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I

¹⁰⁰ nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi

¹⁰¹ distanza misurata dall'asse della carreggiata, Ir 11/98, art. 99, comma 1, lettera b), comma 2

¹⁰² distanza misurata dall'asse della carreggiata, Ir 11/98, art. 99, comma 1, lettera b), comma 2

¹⁰³ Ir 6 aprile 1998, n. 11 art. 99, comma 3 e comma 3bis

simili, lateralmente alle strade, in funzione della avvenuta classificazione delle strade, sono stabilite ai sensi del nuovo codice della strada e relativo regolamento¹⁰⁴.

13. Le distanze minime da rispettare nelle curve fuori dai centri abitati in funzione della avvenuta classificazione delle strade sono definite dal nuovo codice della strada e relativo regolamento¹⁰⁵.
14. Nelle fasce di rispetto stradale è ammessa la realizzazione, oltre a quelle ammesse dalla l.r. 11/98, di strutture e infrastrutture che per la loro natura sono connesse con la strada o con la viabilità quali ad esempio, stazioni di servizio, punti di fermata degli autobus, punti di raccolta dei rifiuti, strutture relative alla sicurezza o all'isolamento acustico, corpi illuminanti, aste per l'irrigazione; non sono ammesse strutture che abbiano carattere di irreversibilità e che pertanto condizionino un futuro allargamento della strada comunale.
15. La distanza minima da osservare nell'edificazione in fregio alle strade comunali (o vicinali) pedonali, è fissata in metri 5.00 da misurarsi dall'asse della strade stesse. Tale disposizione non si applica all'interno delle sottozone di tipo A.

Art. 34 (Oleodotto, gasdotto, acquedotto)

1. Nella "Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica" sono indicate le condotte principali dell'acquedotto.
2. Gli interventi di qualsiasi natura interferenti con le condotte di cui al comma 1 ed eventuali modifiche al loro tracciato sono autorizzati dal soggetto proprietario e segnalati al soggetto gestore. Gli interventi di scavo in adiacenza alle condotte dovranno essere preventivamente segnalati al soggetto gestore.
3. La dismissione di condotte o di infrastrutture o di parti di esse, comporta la riqualificazione ambientale del territorio interessato a carico dell'ente proprietario o gestore.

¹⁰⁴ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5.

¹⁰⁵ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5.

Art. 35 (Smaltimento dei rifiuti)

1. Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali tossico-nocivi¹⁰⁶ è attuato secondo le modalità previste dal piano regionale di smaltimento dei rifiuti¹⁰⁷, dal piano comunitario per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, dal regolamento comunale¹⁰⁸.
2. Le aree necessarie ad individuare i centri di raccolta comunale o i centri specializzati (ecostazioni o stazioni ecologiche) sono individuate nella Carta degli elementi e degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica.
3. Le aree di cui al comma 2 devono presentare fasce di rispetto ai sensi di legge¹⁰⁹ caratterizzate dall'impianto di essenze arboree o di altre misure di mitigazione paesaggistico-ambientale da precisare in sede di progetto di ciascuna area.

¹⁰⁶ NAPTP, art. 22, commi 5, 6 e 7; deliberazione n. 3118/XII del 15/4/2003; l.r. 31/2007

¹⁰⁷ D.legvo 5 febbraio 1997 n. 22; parte IV del d.lgs 152/2006; l.r. 31/2007

¹⁰⁸ D. Leg.vo 5 maggio 1997, n. 22, art. 21

¹⁰⁹ l.r. 6 aprile 1998 n. 11, art. 43, comma 3, lettera b).

Art. 36 (Industria e artigianato)

1. La disciplina urbanistico-edilizia relativa all'industria e artigianato è dettata all'art. 48 "Sottozone di tipo D", qualora vengano istituite in successive varianti.
2. Per l'artigianato ammesso nelle sottozone di tipo B e C si applicano le disposizioni urbanistiche ed edilizie di cui agli articoli 46 (sottozone di tipo B) e 47 (sottozone di tipo C) riguardanti le altre destinazioni d'uso ammesse nelle sottozone medesime.
3. Per usi ed attività produttive artigianali o industriali non collocabili in contesti abitativi in quanto incompatibili ambientalmente si intendono quelli che producono:
 - a) impatto paesaggistico rilevante;
 - b) inquinamento acustico, dell'aria ed in generale ambientale;
 - c) livelli di sicurezza modesti.
4. L'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" - RIR costituisce parte integrante e sostanziale dello strumento urbanistico¹¹⁰ e contiene quanto previsto al punto 3.1. dell'allegato al D.M. 9 maggio 2001.¹¹¹
5. La disciplina urbanistico-edilizia relativa agli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, e agli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, è dettata dal D.M. 9 maggio 2001 e relativi allegati nonché dal RIR¹¹².

¹¹⁰ D.M. 9 maggio 2001 di attuazione dell'art. 14 del D. Leg.vo 334/99, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 giugno 2001, n. 138, Allegato, punto 3.1.

¹¹¹ D.M. 9 maggio 2001 di attuazione dell'art. 14 del D. Leg.vo 334/99, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 giugno 2001, n. 138, S.O.

¹¹² D.M. 9 maggio 2001 di attuazione dell'art. 14 del D. Leg.vo 334/99, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 giugno 2001, n. 138, S.O.

Art. 37 (Siti e impianti di radiotelecomunicazione)

1. La disciplina urbanistico edilizia relativa alla localizzazione, costruzione e modificazione dei siti attrezzati e delle postazioni per le stazioni radioelettriche di radiotelecomunicazione è disposta dal piano previsto dalla legge¹¹³.
2. Le stazioni radioelettriche di radiotelecomunicazioni previste negli appositi progetti di rete¹¹⁴, le postazioni e le altre strutture sono autorizzabili con le procedure previste dalla specifica legge di settore¹¹⁵ nelle apposite sottozone previste dal PRGC o nelle altre sottozone ove ammesso nelle norme relative alle sottozone.
3. Per i casi di motivata necessità, le stazioni radioelettriche¹¹⁶ e le altre strutture¹¹⁷ di radiotelecomunicazioni possono inoltre fruire delle procedure di deroga di cui all'art. 88 della LR 11/98.

¹¹³ L.r. 11/98 art. 32 comma 4

¹¹⁴ L.r. 04/11/2005, n. 25, *Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radio telecomunicazione. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 98 n. 11*

¹¹⁵ L.r. 25/2005

¹¹⁶ L.r. 25/2005 art. 2, comma 1, lettera b)

¹¹⁷ L.r. 25/2005 art. 2, comma 1, lettera h)

4. Nelle more di approvazione del completamento del piano di interesse generale dei siti di radiotelecomunicazione su tutto il territorio comunale, sono ammessi i seguenti interventi:

a) Installazione di nuove stazioni radioelettriche anche se non coerenti con le destinazioni di zona del P.R.G. così come previsto dal comma 5, art. 11, della L.R. 25/2005, previo parere favorevole dell'A.R.P.A. in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente, nonché postazioni e altre strutture, qualora:

- Necessarie a rispondere a specifiche esigenze di localizzazione territoriale o per i casi di motivata necessità;
- Tecnicamente non localizzabili all'interno dei siti attrezzati individuati dai piani previsti ai sensi di legge;¹¹⁸
- Tecnicamente non localizzabili su postazioni esistenti;
- Funzionali ad attività coerenti con le destinazioni d'uso ammesse dal PRG quali: impianti di risalita, uffici, imprese, ecc.;
- Funzionalmente collegati ad esigenze specifiche di copertura locale;
- Collegate a specifiche esigenze di localizzazione territoriale nel caso di impianti di reti di telecontrollo e comando.

In questi casi le stazioni radioelettriche e le altre strutture dovranno essere realizzate prioritariamente su strutture ed edifici pubblici esistenti.

b) Per le stazioni radioelettriche esistenti e le postazioni esistenti risultanti dai progetti di rete approvati agli operatori sono ammessi i seguenti interventi:

La manutenzione ordinaria e straordinaria e l'installazione di stazioni radioelettriche per il potenziamento della postazione esistente, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente;

La manutenzione ordinaria e straordinaria, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, gli interventi di demolizione e potenziamento delle altre strutture che compongono la postazione esistente.

5. Gli interventi ammessi sulle postazioni non potranno, in ogni caso, comportare una trasformazione edilizio-urbanistica tale da configurare la creazione di un sito attrezzato come definito dalle disposizioni vigenti¹¹⁹.

6. Nelle more di approvazione del completamento del piano di interesse generale dei siti di radiotelecomunicazione su tutto il territorio comunale, le tipologie costruttive delle postazioni e delle altre strutture sono le seguenti:

a) Gli elementi strutturali metallici dovranno essere opachi e non riflettenti.

b) Le postazioni e le altre strutture dovranno essere inserite nel paesaggio circostante, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed

¹¹⁸ L.r. 25/2005, art. 32, comma 4.

¹¹⁹ L.r. 25/2005, art. 2

ambientale del contesto. Tale valutazione, negli ambiti non soggetti al parere vincolante della struttura competente in materia di tutela del paesaggio e dei beni architettonici, sarà espressa dalla commissione edilizia comunale.

Art. 38 (Cimitero comunale)

1. Nelle “Carta degli elementi e degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” è indicato il perimetro dell’impianto cimiteriale; si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia ¹²⁰ ¹²¹ fatte salve le limitazioni imposte dalla vigente legislazione in materia di risorse idriche¹²² .

¹²⁰ RD 24 luglio 1934, n. 1265. Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. Art. 338, più volte modificato e da ultimo dal collegato infrastrutture di cui alla legge 166 del 1 agosto 2002, art. 28.

¹²¹ D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 . Approvazione del regolamento di polizia mortuaria, da art. 54 a art. 73 e art. 78.

¹²² D.leg.vo 11 maggio 1999, n. 152 – art. 21; D.Lgs. 152/2006, art. 94.

Art. 39 (Aree sportive e altre attrezzature turistiche)

1. Per le attività ricreative e sportive in ambiente naturale ¹²³, si applicano le disposizioni seguenti: sono ammesse le attività di rafting, canoa o assimilati, pesca sportiva, connessi con la presenza del torrente, lungo tutto il corso del Buthier e del Buthier di Ollomont che interessa il territorio comunale; le aree e le infrastrutture di attestamento di tali attività dovranno essere concentrate nei pressi dell'area sportiva dei campi di giochi tradizionali.
2. L'insediamento delle attività ricreative e sportive di cui al comma 1 dovrà essere coerente con quanto disposto dall'art. 49 del PTA.

¹²³ NAPTP, art. 29, comma 13

Per le altre attività ricreative e sportive in ambiente naturale, fatte salve diverse, motivate indicazioni espresse dai programmi di sviluppo turistico, sono da osservare i seguenti indirizzi:

- a) *le attrezzature e i servizi per il rafting, la canoa e le altre attività connesse alla fascia fluviale devono essere previsti nel PRG o in appositi piani riguardanti l'utilizzo complessivo della fascia fluviale stessa;*
- b) *le attrezzature e i servizi per equitazione e mountain-bike devono essere previsti nel PRG, contenendo al minimo le interferenze con i percorsi dell'escursionismo a piedi nei periodi di alta affluenza, e favorendo attrezzature proprie, su strade interpoderali o su altri tracciati di sufficiente sezione;*
- c) *la pratica del motocross e l'impiego della motoslitte sono vietati; eccezioni a tale regola potranno essere contemplate dal PRG solo in apposite piste permanenti, il cui studio di impatto ambientale sia esteso a tutto l'ambito potenzialmente influenzato dai livelli di attività previsti; la pratica dell'eliski rimane disciplinata dalla legge 4 marzo 1988, n. 15;*
- d) *per la navigazione aerea senza motore non è consentito l'atterraggio in centri abitati o sulle piste di sci, eccezion fatta per gli appositi siti attrezzati individuati dai programmi di sviluppo o dai PRG;*
 - e) *per il free climbing e l'arrampicata sportiva in zone particolarmente frequentate devono essere attrezzati i punti di accesso con servizi e parcheggi dimensionati per un'utenza pari a circa un posto auto per ogni itinerario di arrampicata; tali attrezzature sono da ricavarsi principalmente presso gli abitati più vicini, quando disponibili a meno di trenta minuti di marcia o in apposite, piccole aree attrezzate ai margini della sede stradale e da questa schermate;*
- f) *gli impianti per il salto con gli sci, il bob e le altre discipline sportive invernali sono assimilati alle attrezzature per l'esercizio dello sport;*
- g) *gli impianti per lo svolgimento della disciplina sportiva del golf devono assicurare, nella massima misura possibile, la conservazione dei segni del sistema agricolo tradizionale e evitare effetti di inquinamento connessi alle tecniche di mantenimento del tappeto erboso; le strutture di servizio, ove non localizzabili negli abitati vicini, devono essere ubicati e dimensionati in modo da contenere l'impatto sul paesaggio;*
- h) *gli impianti per lo sci estivo devono essere previsti nel PRG, valutati sulla base di uno studio di impatto ambientale esteso a tutto l'ambito potenzialmente interessato dall'attività prevista e disciplinati da apposita regolamentazione regionale.*

Capo III- Tutela e valorizzazione naturalistica

Art. 40 (Siti e beni di specifico interesse naturalistico)

1. I siti ed i beni di specifico interesse naturalistico¹²⁴ sono rappresentati nella “Carta di analisi dei valori naturalistici”; si applicano le disposizioni cogenti di cui alle NAPTP, art. 38, comma 4, ¹²⁵
2. Nelle tavole prescrittive *P3 – Tavole di tutela e valorizzazione naturalistica*, sono indicati i seguenti siti di interesse naturalistico di cui ai punti a) e b) del precedente art. 40 comma 3:
 - GM1) area di interesse geomorfologico: “circo glaciale di Comba Brison, apparato morenico e rock glaciers”;
 - GM2) area di interesse geomorfologico “circo glaciale e lago Arpisson”,
 - FV1) area di interesse floristico e vegetazionale tra Frissonière e Les Arsines “praterie steppiche e pinete”,
 - FV2) area di interesse floristico e vegetazionale zona Les Arsines “praterie aride abbandonate”;
 - FV3) area di interesse floristico e vegetazionale zona Plan Coudray “praterie aride abbandonate”;
 - FV4) area di interesse floristico e vegetazionale zona Semon “praterie steppiche”,
 - FV5) area di interesse floristico e vegetazionale zona a monte di Thoules “rupi e praterie steppiche”
3. Ai siti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all’art. 38 comma 4 delle NAPTP

¹²⁴ NAPTP, art. 38 commi 1, 2 e appendici 3 alla relazione.

1. Sono oggetto di conservazione i siti d’interesse naturalistico comunitario o nazionale indicati dal PTP.

2. Sono altresì oggetto di conservazione le strutture geologiche, i siti d’interesse mine-ralogico, petrografico, geomorfologico, le sorgenti minerali, le stazioni floristiche, gli ambiti vegetazionali e le zone umide, indicati dal PTP. Gli strumenti urbanistici possono integrare tali beni naturalistici nonché i siti di cui al comma 1.

3. Sono parimenti oggetto di conservazione, ancorché non esplicitamente indicati dal PTP, ma oggettivamente riconoscibili sul terreno, i ghiacciai, i depositi morenici delle pulsazioni glaciali, le cascate permanenti e le grotte.

¹²⁵ 4. Nelle aree interessate dai beni naturalistici di cui ai commi 1, 2 e 3, è vietata ogni nuova edificazione ed ogni trasformazione del territorio, comprese quelle comportanti rimodellamenti del suolo, alterazioni del reticolo idrografico, depositi anche transitori di materiali, discariche o impianti depuratori. Sono consentiti gli interventi necessari alla conservazione e al recupero delle aree di cui al presente comma, nonché al miglioramento della fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree medesime. Sono altresì consentiti, con provvedimento adeguatamente motivato, gli interventi necessari per garantire la sicurezza idrogeologica degli insediamenti e delle infrastrutture; le piste forestali indispensabili alla gestione dei boschi; le opere infrastrutturali di interesse generale; gli interventi rivolti alla manutenzione ed adeguamento delle infrastrutture ed attività eventualmente in atto, limitatamente all’escursionismo, alpinismo e sci alpino e nordico.

4. Nel comune di Valpeline non sono presenti beni di specifico interesse naturalistico.

Art. 41 (Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica)

1. Nella “Carta di analisi dei valori naturalistici” sono rappresentati **126**, i parchi, le riserve e le aree di valorizzazione naturalistica:
 - a) Non presenti

Art. 42 (Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale e altri siti e beni di specifico interesse naturalistico)

1. Nella “Carta di analisi dei valori naturalistici” sono indicati¹²⁷ i siti di importanza comunitaria (SIC), nazionale (SIN) e regionale (SIR) e le zone di protezione speciale (ZPS), che ricomprendono in tutto od in parte le aree di cui all’art. 41:
 - a) Non presenti

¹²⁷ ai sensi delle Deliberazioni della Giunta regionale 1460/2002 e 3361/2002.

Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità

Art. 43 (Suddivisione del territorio in sottozone)

1. Le zone territoriali di cui alla l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 22, comma 1 sono ripartite, ai sensi della delibera di Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 421, e rappresentate nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità” del PRG”, nelle seguenti sottozone:

di tipo A (*elenco delle sottozone A presenti, relativa denominazione e superficie*)

Sottozone A	Località	Superficie territoriale [m ²]
Ac*01	Ville	41.132
Ae01	Chez les Chuc	8.408
Ae*02	Arliod	2.423
Ae03	Cheillon	4.667
Ae04	Frissonnière Dessous	4.466
Ae*05	Frissonnière Dessus	3.445
Ae*06	La Cleyva	7.850
Ae07	Les Ansermin	860
Ae*08	Chez Cailleur	3.076
Ae09	Chosod	6.542
Ae*10	Semon	8.804
Ae*11	Lavod	14.360
Ae*12	Toules Dessous	2.280
Ae*13	Toules Dessus	6.518
Af*01	Impianto lavorazione del rame	3.062
Af*02	La Fabrique	6.611
Af*03	Chez les Bovet	3.409
Af*04	Le Cumet	6.824
Af*05	Soverou	955
Af06	Les Prailles	1.640
Af07	Les Gontés	1.294
Af08	Le Berioz	2.186
Af*09	Montcorvé	2.266

a) di tipo B (elenco delle sottozone B presenti, relativa denominazione e superficie)

Sottozone Ba	Località	Superficie territoriale [m ²]
Ba*01	Les Fabriques	3.966
Ba02	Capoluogo	17.793
Ba*03	Capoluogo	5.170
Ba*04	Chez les Bovet	17.290
Ba*05	Le Cumet	soppressa
Ba*06	Soverau	12.178
Ba07	Capoluogo	1.246
Ba08	Capoluogo	6.025
Ba09	Les Prailles	1.658
Ba10	Les Prailles	4.866
Ba11	Les Prailles	soppressa
Ba*12	Vignettes	19.935
Ba13	Cheillon	7.532
Ba14	Plan Coudrey	2.272
Ba*15	La Cleyvaz	1.000
Ba16	La Cleyvaz	1.881
Ba*17	La Cleyvaz	3.806
Ba18	Les Ansermins	4.558
Ba19	Les Gontés	1.400
Ba20	Chez Cailleur	7.210
Ba21	Chosod	13.579
Ba22	Semon	2.754
Ba*23	Semon	4.006
Ba24	Capoluogo	697
Ba25	Les Ansermin	1.141
Ba26	Les Ansermin	2.805
Ba27	Cheillon	704
Ba05	Cheillon	3.213

Sottozone Bb	Località	Superficie territoriale [m²]
Bb01	Les Prailles	10.433
Bb02	Chez Les Bovet	9.360

Sottozona Bd	Località	Superficie territoriale [m²]
Bd01	Chosod	19.248
Bd02	La Cleyvaz	9.084
Bd03	Les Prailles	16.562

Sottozone Be	Località	Superficie territoriale [m²]
Be*01	Caseificio	5.516
Be02	Les Prailles	soppressa

b) di tipo C

Sottozona C	Località	Superficie territoriale [m²]
Ce*01	Envers	soppressa
Ce*01 (rinumerata per soppressione sottozona precedente)	Crousaz	15.168*

*a seguito osservazioni e approvazione ambiti inedificabili

c) di tipo E – (elenco delle sottozone E presenti e relativa denominazione)

Sottozone E	Località	Superficie territoriale [m²]
Ea1	Pointe Fiorio	179898
Eb1	Les Grangettes	43421
Eb2	Les Planes	18460
Eb3	Ronc	19407
Eb4	Le Chantel des Meyes	33882
Eb5	Le Verney Arpisson	137091
Eb6	La Nouvaz	201611
Eb7	Fouillou	49827
Eb8	Curtellet	7240
Eb9	Verdzignolaz-Arpeyssau	260251
Eb10	La Glier	128880
Eb11	Comba Reinard	22233
Eb12	Chez Les Villes, Bas Breson	36163
Eb13	L'Epetail - Les Grangeasses	117877
Eb14	Le jon	49938
Eb15	Breson-Plan Meulet	260921
Ec1	Buthier-Chanodaz	33661
Ec2	Ruine noire – Couta d'Arliod	659409
Ec3	Deposito Fontine	4546
Ec4	Ruine Noire – Couta d'Arliod	64283
Ec5	Frissoniere Dessous	8928
Ec6	Frissoniere Dessous	4240
Ec7	Plan Coudrey	9020
Ec8	Cheillon – La Cleyva	6452
Ec9	Plan Coudrey	105997
Ec10	versante Breson	3981236

Ec11	L'Epetail	12576
Ec*12	Lavod	1554
Ec13	Lavod	5323
Ec*14	Chamagnod	244740
Ec15	Buthier – Les Preles	15295
Ec*16	Champette – Crousaz	48268
Ec17	Buthier	32457
Ec*18	Lavod	13283
Ec19	Plan de La Ressa	23919
Ec20	centrale	14911
Ec21	Buthier – Chez Les Bovet	7604
Ec22	versante Arpisson	9228221
Ec23	Becca de Novailloz	70868
Ec24	La Nouvaz	12525
Ec25	Fouillou Est	74193
Ec26	Fouillou Ovest	13275
Ec27	Arpisson Ovest	11812
Ec28	La Crousaz	17739
Ed1	centralina La Forge	6451
Ed2	centrale Valpelline	59908
Ed3	presa centrale Valpelline	19554
Ed4	discarica inerti	15320
Ed*5	condotte CVA	3045
Ed6	discarica inerti Crousaz	15593
Ed*7	condotte CVA	42816
Ed*8	Les Arsine	918
Ed9	La Crousaz	12350
Ef1	Frissoniere – Dailley	89414
Ef2	Dailley	24910
Ef3	Les Arsines – Les Gay	37520
Ef4	Plan Coudray	17482

Ef*5	Semon	41193
Ef*6	Toules – Chamagnod	206607
Ef7	Comba de Breson	3218439
Ef8	Becca di Viou – Pointe Henry	8089151
Ef9	Becca Morion	737495
Ef10		260921
Ef11	Les Arsines – Les Gay	
Ef12	Les Arsines – Les Gay	
Eg1	Chanodaz	38214
Eg2	La Fabrique – Chez-Les-Chuc – Arliod – Souverou	196567
Eg3	strada di Doues	8309
Eg4	Souverou – Le Cumet	19075
Eg5	Le Cumet – La Forge	soppressa
Eg6	Cimitero	26953
Eg7	Chez Les Bovet – Les Prailles	52930
Eg8	La Fabrique – Les Prailles	68366
Eg9	Les Prailles	10921
Eg10	Les Ansermin	8132
Eg11	Cheillon – Plan Coudrey – La Cleyva	161640
Eg12	Frissoniere-Dessous	45655
Eg13	Frissoniere-Dessus	33205
Eg14	Frissoniere-Dessus	11812
Eg15	sopra La Cleyva	47103
Eg16	Chez-Cailleur	33214
Eg17	sopra Chez-Cailleur	13484
Eg18	Semon	24672
Eg19	Chez Cailleur – Le Chosod	1571
Eg20	Le Chosod	92024
Eg21	presa Centrale	25503
Eg22	sotto Les Ronceas	11787
Eg23	Les Ronceas	21725
Eg24	ponte Buthier	25728
Eg*25	Semon-Lavod	32513

Eg26	Lavod – Le Berioz – Thoules	77441
Eg27	sopra Le Berioz	14112
Eg*28	Toules Dessous	8395
Eg*29	Toules	14991
Eg*30	Le Berioz – Toules Dessus	79228
Eg31	Mont-Corvé – Champette	277012
Eg*32	di fronte a Crousaz	6725
Eg*33	di fronte a Crousaz	12151
Eg*34	Crousaz	58618
Eg35	Les Preles	32125
Eg36	Les Preles	51237
Eg37	Les Vesey	31052
Eg38	Vergignolettaz – Chez Savin	108483
Eg39	Le Chosod	18908
Eg40	Le Chosod	44408
Eh01	Les Prailles	5933
Eh02	Les Prailles	8387
Ei1	Frissoniere-Dessus	8189
Ei2	Vergignolettaz	6362
Ei3	Chez-Savin	2010
Ei*4	Les Preles	3640
Ei*5	Les Vesey	1290
Ei*6	-	3753
Ei7	Chez-Cailleur	2042
Ei8	Souverou	4326
Ei09	Les Cumet	991

d) di tipo F – (elenco delle sottozone F presenti, relativa denominazione e superficie)

Sottozone F	Località	Superficie territoriale [m²]
Fb*01	Les Fabriques	5537
Fb02	Capoluogo	2258
Fb03	Area manifestazioni	5955
Fb04	Capoluogo	11779
Fb05	Ville	3198
Fb*06	Ville	1296
Fb07	Municipio	5636
Fb08	Prazvillair	7295
Fb*09	Sport popolari	100577
Fb*10	Sport popolari	51972

Art. 44 (Sottozone di tipo “A”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate¹²⁸ le sottozone di tipo A, ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi.
2. In assenza di strumento attuativo di cui all’art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A, si applicano le disposizioni di cui all’art. 52, comma 4, della lr 11/1998 e smi, nonché:
 - a) relativamente agli interventi di ampliamento, ivi comprese le sopraelevazioni di edifici pubblici o di interesse generale¹²⁹, la densità fondiaria massima (Imax) e l’altezza massima (Hmax) esistenti nella sottozona di riferimento, sono incrementabili in misura non superiore al 10%; gli interventi ammessi in tal senso sono esclusivamente quelli elencati dal comma 4 di cui all’art. 52 della l.r. 11/98, così come meglio dettagliati e sintetizzati dal comma 2 del capitolo I di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 2515 del 26 luglio 1999.
 - b) I ruderi o fabbricati diroccati sono recuperabili in presenza di una idonea documentazione che dimostri la consistenza delle preesistenze;
 - c) le distanze minime tra i fabbricati nelle diverse sottozone non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale; eventuali interventi di nuova costruzione/ampliamento devono rispettare la distanza minima definita dal Codice Civile (3,00 m.)
 - d) le distanze minime dei fabbricati dal confine non possono essere inferiori a quelle in atto;
 - e) le infrastrutture ed i servizi, di cui alla lr 11/1998 e smi, art. 52, comma 4, lettera a), devono sfruttare dislivelli di terreno preesistenti e ridurre al minimo la creazione di rampe e muri, le autorimesse interrate devono inoltre costituire pertinenza di singole unità immobiliari¹³⁰.
3. Nelle sottozone di tipo A sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso ed è sempre ammesso il cambio d’uso in favore degli usi di cui alle lettere b,c,d,e,f,g,h,i:
 - a) Art. 10 comma 3, lettera g): attività agricole con relativi servizi e abitazioni ...: limitatamente al mantenimento di tale destinazione in atto
 - b) Art. 10 comma 5: abitazione permanente o principale;

¹²⁸ NAPTP , art. 36, commi 2, 3,

¹²⁹ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI

¹³⁰ L. 24 marzo 1989, n. 122, art. 9, comma 1.

- c) Art. 10 comma 6: abitazione temporanea;
 - d) Art. 10 comma 7, lettera a): usi e attività produttive artigianali di interesse locale;
 - e) Art. 10 comma 8, usi e attività commerciali;
 - f) Art. 10 comma 9, lettera a): alberghi;
 - g) Art. 10 comma 9 lettera g): esercizi di affittacamere;
 - h) Art. 10 comma 9 lettera j) attività di ristorazione compresi bar;
 - i) Art. 10 comma 9, lettera l): case appartamenti vacanza
 - j) Art. 10, comma 5, lettera c): uffici ed agenzie
4. Titoli abilitativi: gli interventi nelle sottozone sono assentibili con Concessione edilizia (Ced) o Denuncia di Inizio Attività (DIA) a seconda della tipologia di intervento ai sensi della lr 11/98;
5. Le tipologia di intervento ammesse sono funzionali alla classificazione degli edifici di cui all'art.45. La manutenzione ordinaria è sempre ammessa.
- a) Edifici monumento: manutenzione straordinaria, restauro;
 - b) Edifici documento: manutenzione straordinaria, restauro;
 - c) Edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale: manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo;
 - d) Edifici diroccati: manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione;
 - e) Edifici inseriti nell'ambiente: manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione;
 - f) Edifici in contrasto con l'ambiente: manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione;
 - g) Basso fabbricato inserito nell'ambiente: manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione;
 - h) Altri bassi fabbricati: manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione;
 - i) Sono sempre ammessi, con esclusione per gli edifici monumento e documento, gli interventi di cui all'art. 8, comma 1 lettera a) punti 5 e 6;
 - j) E' ammessa la nuova costruzione di autorimesse, esclusivamente al servizio delle abitazioni localizzate nella sottozona A di riferimento, a condizione che siano inserite nel sottosuolo senza che ciò determini modifiche alla morfologia esistente e che sia risistemato il piano del terreno naturale superiore a verde con riporto di terra vegetale di almeno 40 cm.

- k) E' ammessa la realizzazione in interrato di nuovi locali di servizio alle abitazioni principali a condizione che siano dimensionate per le unità abitative alle quali sono connesse, che siano sul perimetro dei fabbricati principali e che abbiano accesso dall'interno degli stessi e che siano inserite nel sottosuolo senza che ciò determini modifiche alla morfologia esistente delle aree interessate.
 - l) L'esecuzione di interventi di demolizione parziale o totale, con esclusione di quegli edifici classificati monumento o documento nonché di quelli classificati di pregio storico, culturale, architettonico od ambientale, solo nei casi in cui ciò sia necessario per dare esecuzione a opere dirette a migliorare la funzionalità di infrastrutture pubbliche. Nei casi di demolizione parziale, la parte di edificio residua può essere oggetto di interventi di ristrutturazione o , qualora si tratti di fabbricato diroccato, di interventi di ripristino.
6. In assenza di PUD, le aree libere delle sottozone di tipo A sono inedificabili. Sono ammessi interventi di inserimento di piccole strutture pertinenziali che dovranno essere realizzate nel rispetto della legislazione vigente in materia.
 7. Negli interventi di sistemazione delle aree pertinenziali esterne non sono ammesse pavimentazione in massetti di cls o in asfalto; devono essere preferibilmente utilizzate pavimentazione a capacità drenante
 8. All'interno della zona Ac1 – Ville – è individuato un ambito, identificato con la sigla Lm2, nel quale l'attuazione è demandata all'approvazione di un PUD; in assenza del PUD sono ammessi interventi di manutenzione, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (qualora la classificazione degli edifici lo consenta). Il PUD potrà prevedere modifiche alla viabilità e interventi precisati nel successivo comma 9.

9. Gli strumenti attuativi – PUD - , ammessi per tutte le sottozone di tipo A, fatte salve le misure delle fasce di rispetto, definiscono:
- a) relativamente agli interventi di nuova costruzione:
 - 1) densità massima (Ie) in misura non superiore a quella media (Im) della sottozona considerata, tenuto conto dell'appartenenza dell'agglomerato ad una delle classi di complessità individuate ai sensi delle NAPTP, art. 36, comma 10¹³¹;
 - 2) le altezze massime, le distanze minime dai confini e tra i fabbricati
 - b) relativamente agli interventi di ampliamento ammessi:
 - 1) la densità fondiaria massima (Ie) in relazione al valore culturale degli edifici, quale risulta dalla relativa classificazione, comunque non superiore a quella massima in atto nella sottozona considerata;
 - 2) le altezze massime, le distanze minime tra i fabbricati,
 - c) relativamente ai volumi pertinenziali: gli usi, le tipologie costruttive, i limiti dimensionali e i rapporti con il contesto.
10. In assenza di PUD la densità fondiaria massima è quella esistente. Ai fini della determinazione delle densità fondiarie, delle superfici lorde, di quelle utili, della insediabilità, vengono computati, oltre ai piani esistenti, i piani virtuali realizzabili nei volumi esistenti nel rispetto delle disposizioni in materia di altezze interne minime utili dei locali abitabili..
11. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A, la densità fondiaria (I) per gli interventi su edifici esistenti corrisponde alla densità fondiaria esistente sul lotto interessato, eccezion fatta per gli interventi ammessi dalla l.r. 11/1998 e s.m.i., art. 52, comma

¹³¹ NAPTP, art. 36, comma 10:

“Con riferimento ai caratteri storici strutturali, gli agglomerati sono distinti nelle seguenti classi di decrescente complessità che, ad eccezione delle strutture di cui alla lettera f), sono evidenziate nelle tavole del PTP:

- a) *centro storico di Aosta: è l'area contenuta dalla “città romana” e dalle aree edificate e non, formanti, con la prima, compagine urbana coerente e unitaria, comprese le parti di recente trasformazione, secondo quanto definito dal PRG;*
- b) *bourg: è il nucleo dotato di una struttura edilizia e urbanistica densa e pianificata, appoggiata su un asse viario principale e dotata, nel medioevo, di un sistema di chiusura e di difesa (cinta muraria, porte, torri, castello o casaforte) e di una zona franca periferica;*
- c) *ville: è il nucleo di concentrazione della popolazione nel medioevo, spesso caratterizzato da una struttura parcellare ordinata, centro principale di una residenza signorile o di una comunità particolarmente rilevante;*
- d) *village: è il nucleo di concentrazione della popolazione, con almeno una decina di costruzioni alla fine del XIX secolo, caratterizzato dalla presenza di edifici comunitari e da una struttura parcellare non ordinata, eccetto che nel caso di impianto su una importante via di comunicazione;*
- e) *hameau: è il nucleo di minor dimensione, con struttura parcellare più o meno agglomerata, di formazione familiare o relativo ad utilizzazioni stagionali o marginali del territorio;*
- f) *altre strutture insediative aggregate: quartieri operai, villaggi minerari, aree edificate d'interesse storico-culturale, prive di carattere di centralità.”*

- 4, lettere d), e), h), ed i)¹³²;
12. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A, l'altezza massima per gli interventi su edifici esistenti corrisponde all'altezza esistente sul lotto interessato dall'intervento, eccezion fatta per gli interventi ammessi dalla lr 11/1998 e smi, art. 52, comma 4, lettere d), e), h), ed i) ¹³³. Minime variazioni all'altezza massima sono assentibili solo se derivanti da un maggiore spessore tecnico del nuovo tetto rispetto a quello esistente e alla regolarizzazione del piano di posa del nuovo tetto. Tali variazioni dovranno essere chiaramente leggibili dagli elaborati progettuali.
 13. E' ammesso l'inserimento nel manto di copertura di elementi tecnologici quali pannelli per solare termico o fotovoltaici. I pannelli dovranno essere posati in aderenza alla falda. Nel caso di inserimento in facciata o a terra la loro posizione dovrà essere attentamente studiata in modo da essere inserita in coerenza con le strutture compositive esistenti. In caso di tetti di nuova costruzione, o di rifacimento di quelli esistenti, i pannelli dovranno essere del tipo *integrato* ed essere inseriti nel manto di copertura in sostituzione delle lastre di pietra.
 14. E' ammesso l'inserimento di un abbaino per ogni falda di tetto, che abbia una superficie di almeno 60 mq e la cui geometria e caratteristiche architettoniche possano sopportare l'elemento aggiuntivo, della dimensioni massime in larghezza di m. 1.00 a condizione che l'inserimento non comporti l'interruzione della linea di gronda, che il colmo dell'abbaino sia a quota inferiore al colmo del tetto e che l'abbaino sia funzionale alla dotazione di luce ed aerazione naturale di locali resi abitabili.
 15. Sono ammessi serbatoi per gas ad uso energetico al servizio delle abitazioni esclusivamente se posizionati in interrato
 16. Eventuali fonti di accumulo/trasformazione/produzione di energia di tipo collettivo sono auspicati e dovranno essere localizzati in modo tale da non pregiudicare i coni di visuale privilegiati di fruizione delle sottozone di tipo A
 17. Sono ammesse le demolizioni dei bassi fabbricati, definiti dalla classificazione dei fabbricati in centro storico come E4;
 18. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili.

¹³² Deliberazione del Consiglio regionale 29 marzo 1999, n. 517/XI, Cap. II, Par. A, Punto e e Par. B, punto 1.

¹³³ Deliberazione del Consiglio regionale 29 marzo 1999, n. 517/XI, Cap. II, Par. B, punto 1.

Art. 45 (Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo “A”)

1. Gli edifici ubicati nelle sottozone di tipo A sono classificati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999¹³⁴ e indicati nella “Classificazione degli edifici” (1:1000, 1:500); tale classificazione, già approvata, evidenzia le categorie seguenti:
 - a) monumenti, integri o diroccati, ai sensi del D.lgs 29 ottobre 1999, n. 490, isolati o inseriti in contesti insediati¹³⁵ :
 - b) documenti, integri o diroccati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999¹³⁶, isolati o inseriti in contesti insediati:
 - c) edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, integri o diroccati,¹³⁷ ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999:
 - d) edifici diroccati;

¹³⁴ Deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418

¹³⁵ sono monumenti:

A1 - castelli, torri, cinte murarie e case forti e fortificazioni

A2 - reperti archeologici

A3 - ponti e strutture viarie

A4 - edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi

A5 - edifici appartenenti ai Comuni, alla Regione, alle Comunità Montane o altri enti e istituti legalmente riconosciuti risalenti ad oltre 50 anni.

¹³⁶ sono documenti:

B1 rascard, grenier, städel

B2 edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, fontanili e lavatoi)

B3 edifici produttivi e connessi alle attività produttive (segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere)

B4 edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, connessi a particolari momenti o eventi storici. (ad esempio: “maison du sel”, terme, edificio legato con la storia di personaggi celebri...)

classificati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 418 del 15.10.1999. Beni evidenziati all'appendice 7 della relazione del PTP eventualmente integrati dal PRG nonché sulla base dei beni di architettura minore di cui alla legge regionale 21/1991

¹³⁷ Per edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale si intende qualsiasi immobile o insieme di immobili che, non rientrando nelle precedenti categorie, presenti comunque la contestuale presenza di alcuni tra i seguenti elementi, che li distingua in relazione agli aspetti storici, culturali, architettonici od ambientali: tipo di materiali, articolazioni volumetriche, tipo di strutture, organizzazione distributiva, presenza di elementi stilisticamente e storicamente databili e che ne determinino un'insieme tipologico e compositivo emergente rispetto al contesto in cui si situano.

- e) edifici inseriti nell'ambiente;
 - f) edifici in contrasto con l'ambiente;
 - g) bassi fabbricati inseriti nell'ambiente;
 - h) altri bassi fabbricati.
2. Si applicano le disposizioni di cui alla lr 11/1998 e smi, art. 52, comma 4.
 3. Nelle cartografie di cui al comma 1 sono altresì individuate le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico ai sensi delle NAPTP, art. 40 e della lr 56/83, art. 5; la relativa disciplina è disposta all'art. 26.
 4. In materia di altezze e superficie dei locali si applica l'art. 95 della l.r. 11/98.

Art. 46 (Sottozone di tipo “B”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo B ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici, terziari, totalmente o parzialmente edificati.
2. Gli interventi sono assentibili mediante concessione edilizia o DIA ai sensi della l.r. 11/98 e s.m.i. fatto salvo per la zona Bd02, attuabile mediante PUD.
3. Nelle sottozone di tipo B, sugli edifici esistenti, sono ammessi interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e demolizione. Sono comunque ammessi interventi di cambio d’uso dei sottotetti, a prescindere dalla densità fondiaria, nei fabbricati esistenti alla data di adozione del Piano, finalizzati all’utilizzo ai fini abitativi di tali locali, nel rispetto delle altezze interne previste dalla legge e dei volumi esistenti.
4. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - b) assicurare la testimonianza dell’uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
5. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano la seguente prescrizione:
 - a) gli interventi devono comportare l’eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
6. Parcheggi privati: ogni tipo di intervento edilizio, per destinazioni residenziali, dovrà prevedere la creazione di posti auto, esterni o interni, per una superficie minima pari a 1 mq di parcheggio ogni 3 mq di Su, con un minimo di 2 posti auto per ogni unità abitativa. Per altre destinazioni (artigianali e turistiche) il progetto dovrà dimensionare in modo razionale le aree a parcheggio in funzione del fabbisogno generato dalla attività previste e comunque in misura non inferiore a 1 posto auto per ogni addetto occupato.
7. Verde privato. Ogni tipo di intervento edilizio dovrà comportare la creazione di spazi a verde privato di superficie minima a pari a quella della superficie coperta.
8. E’ ammesso l’inserimento nel manto di copertura di elementi tecnologici quali pannelli per solare termico o fotovoltaici. I pannelli dovranno essere posati in aderenza alla falda. Nel caso di inserimento in facciata o a terra la loro posizione dovrà essere attentamente studiata in modo da essere inserita in coerenza con le strutture compositive del fabbricato. In caso di tetti di nuova costruzione, o di rifacimento di quelli esistenti, i pannelli dovranno essere inseriti nel manto di copertura in sostituzione delle lastre di pietra.

9. In assenza di piano del colore la tinteggiatura dei fabbricati dovrà essere preventivamente concordata con la commissione edilizia comunale.
10. E' sempre ammessa la realizzazione di vani completamente interrati esterni al perimetro del fabbricato fuori terra.
11. Ai fini del conteggio del numero di piani, il piano interrato non è computato come piano se localizzato al di sotto del piano di campagna precedente all'intervento; è ammesso un varco per l'accesso veicolare al piano della larghezza massima di m. 5.00.
12. Le sistemazioni esterne non dovranno comportare riporti di terreni rispetto al piano di campagna esistente per altezze superiori a m. 2.50.
13. Nelle aree libere delle sottozone Ba02, Ba03, Ba04, Ba05, Ba06, Ba08, Ba12, Ba13, Ba18, Ba 19, Ba20, Ba21, Ba23, Ba25, Ba26, sono ammessi interventi di nuova costruzione nel rispetto dei parametri seguenti:
 - Densità fondiaria I (mq/mq): 0.28. Per le sottozone Ba 04, Ba 06 I=0.20 (mq/mq)
 - Altezza massima: 9.50 m.
 - Numero di piani fuori terra: 2 oltre al sottotetto
 - Rapporto di copertura: 0.25
 - Distanza dai confini: 5.00 m
 - Distanza tra fabbricati: 10.00 m.

In tali zone la destinazione d'uso prevalente è quella residenziale di cui all'art. 10 comma 5 e 6. Sono ammessi usi artigianali di cui all'art. 10 comma 7 lettere a) per una quota di Sua non maggiore del 20% della Sur ammessa. Sono ammessi usi di tipo turistico di cui all'art. 10 comma 9 lettere g), j) l) per una quota di Sua non maggiore del 30% della Sur ammessa. E' sempre ammessa la destinazione d'uso di cui all'art. 10 comma 8 lett. a).

Nella sottozona Ba04, per la destinazione d'uso di cui all'art. 10 comma 9 lett. a) ed i) sono ammessi interventi di nuova costruzione nel rispetto dei parametri seguenti:

Densità fondiaria I (mq/mq) 0.36

Altezza ma: 10.50 m.

N° piani: 2+sottotetto

Rapporto di copertura: 0.40

Distanza dai confini: 5.00 m.

Distanza dai fabbricati: 10.00 m.

Per le zone Ba02 e Ba26 sono state individuate e contraddistinte rispettivamente con le sigle Lm04 e Lm 05. Tali aree non sono edificabili; è ammesso il trasferimento della capacità edificatoria sui terreni adiacenti.

14. Nella sottozona **Ba01** sono ammessi esclusivamente interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione nel rispetto dei parametri edilizi esistenti con mantenimento delle destinazioni d'uso in atto e previste dal progetto frutto dell'accordo di programma approvato.

15. Nelle sottozone Ba07, Ba09, Ba10, Ba11, Ba14, Ba15, Ba16, Ba17, Ba22, Ba24, Ba 27, Ba05 sono ammessi esclusivamente interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione nel rispetto delle altezze e dei volumi esistenti con mutamenti della destinazione d'uso a favore delle destinazioni di cui all'art. 10 comma 5 e 6, comma 7 lettera a), comma 8 lettera a), comma 9 lettere a), d), g), j), l). Le Sur sono incrementabili rispetto all'esistente mediante l'eventuale inserimento di nuovi solai nel rispetto delle altezze minime di legge. Sono ammessi interventi in interrato che non comportino aumento di Sur.

16. **Sottozona Bb01.** Nella sottozona Bb01, a prevalente destinazione artigianale, sono ammessi interventi di nuova costruzione nel rispetto dei parametri seguenti:

- Rapporto di copertura: 0,50;
- Numero di piani fuori terra: 2;
- Altezza massima: 9,00 m;
- Distanza dai confini: 5,00 m.;
- Distanza tra fabbricati: 10,00 m;

La destinazione d'uso ammessa per gli interventi di nuova costruzione è quella di cui all'art. 10 comma 7 lett. a), e), g).

E' ammesso il cambio di destinazione d'uso a favore delle destinazioni di cui all'art. 10 comma 7 lett. a), e), dei due fabbricati esistenti nella parte est (ex segheria e fabbricato rurale) nel rispetto dei volumi esistenti.

Sia nell'ambito di nuove costruzioni che di recupero dei volumi esistenti è ammessa la realizzazione, nell'ambito dei parametri sopra riportati, di unità abitative, funzionali alla conduzione delle attività artigianali, di Su massima di 80 mq in ragione di 1 per ogni intervento.

Sono ammessi interventi di manutenzione, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, anche senza modifica di destinazione d'uso, del fabbricato residenziale esistente nella parte ovest della sottozona e dell'edificio rurale esistente nella parte sud della sottozona.

17. **Sottozona Bb02.** La sottozona Bb2 è attuabile con singola concessione a condizione che il progetto riguardi l'intera area con le sistemazioni pertinenziali, fatto salvo gli interventi sul fabbricato esistente al momento dell'approvazione del PRG.

Saranno ammessi interventi di nuova costruzione, con destinazione di cui all'art. 10 commi 7 lett. a), e) e comma 8 lett. a) e b) nel rispetto dei parametri seguenti

- Sua : 0.25 computata sull'intera area considerando anche la parte già edificata;
- Altezza massima: 10.50 m
- Numero di piani fuori terra: 2
- Rapporto di copertura: 0.55 comprensivo di tutti gli usi non destinati a verde (edifici, aree di deposito, parcheggi, viabilità, ecc.)
- Distanza dai confini: 5.00 m
- Distanza tra fabbricati: 10.00 m.
- Distanza dalla strada comunale: 7.00 m.
- Superficie a verde minima: 45% dell'area con adeguata cortina verde a schermare lungo i confini.

Saranno ammessi interventi di cambio di destinazione d'uso del fabbricato esistente a favore delle destinazioni d'uso di cui all'art. 10 comma 5, lett. c), comma 8 let. a), lett. b), comma 9, lett. a), b), c), d), g), j), l), comma 13 lett. a) e b).

La progettazione dell'area dovrà inoltre prevedere accessi stradali ed infrastrutture di urbanizzazione funzionali e dimensionati per le esigenze di quanto previsto, posti auto privati nella misura di 1 addetto nelle parti non residenziali, posti auto pubblici in ragione di 1 posto auto ogni 125 mq di Sua.

Sia nell'ambito di nuove costruzioni che di recupero dei volumi esistenti è ammessa la realizzazione, nell'ambito dei parametri sopra riportati, di una unità abitativa, funzionale alla conduzione delle attività artigianali, di Su massima di 80 mq.

I progetti relativi all'intera area dovranno prevedere la mitigazione dell'impatto visivo del volume esistente.

18. **Sottozona Bd01.** La sottozona Bd01 è a prevalente destinazione turistico ricettiva. Sono ammessi interventi di nuova costruzione o di ampliamento delle strutture esistenti fino ad un massimo di Sua pari a 1500 mq con destinazione di cui all'art. 10, comma 9, lett. a), b), c), g), i), j), l) nel rispetto dei parametri seguenti:

- Numero di piani fuori terra: 3;
- Altezza massima: m. 11.50;
- Distanza dai confini: m. 6.00;
- Distanza tra i fabbricati: m. 10,00;
- Distanza dalla strada: m. 8.00;

E' ammessa la realizzazione superficie residenziali, connesse con la conduzione della struttura ricettiva, per un massimo di SU pari a 150,00 mq, con destinazione di cui all'art. 10 comma 5, lett. a), nel rispetto dei parametri seguenti:

- Altezza massima: 9.00 m.;
- Numero di piani fuori terra: 2;
- Distanza dai confini: m. 6.00;
- Distanza tra i fabbricati: m. 10,00;
- Distanza dalla strada: m. 6.00.

Sono ammesse strutture ludico-sportive all'aperto connesse con l'attività ricettiva.

E' stata individuata nella tavola P4 un'area sottoposta a speciale limitazione e contraddistinta con la sigla Lm06; In tale area non è ammessa la costruzione di volumi fuori terra.

19. **Sottozona Bd02.** La sottozona Bd02 è attuabile mediante PUD (Lm03). Lo strumento attuativo dovrà essere redatto secondo le prescrizioni seguenti:

- Destinazione d'uso di cui all'art. 10, comma 9, lett. a), b), c), g), i), j), l); è ammessa la destinazione d'uso residenziale di cui all'art. 10 comma 5, lett. a), funzionale alla conduzione della struttura ricettiva sino ad un limite massimo di Su pari a 120 mq;
- Incremento massimo della Sua del 25% rispetto alla Sua esistente attraverso una riorganizzazione e nuove dislocazione degli chalets a valle della strada comunale di La Cleyva ed il recupero del corpo principale;
- Numero di piani fuori terra: 2;

- Altezza massima: m. 9.00;
- Distanze dai confini: m. 5.00;
- Distanze tra i fabbricati: m. 10.00;

Il PUD dovrà inoltre prevedere un collegamento, pedonale, coperto o scoperto, tra corpo centrale e zona Chalets, e un miglioramento ed una riorganizzazione dell'innesto degli accessi sulla strada regionale, compreso l'innesto della strada comunale di La Cleyva.

20. **Sottozona Be01.** Nella sottozona Be01 sono ammessi interventi di ampliamento del fabbricato “caseificio” , realizzabile in continuità col fabbricato esistente ~~realizzabile anche con fabbricato fisicamente staccato~~, funzionalmente connesso, nel rispetto degli usi connessi a tale attività e nel rispetto dei parametri seguenti:

- Rapporto di copertura: 0.50;
- Numero di piani fuori terra: 2
- Altezza massima: pari a quella del fabbricato esistente;
- Mantenimento di destinazione d'uso per anni venti.
- Distanza dai confini: 5.00 m
- Distanza tra i fabbricati: 10.00 m.

E' ammesso l'intervento di dotazione di un'unità abitativa, con Sur massima di mq 100.00, al servizio di attività esistenti che ne sono prive.

21. **Sottozona Be2.** Il piano individua la zona **Bd03** nella quale è collocato il campeggio; gli usi e le destinazioni d'uso ammesse nella sottozona sono:

- a. Attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, o servizi, o apposite infrastrutture di cui all'articolo 10 comma 12, lett. b), c), e), f),;
- b. Attività turistiche e ricettive di cui all'art.10 comma 9 lettere h), k) e j) limitatamente per attività di ristorazione e bar connesse con il campeggio;
- c. Ogni tipo di i;

22. La modalità di intervento per gli usi e le destinazioni ammesse sono:

- a. Sono ammessi interventi di manutenzione, ristrutturazione e nuova costruzione nel rispetto dei parametri seguenti:
 - Rapporto di copertura: 0.20;
 - Altezza massima m. 5.00
 - Numero di piani fuori terra: 1
 - Distanza dai confini: m. 6.00

- Distanza dal confine con l'area della Centrale idroelettrica: m. 10.00;
- Distanza tra i fabbricati: m. 10.00;

Il rapporto di copertura dovrà essere calcolato riferendosi a tutta l'area destinata a campeggio e dovrà tenere conto dei fabbricati già esistenti.

23. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili.

Art. 47 (Sottozone di tipo "C")

1. Nella "Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" (P.04) sono delimitate le sottozone di tipo C, ovvero le parti di territorio totalmente inedificate o debolmente edificate da infrastrutturare, destinate, oltre a interventi di recupero e ampliamento di insediamenti in atto, alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici e terziari.
2. E' stata individuata la sottozona **Ce01**, parti di territorio totalmente inedificate, a prevalente destinazione artigianale.
3. Gli interventi di nuovo impianto sono attuabili previa formazione di un PUD¹³⁸.

Nelle sottozona **Ce01** sono ammesse destinazioni d'uso di tipo artigianale, di cui all'art. 10 comma 7 lett. a), b), c), e). Nell'ambito di tali destinazioni sono ammessi locali, per una quota di Sua non superiore al 10% del totale, con destinazione di cui all'art. 10, comma 5, lett. c) (uffici connessi con le attività artigianali); è ammessa la realizzazione, di una unità abitativa, funzionale alla conduzione delle attività artigianali, di Su massima di 80 mq per ogni intervento che preveda almeno 500 mq di Sua artigianale.

4. Il PUD, di cui al comma 3, sarà redatto secondo i parametri seguenti:
 - a) Rapporto di copertura: 0.30
 - b) Numero di piani fuori terra: 1
 - c) Altezza massima: 6.00 m.
 - d) Distanza dai confini: 5.00 m
 - e) Distanza dai fabbricati: 10.00 m.

138 NAPTP, art. 24, commi 10, 11, 12 ; art. 25, commi 4, 5 e 6

- f) Distanza dalla strada comunale: 7.50 m;
- 5. In assenza di PUD potrà essere assentito, con il rilascio di una concessione edilizia, l'utilizzo delle aree per il deposito temporaneo di materiale edile a condizione che il deposito riguardi meno del 50% della superficie dell'area, vengano previste adeguate schermature verdi su tutti i lati, una recinzione dell'area coerente con le caratteristiche paesaggistiche delle zone interessate, e l'area di deposito disti dai confini almeno 5.00 m.
- 6. Il PUD, oltre ai parametri urbanistici di cui al comma 6, dovrà prevedere:
 - a) Una accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi, avente origine dalla strada comunale sita a valle della zona;
 - b) Parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento, sia interni che esterni e comunque in misura non inferiore a n. 1 posto auto per ogni addetto o per ogni 50 mq di Sur;
 - c) Aree verdi alberate pari ad almeno un decimo della superficie territoriale;
 - d) Adeguata schermatura alberata nei confronti della strada comunale
 - e) La realizzazione di volumi articolati e con materiali e tipologie costruttive che permettano un adeguato inserimento nel contesto di riferimento.

Art. 48 (Sottozone di tipo “D”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” non sono state individuate sottozone di tipo D destinate alle attività produttive industriali¹³⁹.

¹³⁹ NAPTP, art. 25, commi 1, 2 e 3

Art. 49 (Sottozone di tipo “Ea”)

1. Nelle tavole prescrittive *P4 – Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, è prevista una sottozona di tipo Ea, costituita da aree montane occupate in prevalenza da incolti sterili o caratterizzate da flora, morfologia e fauna di alta montagna.
2. Sono ammessi interventi di carattere conservativo per usi ed attività di tipo naturalistico di cui all’art. 10, comma 2, lett. a). La fruizione delle mete escursionistiche deve essere promossa nelle forme che comportano pressioni antropiche compatibili con la conservazione delle risorse.
3. Sono ammessi interventi di trasformazione per usi ed attività di tipo turistico e ricettivo di cui all’art.10, comma 9, lett. e)
4. Gli interventi di cui al comma precedente sono attuabili previa la formazione di un PUD.

Art. 50 (Sottozone di tipo “Eb”)

1. Nelle tavole prescrittive *P4 – Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, sono delimitate le sottozone di tipo Eb agricole dei pascoli (alpeggi e mayen), costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo.
2. Gli usi e le destinazioni d’uso ammessi nelle sottozone Eb sono:
 - a) Naturalistico di cui all’art. 10 comma 2;
 - b) Agro-silvo-pastorale di cui all’art. 10 comma 3, lett. a) g) i) j) m) q) s) u) x);
 - c) Residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali di cui all’art. 10 comma 4 punti a) e c);
 - d) Turistico e ricettiva di cui all’art. 10 comma 9, lett. e) e f) esclusivamente nella sottozona Eb15.
3. In tutte le sottozone Eb sono ammessi interventi di:
 - a) manutenzione ordinaria o straordinaria sui fabbricati ed impianti esistenti;
 - b) manutenzione e adeguamento alle disposizioni di legge o regolamentari in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, che comportino anche modifiche dimensionali ai fabbricati;
 - c) restauro e risanamento conservativo di fabbricati che presentino tipologie e caratteristiche di pregio storico architettonico meritevoli di specifica conservazione; in tal caso e per quanto possibile, gli usi particolari devono essere compatibili con l’esigenza di salvaguardia;
 - d) mutazione della destinazione d’uso di cui all’art. 8 comma 1 lettera d) numero 1 esclusivamente nella sottozona Eb15.
4. Le sottozone Eb04 – Eb05 – Eb06 – Eb09 – Eb12 – Eb14 sono individuate come pascoli da riqualificare.
5. Le sottozone Eb da considerare di non particolare interesse agro-silvo-pastorale, sono le seguenti: Eb11, Eb13, ed Eb15.
6. La tabella seguente individua per ogni sottozona Eb le azioni ammesse relative a edifici, terreni e infrastrutture:

Sottozona	Località	Indirizzo		
Vallone di Arpisson				
Eb01	LES GRANGETTES	Pascoli da mantenere	edifici: RQ	non sono ammesse nuove costruzioni
			terreni: RQ	sono ammessi interventi di riqualificazione agraria per l'utilizzo a pascolo
			infrastrutture: MA	non sono ammesse nuove strade
Eb02	LES PLANES	Pascoli da mantenere (comunale)	edifici: MA	non sono ammesse nuove costruzioni
			terreni: MA	sono ammessi interventi di riqualificazione agraria per l'utilizzo a pascolo
			infrastrutture: MA	non sono ammesse nuove strade
Eb03	RONC	Pascoli da	edifici: MA	non sono ammesse nuove costruzioni

Sottozona	Località	Indirizzo		
		mantenere	terreni: MA	sono ammessi interventi di riqualificazione agraria per l'utilizzo a pascolo
			infrastrutture: MA	non sono ammesse nuove strade
Eb04	LE CHANTEL DES MEYES	Pascoli da riqualificare (comunale)	edifici: RQ	non sono ammesse nuove costruzioni
			terreni: RQ	sono ammessi interventi di riqualificazione agraria per l'utilizzo a pascolo
			infrastrutture: TR1	è ammesso il collegamento viabile con la strada interpodereale esistente
Eb05	LE VERNEY ARPISSON	Pascoli da riqualificare (comunale)	edifici Verney: TR2	è ammessa nuova edificazione e ristrutturazione dei fabbricati nei limiti del giudizio di razionalità
			edifici Arpisson: MA	non sono ammesse nuove costruzioni
			terreni: RQ	sono ammessi interventi di riqualificazione agraria per l'utilizzo a pascolo
			infrastrutture: TR1	è ammesso il collegamento viabile con la strada interpodereale esistente
Eb06	LA NOUVAZ	Pascoli da riqualificare (comunale)	edifici: MA	non sono ammesse nuove costruzioni
			terreni: RQ	sono ammessi interventi di riqualificazione agraria per l'utilizzo a pascolo
			infrastrutture: MA	non sono ammesse nuove strade
Eb07	FOUILLOU	Pascoli da mantenere (comunale)	edifici: MA	non sono ammesse nuove costruzioni
			terreni: MA	sono ammessi interventi di riqualificazione agraria per l'utilizzo a pascolo
			infrastrutture: MA	non sono ammesse nuove strade
Vallone di Vergignolaz				
Eb08	CURTELLET	Pascoli da mantenere (comune di Oyace)	edifici: MA	non sono ammesse nuove costruzioni
			terreni: MA	sono ammessi interventi di riqualificazione agraria per l'utilizzo a pascolo
			infrastrutture: MA	è ammessa nuova viabilità rurale di collegamento con gli alpeggi superiori*
Eb09	VERGIGNOLAZ ARPEYSSAOU	Pascoli da riqualificare (comune di Oyace)	edifici: MA	non sono ammesse nuove costruzioni
			terreni: RQ	sono ammessi interventi di riqualificazione agraria per l'utilizzo a pascolo
			infrastrutture: TR2	è ammessa nuova viabilità rurale di collegamento con il fondovalle
Eb10	LA GLIER	Pascoli da riqualificare (comune di	edifici: RQ	non sono ammesse nuove costruzioni
			terreni: MA	sono ammessi interventi di riqualificazione agraria per l'utilizzo a pascolo

Sottozona	Località	Indirizzo		
		Oyace)	infrastrutture: MA	non sono ammesse nuove strade
Comba Breson				
Eb11	COMBA REINARD	Pascoli da mantenere	edifici	non sono ammesse nuove costruzioni
			terreni: MA	sono ammessi interventi di riqualificazione agraria per l'utilizzo a pascolo
			infrastrutture: MA	Non è ammessa nuova viabilità rurale
Eb12	CHEZ-LES-VILLES BAS BRESON	Pascoli da riqualificare	edifici	non sono ammesse nuove costruzioni
			terreni: RQ	sono ammessi interventi di riqualificazione agraria per l'utilizzo a pascolo
			infrastrutture: TR2	Non è ammessa nuova viabilità rurale
Eb13	L'EPETAIL LES GRANGEASSES	Pascoli da riqualificare e mantenere	edificio L'Epetail: RQ	è ammessa ristrutturazione dei fabbricati nei limiti del giudizio di razionalità
			terreni: RQ	sono ammessi interventi di riqualificazione agraria per l'utilizzo a pascolo
			infrastrutture: MA	non sono ammesse nuove strade
Eb14	LE JON	Pascoli da riqualificare	edifici: RQ	è ammessa nuova edificazione e ristrutturazione dei fabbricati nei limiti del giudizio di razionalità
			terreni: RQ	sono ammessi interventi di riqualificazione agraria per l'utilizzo a pascolo
			infrastrutture: TR2	Non è ammessa nuova viabilità rurale
Eb15	COMBA DE CHEZ- CAILLEUR	Pascoli da mantenere	edifici	non sono ammesse nuove costruzioni
			terreni: MA	sono ammessi interventi di riqualificazione agraria per l'utilizzo a pascolo
			infrastrutture: MA	non è ammessa nuova viabilità rurale

* la nuova viabilità non è funzionale a queste zone Eb, ma a quelle superiori

Gli interventi di riqualificazione agraria previsti consistono esclusivamente in operazioni che non provocano movimentazioni del terreno, limitandosi a spietramenti e decespugliamenti superficiali

7. Le condizioni di intervento per le modalità di intervento di cui al comma 3 sono la Concessione Edilizia e la Dichiarazione di Inizio Attività.
8. La localizzazione e il dimensionamento degli interventi relativi ai fabbricati rurali sono determinati dalle esigenze aziendali convalidate nello specifico dal giudizio di razionalità espresso dalle competenti strutture regionali, sulla base del manuale tecnico¹⁴⁰ contenente gli standard

costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi.

9. Nei pascoli da riqualificare, fatte salve ulteriori disposizioni recate da eventuali piani e programmi di settore, nella esecuzione degli interventi sono ammessi:
 - a) la razionalizzazione degli accessi carrabili, in modo da collegare gli alpeggi appartenenti ad uno stesso sistema pascolivo;
 - b) l'adeguamento di riqualificazione delle esistenti strutture edilizie d'alpeggio, con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze, con eventuali completamenti e incrementi rigorosamente proporzionati alle esigenze ricettive degli addetti e degli animali, in relazione alla dimensione dei pascoli e tenuto conto dei tramuti;
 - c) devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc..) e, qualora gli interventi si situino in aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico, rispettare le disposizioni specifiche relative a tali aree.
10. I pascoli da mantenere sono quelli sui quali la riqualificazione è da poco ultimata oppure quelli di modesta dimensione, non collegati ad altri pascoli o ad aree agricole. Gli interventi eseguibili devono rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati o impianti esistenti con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze o comunque quelle tipiche;
 - b) interventi non eccedenti il restauro ed il risanamento conservativo dei fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione;
 - c) ricostruzione di ruderi e di fabbricati diroccati per usi compatibili con le destinazioni della sottozona con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze o comunque quelle tipiche secondo quanto stabilito dall'art. 25 delle presenti NTA;
 - d) non è ammessa la costruzione di nuova viabilità a servizio di pascoli da mantenere, ma, qualora necessario, è ammesso il passaggio di nuova viabilità a servizio di pascoli da riqualificare.
11. Fatte salve ulteriori disposizioni introdotte da piani e programmi di settore, sono sempre assentibili le migliorie necessarie al normale e corretto svolgimento delle attività agricole, quali, ad esempio, lo spietramento, il decespugliamento, la costruzione di impianti di irrigazione mobili e modeste sistemazioni superficiali. Sono altresì consentiti interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali necessarie per la migliore funzionalità degli alpeggi, quali: acquedotti, impianti di smaltimento di acque reflue, impianti per la produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili. Solo nei pascoli da riqualificare è ammessa la costruzione di impianti irrigui semifissi, livellamenti, infrastrutture d'accesso agli alpeggi ed ai mayen e quant'altro occorrente per lo sfruttamento razionale dei pascoli e per l'adeguamento igienico funzionale delle strutture.
12. Ulteriori nuove opere infrastrutturali sono ammesse per opere di difesa idrogeologica del suolo, di sfruttamento delle risorse idriche, di osservazione o di protezione della fauna e della flora (queste ultime di modeste dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali) e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.

13. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e l'intervento deve riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto;
 - b) salvaguardare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo
 - c) prevedere l'eliminazione dei volumi superfetativi con eventuale loro ridefinizione entro nuove morfologie coerenti con il carattere del contesto
14. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
 - b) se la zona d'intervento è raggiungibile, direttamente o nelle sue prossimità, da mezzi veicolari deve essere verificata l'esistenza di parcheggi nella quantità stabilita dal R.E. o ritenuta idonea dalla C.E., da realizzarsi in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta; se gli edifici non sono raggiungibili con percorsi veicolari, il parcheggio deve essere realizzato preferibilmente nei punti di accesso dalla strada veicolare, pubblica, consortile o privata e comunque in aree ritenute idonee dalla CE.
15. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili.

Art. 51 (Sottozone di tipo “Ec”)

1. Nelle tavole prescrittive *P4 – Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, sono delimitate le sottozone di tipo Ec, costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale; in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto.
2. Gli usi e le destinazioni d'uso ammessi nelle sottozone Ec sono:
 - a) Agro-silvo-pastorale di cui all'art.10 comma 3 lettere q), s) u) ed x);
 - b) Residenza temporanea legata all'attività agro-silvo-pastorale di cui all'art.10 comma 4 lettere a) e c);
 - c) Abitazione temporanea di cui all'art.10 comma 6, con cambio di destinazione d'uso;
 - d) Attività turistiche e ricettive di cui all'art.10 comma 9 lettere f) e g);
 - e) Sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero di cui all'art.10 comma 12 lettera e);
 - f) Attività di pubblico servizio o di pubblico interesse di cui all'art.10 comma 13 lettere a), d) ed e).
3. Nelle parti di sottozona individuate nella carta degli ambiti inedificabili allegata al PRG come aree boscate, ai sensi della legislazione regionale, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 63 delle presenti norme.
4. Nelle parti di sottozona Ec non ricomprese tra quelle indicate al precedente comma 3, le modalità di intervento per gli usi e le destinazioni ammesse sono:
 - a) Interventi di nuova costruzione di cui all'art. 8 comma 1 lettera b) numero 2);
 - b) Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo ed ampliamenti di cui all'art. 8 comma 1 lettera a) numero 5) per tutti gli usi e le destinazioni ammesse nelle sottozone Ec;
 - c) Ampliamenti di cui all'art. 8 comma 1 lettera a) numero 6) per le attività di cui alla lettera e) del precedente comma 2;
 - d) Ristrutturazione edilizia e nuova edificazione per gli usi e le attività di cui alle lettere d) del precedente comma 2;
 - e) Mutazione della destinazione d'uso di cui all'art. 8 comma 1 lettera d) numero 1);
 - f) Demolizione totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature ed impianti per tutte per tutti gli usi e le destinazioni ammesse nelle sottozone Ec.
5. Nelle sottozone Ec si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
 - a) la riqualificazione e l'eventuale potenziamento di attività agro-silvo-pastorali, comportanti interventi sui fondi e sui fabbricati, sono subordinati al rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 del precedente art. 14 delle presenti norme;
 - b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati ed impianti

esistenti, devono essere eseguiti con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze e comunque conformi ai caratteri tipici locali;

- c) nei fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione, gli interventi non devono eccedere il restauro ed il risanamento conservativo, assicurando il mantenimento della testimonianza dell'uso originario ed il mantenimento dei caratteri esterni distintivi dell'edificio;
 - d) i volumi superfetativi, non coerenti con gli organismi tradizionali, devono essere eliminati ed eventualmente la loro entità può essere recuperata attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione plani volumetrica delle preesistenze;
 - e) è consentita la demolizione dei fabbricati che non presentino tipologie e caratteristiche di pregio storico architettonico meritevoli di specifica conservazione, con ricostruzione, per usi compatibili con le destinazioni della sottozona con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze o comunque con quelle tipiche;
 - f) ricostruzione di ruderi e di fabbricati diroccati, per usi compatibili con le destinazioni della sottozona, con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze o comunque con quelle tipiche
 - g) per quanto attiene gli edifici classificati esterni alle sottozone di tipo A si rimanda all'art. 25.
6. Fatte salve ulteriori disposizioni introdotte da piani e programmi di settore, sono altresì consentiti interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali necessarie alla migliore funzionalità delle strutture agricole: acquedotti, impianti di smaltimento di acque reflue, impianti per la produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili, infrastrutture d'accesso, impianti irrigui mobili o semifissi, decespugliamento, spietramento, livellamenti ed opere di bonifica in genere, ecc..
7. Ulteriori nuove opere infrastrutturali sono ammesse per opere di difesa idrogeologica del suolo, di sfruttamento delle risorse idriche, di utilizzo delle risorse forestali, di osservazione o di protezione della fauna e della flora (queste ultime di modeste dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali) e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
8. Le condizioni di intervento per le modalità di intervento del precedente comma sono la Concessione Edilizia e la Dichiarazione di Inizio Attività.
9. Relativamente agli interventi ammessi, si applica comunque la disciplina delle aree boscate, di cui all'art. 33 della l.r. 11/98, come modificato dalla l.r. 18/2009.
10. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili.

Art. 52 (Sottozone di tipo “Ed”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Ed destinate ad usi speciali quali: discariche, attività estrattive, stoccaggio di reflui zootecnici, siti di teleradiocomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza sovracomunale con relativi invasi ed eventuali fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica superiori a quelle indicate all’art. 31, comma 1, i magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione, gli edifici destinati al ricovero e all’allevamento del bestiame nell’ambito di aziende zootecniche senza terra, le serre aventi superficie coperta superiore a cinquanta metri quadrati¹⁴¹ e usi similari
2. Nella sottozona **Ed01** l’attività prevalente è la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all’ art. 10, comma 13, lett. e) e le prescrizioni sono le seguenti.
 - a. Le destinazione d’uso ammessa è quella di attività pubblica di servizio o di pubblico interesse di cui all’art. 10 comma 13 lettera e)
 - b. Le modalità d’intervento ammesse sono la manutenzione straordinaria, la nuova edificazione nel rispetto del progetto già approvato in corso di realizzazione
 - c. Sono ammessi interventi di ampliamento nel rispetto della distanza minima ai confini di m. 5.00 e di altezza massima fuori terra di m. 8.00;
 - d. Sono ammessi interventi per la costruzione di elementi connessi all’attività di produzione dell’energia ;
 - e. Le condizioni d’intervento ammesse sono la Concessione Edilizia e la Dichiarazione di Inizio Attività.
3. Nella sottozona **Ed02** l’attività prevalente è la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all’ art. 10, comma 13, lett. e) e le prescrizioni sono le seguenti:
 - a. Le destinazione d’uso ammessa è quella di attività pubblica di servizio o di pubblico interesse di cui all’art. 10 comma 13 lettera e);
 - b. Le modalità d’intervento ammesse sono la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e la nuova edificazione;
 - c. Gli interventi di ampliamento della centrale dovranno essere connessi con tale attività e essere “leggibili” dal punto di vista architettonico sia nei confronti delle caratteristiche architettoniche del fabbricato esistente che della destinazione d’uso;
 - d. Distanza dai confini: m. 6.00.
 - e. Le condizioni d’intervento ammesse sono la Concessione Edilizia e la Dichiarazione di Inizio Attività.

¹⁴¹ NAPTP, art. 26, comma 9

4. Nella sottozona **Ed03, Ed05, Ed08, EDd07** l'attività prevalente è la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, o strutture connesse, di cui all' art. 10, comma 13, lett. e) , in quanto vi sono ubicate le opere di derivazione d'acqua sul Torrente Buthier ed il canale derivatore e le condotte di adduzione alla centrale idroelettrica o di scarico della stessa, le prescrizioni sono le seguenti:
 - a. Le destinazione d'uso ammessa è quella di attività pubblica di servizio o di pubblico interesse di cui all'art. 10 comma 13 lettera e), in particolare è ammessa la realizzazione di opere infrastrutturali connesse con le attività in atto;
 - b. Le modalità d'intervento ammesse sono la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, la nuova edificazione;
 - c. Le condizioni d'intervento ammesse sono la Concessione Edilizia e la Dichiarazione di Inizio Attività.
5. Nella sottozona **Ed04** l'attività prevalente è la discarica di inerti, di cui all'art. 10, comma 13, lett. a) e le prescrizioni sono le seguenti:
 - a. Le destinazione d'uso ammessa è quella di attività pubblica di servizio o di pubblico interesse di cui all'art. 10 comma 13 lettera a) ad esclusione degli edifici religiosi;
 - b. Le modalità d'intervento ammesse devono essere coerenti con il progetto di discarica autorizzato ed in corso di attuazione;
6. Nella sottozona **Ed06- Ed09** l'attività prevalente è la discarica di inerti, di cui all'art. 10, comma 13, lett. a), le prescrizioni sono le seguenti:
 - a. Le destinazione d'uso ammessa è quella di attività pubblica di servizio o di pubblico interesse di cui all'art. 10 comma 13 lettera a) ad esclusione degli edifici religiosi;
 - b. Le modalità d'intervento ammesse sono quelle indicate nel progetto di cava, se inserito ed autorizzato nell'ambito del Piano Cave della Regione;
 - c. Le condizioni d'intervento ammesse sono la Concessione Edilizia e la Dichiarazione di Inizio Attività previa sottoscrizione di convenzione tra privato e Comune relativa a condizioni temporali, modalità di esecuzione e di gestione.
7. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
 - b) qualora la zona sia raggiungibile, direttamente o nelle sue vicinanze, da veicoli, deve essere verificata l'esistenza di parcheggi nella quantità stabilita dal R.E. o ritenuta idonea dalla C.E. in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta.
8. Nell'ambito di nuovi insediamenti si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) qualora la zona sia raggiungibile, direttamente o nelle sue vicinanze, da veicoli, deve essere verificata l'esistenza di parcheggi nella quantità

stabilita dal R.E. o ritenuta idonea dalla C.E. in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta.

9. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili.

Art. 53 (Sottozone di tipo “Ee”)

8. Non sono state individuate sottozone di tipo Ee.

Art. 54 (Sottozone di tipo “Ef”)

1. Nelle tavole prescrittive *P4 – Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, sono delimitate le sottozone di tipo Ef¹⁴² di specifico interesse naturalistico, comprendenti siti di specifico interesse naturalistico¹⁴³ di cui all'art. 42 e altre aree naturali¹⁴⁴.
2. Alle sottozone Ef1 – Ef2 – Ef3 – Ef4 – Ef5 – Ef6 Ef09, Ef 10 e alle parti di sottozone Ef7 – Ef8 ricomprese nelle zone GM1 e GM2 di cui all'art. 40, si applicano le disposizioni di cui all'art. 38 comma 4 delle NAPTP.
3. Gli usi e le destinazioni d'uso ammesse nelle sottozone Ef sono:
 - a) Agro-silvo-pastorale di cui all'art.10 comma 3 lettere s) ed u) e x) in tutte le sottozone Ef;
 - b) Residenza temporanea legata all'attività agro-silvo-pastorale di cui all'art.10 comma 4 lettere a) e c) in tutte le sottozone Ef;
 - c) Abitazione temporanea di cui all'art.10 comma 6 in tutte le sottozone Ef con cambio di destinazione d'uso;
 - d) Attività turistiche e ricettive di cui all'art. 10 comma 9 lettere e), f) e g) in tutte le sottozone Ef;
 - e) Attività di pubblico servizio o di pubblico interesse di cui all'art.10 comma 13 lettere c), d) ed e) in tutte le sottozone Ef.
4. Nelle zone Ef è ammessa l'installazione di impianti connessi allo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili (solare: pannelli solari e fotovoltaici, eolico e idrico) a condizione che venga dimostrata la compatibilità dell'intervento in rapporto all'esigenza di tutela ambientale ed all'effettiva validità tecnico-funzionale dell'impianto alla luce di soluzioni alternative.
5. Le modalità di intervento per gli usi e le destinazioni ammesse sono:
 - a) Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo ed ampliamenti di cui all'art.8 comma 1 lettera a) numero 5) per tutti gli usi e le destinazioni ammesse nelle sottozone Ef;
 - b) Ristrutturazione edilizia per gli usi e le attività di cui alle lettere d) del comma 3;
 - c) Demolizione totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature ed impianti per tutte per tutti gli usi e le destinazioni ammesse nelle sottozone Ef.
6. Le condizioni di intervento per le modalità di intervento del precedente comma sono la Concessione Edilizia e la Dichiarazione di Inizio Attività.

¹⁴² Del. G.R. del 15.02.1999 n° 421, All. A, Cap. II, paragrafo E, comma 7, lettera f)

¹⁴³ NAPTP art. 38 commi 2 e 3

¹⁴⁴ NAPTP, art. 11, comma 2

7. Nelle sottozone di tipo Ef si applicano le disposizioni di cui all'art. 63 relativamente alle parti indicate quali aree boscate.
8. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
9. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto
10. Si applicano le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli articoli da 11 a 16.

Art. 55 (Sottozone di tipo “Eg”)

1. Nelle tavole prescrittive P4 – Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG, sono delimitate le sottozone di tipo Eg di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate, (vigneti, frutteti, castagneti da frutto), e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo.
2. Le sottozone Eg da considerare di non particolare interesse agro-silvo-pastorale, ai sensi dell’art. 14, comma 2 lettera d) della lr 11/98, sono le seguenti: Eg14, Eg15, Eg17 ed Eg32 (caratterizzate da terreni poco produttivi in abbandono).
3. Gli usi e le destinazioni d’uso ammesse nelle sottozone Eg sono:
 - a) Naturalistico di cui all’art. 10 comma 2;
 - b) Agro-silvo-pastorale di cui all’art.10 comma 3 lettere a), e), g), i), m), o) e x) per tutte le sottozone Eg;
 - c) Agro-silvo-pastorale di cui all’art.10 comma 3 lettere b), f), l), h), n) ed x) nelle sottozone ~~Eg04~~, Eg07, Eg18, Eg28, Eg35, Eg39;
 - d) Residenza temporanea legata all’attività agro-silvo-pastorale di cui all’art.10 comma 4 lettere a) e c) in tutte le sottozone Eg;
 - e) Residenza temporanea legata all’attività agro-silvo-pastorale di cui all’art.10 comma 4 lettere b) e d) nelle sottozone ~~Eg04~~, Eg07, Eg18, Eg28, Eg35;
 - f) Abitazione temporanea di cui all’art.10 comma 6 in tutte le sottozone Eg con cambio di destinazione d’uso;
 - g) Attività di pubblico servizio o di pubblico interesse di cui all’art.10 comma 13 lettere a), c), d) ed e) in tutte le sottozone Eg;
4. La modalità di intervento per gli usi e le destinazioni ammesse sono:
 - a) Interventi di nuova costruzione di cui all’art. 8 comma 1 lettera b) numero 2);
 - b) Interventi di nuova costruzione di cui all’art. 8 comma 1 lettera b) numero 6) secondo le determinazioni di cui all’art. 58 delle presenti NTA;
 - c) Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ampliamenti di cui all’art. 8 comma 1 lettera a) numero 5) per tutti gli usi e le destinazioni ammesse nelle sottozone Eg;
 - d) Ristrutturazione edilizia e nuova edificazione per gli usi e le attività di cui alle lettere c), e) e g) del precedente comma;
 - e) Ristrutturazione edilizia per gli usi e le attività di cui alla lettera f) del precedente comma;
 - f) Demolizione totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature ed impianti per tutte per tutti gli usi e le destinazioni ammesse nelle sottozone Eg.
 - g) Interventi di nuova costruzione di cui all’art. 8, comma 1, lettera b), per le sottozone Eg14, Eg15, Eg17, ed Eg32 (nelle quali sono ammesse le destinazioni di cui al comma 3, lettera C) dell’art. 55) e per le altre sottozone Eg nel caso di aziende agricole già operanti sul territorio comunale.
5. Le condizioni di intervento per le modalità di intervento del precedente comma sono la Concessione Edilizia e la Dichiarazione di Inizio Attività.

6. Si applicano le seguenti disposizioni¹⁴⁵:

- a) La realizzazione di nuovi edifici rustici e abitativi in funzione della conduzione dei fondi è ammessa sulla base delle seguenti disposizioni:
- 1) localizzazioni esterne agli insediamenti tradizionali indicati nella cartografia, ai margini di complessi di fondi caratterizzati da colture omogenee e alle aree di specifico interesse¹⁴⁶, lontane da poggi e margini di terrazzi naturali;
 - 2) sviluppi planimetrici e altimetrici coerenti con le dimensioni e la trama dell'ambiente in cui gli edifici sono inseriti;
 - 3) articolazioni volumetriche che riflettano le specifiche destinazioni d'uso;
 - 4) delimitazione e sistemazione degli spazi scoperti funzionali all'attività aziendale;
 - 5) ricomposizione del suolo e del soprassuolo immediatamente dopo la conclusione dei lavori edilizi;
 - 6) sviluppi in elevazione non superiori a due piani fuori terra computati dal piano del terreno risistemato.
 - 7) altezza massima dei fabbricati: m. ~~8,50~~ 10 oppure: secondo quanto stabilito dal giudizio di razionalità espresso dalle competenti strutture regionali (ai sensi della Del. Cons. Reg. n. 517/XI/1999, cap. II par. B, punto 4)
 - 8) distanza dai confini: m. 5,00.
- b) Le esigenze di superficie utile abitabile legate alla conduzione dell'azienda devono essere prioritariamente soddisfatte con l'utilizzazione o il recupero delle strutture edilizie esistenti. Qualora queste non consentano di soddisfare le esigenze aziendali e contribuire alla razionalizzazione del processo produttivo, i fabbricati residenziali, di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento, connessi alla conduzione dell'azienda, che si rendano necessari, devono:
- 1) essere localizzati nel corpo della sede dell'azienda o nelle aree di pertinenza;
 - 2) essere ragguagliati alla dimensione aziendale secondo l'indice di 0,01 metri quadrati di superficie utile abitabile per ogni metro quadrato di terreno coltivato dall'azienda, con il massimo di 300 metri quadrati di complessiva superficie utile abitabile.
- c) Ai fini del presente comma, sono computati anche i volumi abitativi già esistenti nell'ambito dell'azienda, situati nelle sottozone agricole di tipo E, a condizione che non risulti pregiudicata la funzionalità e l'efficienza aziendale nel suo complesso. La concessione edilizia a realizzare le opere di cui al presente comma è subordinata alla produzione e alla trascrizione di atto unilaterale di obbligo a mantenere l'immobile destinato al servizio dell'attività agricola per un minimo di anni quindici.
7. Nelle sottozone di tipo Eg la riqualificazione ed il potenziamento di aziende agricole esistenti è sempre ammesso attraverso la funzionale utilizzazione, il recupero o l'ampliamento delle strutture edilizie esistenti.
8. Gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dei fabbricati per usi ed attività agro-silvo-pastorali sono consentiti ed attuabili alle condizioni di cui agli artt. ~~13~~ 14 e 58 delle NTA. Tali interventi devono essere realizzati in prossimità di viabilità già esistenti e,

¹⁴⁵ NAPTP, art. 26, commi 7 e 8

¹⁴⁶ NAPTP art. 38 e 40

preferibilmente, ai margini dei contesti pratici al fine di contenere la compromissione degli stessi.

9. Il mutamento di destinazione d'uso per gli usi e le attività sopra citate è ammesso esclusivamente sui volumi esistenti e nei limiti delle disposizioni e secondo le procedure indicate all'art 15 delle NTA.
10. Nelle sottozone Eg, è consentita la possibilità di erigere un basso fabbricato da adibire a deposito degli attrezzi con le limitazioni di cui all'art 59 delle NTA.
11. La costruzione di tali bassi fabbricati deve rispettare le distanze dai confini di m. 5.00 per la nuova edificazione nelle sottozone E.
12. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
13. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
 - b) deve essere verificata l'esistenza di parcheggi nella misura di un posto macchina ogni 25 m² o comunque ritenuta idonea dalla CE in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta.
14. Nell'ambito di nuovi insediamenti si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) Deve essere verificata l'esistenza di parcheggi nella misura stabilita dal RE o ritenuta idonea dalla CE e comunque di almeno 1 posto macchina ogni 100 m² di Sur in adiacenza agli edifici o in posizione discosta se motivata.
15. Nelle parti di sottozona delimitata all'interno delle aree boscate (art. 63) gli interventi e le destinazioni d'uso sono attuabili nei limiti di cui alla normativa regionale, art. 33 l.r. 11/98, relativa all'ambito inedificabile "area boscata".
16. Nell'ambito di alcune sottozone Eg limitrofe alle sottozone di tipo A sono state individuate in cartografia (tav. P4) degli ambiti sottoposti a limitazioni speciali e contraddistinti con la sigla da Lm8, Lm9, Lm10, Lm11, Lm13. In tali ambiti è ammessa la realizzazione di autorimesse interrato pertinenti alle unità abitative residenziali ubicate nella sottozona A localizzata in prossimità. È ammessa la realizzazione di una autorimessa per ogni unità abitativa censita a questa vincolata con atto registrato e trascritto a carico del richiedente. Gli interventi in tal senso dovranno riguardare autorimesse collettive con un unico ingresso sul fronte a valle della larghezza massima di m. 5.50. La copertura delle autorimesse dovrà essere realizzata con almeno 40 cm di terra vegetale e si dovrà porre particolare attenzione a non creare, per la realizzazione di eventuali lucernari, particolari impedimenti alle operazioni colturali. Nell'ambito della sottozona Eg 11 in loc. Cheillon è individuato una porzione Lm11 compresa tra la Ba05 e la Ba13 dove sono ammesse la realizzazione di posti auto in superficie asserviti alla struttura turistica

ubicata in zona Ae03 e la realizzazione di infrastrutture ludico/sportive/ricreative, sempre attinenti alla struttura ricettiva, che non comportino la realizzazione di volumi edificati.

17. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili
18. E' stata individuata in cartografia (tav. P4), zona Prailles Eg07, un'area sottoposta a speciale limitazione e contraddistinta con la sigla Lm12 con destinazione deposito a servizio del campeggio.

Art. 56 (Sottozone di tipo "Eh")

1. Nella "Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo Eh caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali, ed attività sciistiche, ricreative e turistiche quali: centri di turismo equestre, strutture di servizio collegate a percorsi ed attività turistiche in ambito naturale, campeggi stagionali.
2. Il piano individua le sottozone Eh1 e Eh2, nell'ambito del campeggio sito in località "Les Prailles" da destinare ad attendamenti temporanei e al ricovero temporaneo di caravan, camper e attrezzature per il campeggio in genere.
3. Al fine di garantire tali destinazioni, sono ammesse sistemazioni superficiali "a verde" con la realizzazione di impianti a servizio dell'attività di campeggio (fornitura utenze elettriche alle piazzole, ecc.), con adeguata schermatura a verde lungo le strade pubbliche.

Art. 57 (Sottozone di tipo “Ei”)

1. Il Piano individua le sottozone Ei che non rientrano in alcuna delle precedenti categorie
2. La tabella seguente individua le destinazioni d’uso ammesse in ogni sottozona:

SOTTOZONA	DESTINAZIONE D’USO E ATTIVITA’ (ART. 10)
Ei01	Art. 10 comma 4 lett. b), e attività connesse alle attività in atto
Ei02	Art. 10 comma 3, lett. a), b), j), m), n), x), comma 4 lett. b), comma 9 lett. g), l)
Ei03	
Ei04	
Ei05	
Ei06	Art. 10 comma 3, lett. a), b), j), m), n), x), comma 4 lett. b), comma 7, lett. a) e f)*
Ei07	Art. 10 comma 3, lett. h)), x), comma 7, lett. e); possibilità di realizzare un edificio destinato a ricovero fieno di superficie massima di mq 250 e altezza pari a mt. 6.00 e tipologia coerente con il vicino centro storico
Ei08	Art. 10 comma 3, lett. x),
Ei09	Art. 10 comma 3, lett. a), b), j), m), n), x), comma 4 lett. b), comma 7, lett. a) e f)*

* purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola

E’ sempre ammesso il mantenimento delle attività in atto.

3. La tabella seguente individua le condizioni di intervento in ogni sottozona:

SOTTOZONA	Hmax (m)	n. piani	Distanza dai confini (m)	Distanza tra fabbricati (m)	Prescrizioni
Ei01	9.00	2	5.00	10.00	Sono ammessi interventi di riqualificazione che possono comportare anche ampliamenti connessi con il magazzino esistente di stagionatura dei formaggi.
Ei02	9.00	2	5.00	10.00	Gli interventi ammessi relativamente ai fabbricati esistenti e classificati devono essere conformi all'art. 52 della Lr 11/98 devono tenere conto della classificazione dei fabbricati approvata. Interventi di ampliamento funzionali alle destinazioni di cui all'art. 10 comma 3 devono essere conformi al giudizio di razionalità.
Ei03	9.00	2	5.00	10.00	
Ei04	9.00	2	5.00	10.00	
Ei05	9.00	2	5.00	10.00	
Ei06	esistente	2	5.00	10.00	Interventi di nuova costruzione, in ampliamento degli edifici esistenti alle condizioni di cui alla DGR 2939/2008, funzionali alle destinazioni di cui all'art. 10 comma 3 devono essere conformi al giudizio di razionalità. E' ammesso il cambio d'uso della struttura esistente, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola, con ampliamenti nel rispetto dell'altezza esistente e per un massimo di Sua pari a 300 mq in adiacenza al corpo esistente. Le aree destinate ad attività di deposito devono essere ordinate e opportunamente schermate tramite la creazione di fasce verdi e cortine alberate a fine di ridurre l'impatto visivo dalla strada e dall'adiacente zona A. Nell'ambito sottoposto a speciale limitazione contraddistinto con la sigla Lm07 è esclusivamente ammesso il deposito di macchinari e materiali funzionali alle attività artigianale e agricola.
Ei07	9.00	2	5.00	10.00	Interventi di nuova costruzione funzionali alle destinazioni di cui all'art. 10 comma 3 devono essere conformi al giudizio di razionalità.
Ei08	9.00	2	5.00	10.00	Interventi di nuova costruzione, in ampliamento degli edifici esistenti alle condizioni di cui alla DGR 2939/2008, funzionali alle destinazioni di cui all'art. 10 comma 3 lett. x) devono essere conformi al giudizio di razionalità. La dotazione di parcheggi deve esser prevista in misura di 1 posto auto ogni 2 ospiti previsti

4. Tutti gli interventi sui fabbricati classificati nelle zone Ei devono essere conformi all'art. 52 della Lr 11/98, e relativi provvedimenti attuativi, in funzione della classificazione di ogni fabbricato. approvata dal consiglio comunale e allegata al Pr

Art. 58 (Edifici rustici e abitativi e strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle zone di tipo E)

1. Fermo il rispetto delle disposizioni in materia di equilibri funzionali e le disposizioni di cui al titolo V delle presenti NTA, , la realizzazione di nuovi edifici rustici e abitativi in funzione della conduzione dei fondi e di strutture utilizzate per attività agrituristiche¹⁴⁷, è ammessa sulla base dei seguenti criteri¹⁴⁸:
 - a) localizzazioni esterne alle sottozone di tipo A, ai margini di complessi di fondi caratterizzati da colture omogenee e alle aree di specifico interesse¹⁴⁹, lontane da poggi e margini di terrazzi naturali¹⁵⁰;
 - b) sviluppi planimetrici e altimetrici coerenti con il contesto ambientale in cui gli edifici sono inseriti;
 - c) articolazioni volumetriche che riflettano le specifiche destinazioni d'uso;
 - d) delimitazione e sistemazione degli spazi scoperti funzionali all'attività aziendale;
 - e) ricomposizione del suolo e del sovrassuolo immediatamente dopo la conclusione dei lavori edilizi;
 - f) sviluppi in elevazione non superiori a due piani fuori terra computati dal piano del terreno risistemato.
2. Alle strutture utilizzate per attività agrituristiche si applicano le disposizioni di legge¹⁵¹.

¹⁴⁷ NAPTP, art. 26, comma 12,

¹⁴⁸ NAPTP, art. 26, comma 7

¹⁴⁹ NAPTP, art. 38 e 40

¹⁵⁰ PTP, Schede per unità locali

¹⁵¹ Lr 4 dicembre 2006, n. 29. Nuova disciplina dell'agriturismo,.

Art. 59 (Beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori)

1. I beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori non qualificati imprenditori agricoli ai sensi della normativa in materia¹⁵², sono ammessi nelle sottozone Eb, Eg, Eh ad eccezione che per le sottozone Eg07, Eg16, Eg20, Eg39, Eg30, Eg31, ed Eg40.
2. I beni strumentali di cui al comma 1, possono presentare gli usi seguenti:
 - a) allevamento di animali da cortile per il consumo familiare;
 - b) ricovero per attrezzi e mezzi agricoli;
 - c) depositi di prodotti agricoli e forestali.
3. I beni strumentali di cui al comma 1, in coerenza con quanto disposto dalla DGR 1810/2012, dovranno essere realizzati in legno con il tetto a 1 o 2 falde inclinate, manto di copertura di colore scuro o in lose e avranno i seguenti parametri dimensionali massimi:
 - a) Superficie netta complessiva inferiore a mq 20;
 - b) Altezza all'estradosso m. 3,40.
4. Si applicano le distanze minime stabilite o richiamate dalle presenti norme con riferimento alle strade pubbliche, ai confini di proprietà e tra i fabbricati.
5. I beni strumentali di cui al comma 1 non possono essere oggetto di cambio di destinazione d'uso e, qualora utilizzati in modo difforme, dovranno essere rimossi e le aree ripristinate all'uso agricolo.
6. Le suddette strutture devono rispettare le seguenti distanze minime dal limite delle zone destinate all'edificazione residenziale e dalle abitazioni esistenti: 50 metri per l'anova realizzazione e 25 mt se concerne la ricostruzione sullo stesso sedime o l'ampliamento di strutture già esistenti.
7. La superficie minima coltivata da asservire al bene strumentale è pari a mq 1000.

Art. 60 (Sottozone di tipo “F”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo F ovvero le parti del territorio comunale destinate agli impianti e alle attrezzature di interesse generale.
2. Sono individuate le sottozone seguenti:
 - a) Fb 01 – Les Fabriques -
 - b) Fb 02 – ex tennis – zona area verde attrezzata -
 - c) Fb 03 - area manifestazioni -
 - d) Fb 04 – Les Prailles –
 - e) Fb5 – Scuole –
 - f) Fb6 – ex centrale -
 - g) Fb7- municipio -
 - h) Fb8 – Praz villair –
 - i) Fb9 – Area sport tradizionali –
 - j) Fb 10 – Area sport tradizionali –
3. In tali zone sono ammessi esclusivamente interventi di carattere pubblico eseguiti o promossi dalle Amministrazioni comunali o della Comunità montana
4. La tabella seguente individua destinazioni d’uso e interventi ammessi nelle singole sottozone:

Sottozona	Descrizione	Interventi ammessi	Condizioni	Hmax	Superficie coperta
Fb1	Area lungo la SR a valle di Fabriques	Sono ammessi interventi di sistemazione superficiale a verde con arredi e eventuali parcheggi, sistemazioni spondali, percorsi.	Non sono ammesse nuove costruzioni. Nell'ambito di sistemazioni non dovrà essere modificata la quota rispetto all'alveo.	-	-
Fb2	Area dell'ex campo da tennis	Sarà attuato il progetto in corso di esecuzione.		Progetto aut.	Progetto aut.
Fb3	Area manifestazioni	Sono ammessi interventi di ristrutturazione od ampliamento della struttura esistente; sono ammesse sistemazioni superficiali con arredi e attrezzature ludico-sportive.	Rispetto della fascia di rispetto del cimitero	esistente	0.40
Fb4	Area cimitero e area a monte della strada comunale	Nell'area a valle della strada comunale sono ammessi interventi di ristrutturazione e ampliamento del cimitero. Nell'area a monte sono ammessi interventi di ampliamento del parcheggio, interventi di viabilità alternativa per l'innesto della strada comunale sulla SR28, l'inserimento di fabbricati di servizio (es. municipio).	L'attuazione della zona a monte della strada che preveda l'inserimento di un nuovo fabbricato avverrà mediante PUD.	9.50	0.30
Fb5	Scuole	Sono ammessi interventi di ristrutturazione e ampliamento connessi con l'attività scolastica sugli edifici esistenti		attuale	0.50
Fb6	Ex centrale	Attuazione del progetto in corso secondo il PUD approvato		Progetto aut.	Progetto aut.
Fb7	Area Municipio	Sono ammessi interventi sulla viabilità per il miglioramento dell'innesto sulla SR28 e l'inserimento di marciapiedi. Sono ammessi interventi di ristrutturazione sul fabbricato con ampliamenti, anche in altezza. Sono ammessi interventi in interrato sulla parte a monte della strada comunale finalizzati alla dotazione di parcheggi.		12.00	0.50
Fb8	Fabbricato comunale e parcheggio Prazvillair	Sono ammessi interventi di ampliamento in interrato del fabbricato esistente e di ampliamento del parcheggio a raso limitatamente alla parte di sottozona non interessata da ambiti inedificabili.		esistente	-

Sottozona	Descrizione	Interventi ammessi	Condizioni	Hmax	Superficie coperta
Fb9	Area sport tradizionali e tratto lungo Buthier	Sono ammessi interventi di ampliamento del fabbricato esistente a servizio dell'area per attività connesse con la pratica sportiva e ricreativa. Sono ammessi inoltre: interventi relativi all'insediamenti di attività sportive e ricreative lungo l'asta del Buthier, interventi complementari al recupero e valorizzazione dei ruderi in zona Afl, interventi di riqualificazione del percorso del Ru Pompillard, interventi infrastrutturali relativi al Ru e alle opere di presa.	Gli interventi lungo il Buthier potranno riguardare la creazione di percorsi pedonali o ciclabili, con strutture leggere e che non richiedano fabbricati o impianti fissi e sono finalizzati alla pratica di sport connessi con il torrente (canoa, pesca, ...) o al percorso intercomunale sul Ru Pompillard o alla pratica dello sci di fondo.	esistente	-
Fb10	Area sport tradizionali nella parte compresa in zona boscata.	Sono ammessi interventi connessi con la pista di sci nordico	Eventuali sistemazioni o modellamenti dovranno prevedere l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica	-	-

5. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
- assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
6. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
- gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superflui, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;

Art. 61 (Aree destinate a servizi)

1. Nella Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate sono individuate le infrastrutture e le aree per i servizi di rilevanza locale e regionale non ricomprese in una sottozona di tipo F:

a) Servizi di rilevanza locale

<i>Settore</i>	<i>Individuazione servizio</i>	<i>Codice</i>	<i>Tipo di servizio</i>	<i>Zona</i>
Sanità	1-ambulatorio medico di base	S073-01	Ambulatorio medico di base (servizio esistente)	Fb7
	2-farmacia	S073-02	Farmacia (esistente)	Fb7
	3-ass.agli anziani	S073-03	Centro diurno per anziani (servizio esistente)	Ba3
	4-assi. all’infanzia	-	Asilo nido: CM Gran Combin	-
Sicurezza	1-aree gestione emergenze	S074-01,02,03	Area per gestione emergenze (servizio esistente)	Fb3, Eh1, Bd1
	2- aree per elicotteri	S084-01	Area per gestione emergenze: elicotteri (serv. previsto)	Bd1
	3-aree per la protezione civile	S074-05	Sede protezione civile (servizio esistente)	Fb5
Istruzione	1-scuola materna	S075-01	Scuola materna comunale (servizio esistente)	Fb5
	2-scuola elementare	S075-02	Scuola elementare comunale (servizio esistente)	Fb5
	3-scuola media	-	CM Gran Combin	-
Cultura	1-biblioteca	S076-01	Biblioteca comunale (servizio esistente)	Ba3
	2-centri d’incontro	S076-02	Sala polivalente / Museo (servizio esistente)	Fb5
Ricreazione	1-verde attrezzato	S077-01	Area giochi (servizio esist.)	Fb3
	2-Altre aree	S077-02	Area ex tennis (servizio esistente)	Fb2
		S077-03	Area sport popolari (servizio esist.)	Fb9
Sport	1-attrezz. Infra-comunali		Complesso sportivo CM Gran Combin (servizio esist.)	
	2-attrezz. comunali		Complesso sportivo CM Gran Combin (servizio esist.)	
Commercio	1-esercizi vicinato	S079-...	Servizi facoltativi (vedi cartografia)	-
	2-medie strutture	-	-	-

	3-mercati	-	-	-
Amministrazione	1-uff. comunali	S080-06	Municipio (servizio esistente)	Fb7
	2-poste	S080-03	Ufficio postale (servizio esistente)	Ac1
	3-credito	S080-01	Sportello bancomat)	Ba2
	4-cimitero	S080-04	Cimitero (servizio esistente)	Fb4
Trasporti	1-Lettera e) art. 20 PTP	-	-	-
	1-Lettera f) art. 20 PTP	-	-	-

Parcheggi	1-parcheggio di sottozona	S082-01	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Chez-les-Chuc
	1-parcheggio di sottozona	S082-02	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Arliod
	1-parcheggio di sottozona	S082-03	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Capoluogo
	2-sosta per viabilità	S082-04	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Capoluogo
	2-sosta per viabilità	S082-05	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Capoluogo
	3-parcheggio per servizi	S082-06	Parcheggio per i servizi (servizio esistente)	Prailles cimitero
	3-parcheggio per servizi	S082-07	Parcheggio per i servizi (servizio esistente)	Prailles cimitero
	3-parcheggio per servizi	S082-08	Parcheggio per i servizi (servizio esistente)	Prailles cimitero
	3-parcheggio per servizi	S082-09	Parcheggio per i servizi (servizio esistente)	Prailles cimitero
	1-parcheggio di sottozona	S082-10	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Capoluogo
	1-parcheggio di sottozona	S082-11	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Les Cumet
	1-parcheggio di sottozona	S082-12	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Soverau
	1-parcheggio di sottozona	S082-13	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Le Berioz
	1-parcheggio di sottozona	S082-14	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Cheillon
	1-parcheggio di sottozona	S082-15	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Cheillon
	3-parcheggio per servizi	S082-16	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Plan Coudrey
	1-parcheggio di sottozona	S082-17	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Capoluogo
	1-parcheggio di sottozona	S082-18	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Prailles
	1-parcheggio di sottozona	S082-19	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	La Cleyva
	2-sosta per viabilità	S082-20	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Les Ansermin
	1-parcheggio di sottozona	S082-21	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Lavod
	3-parcheggio per servizi	S082-22	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Prazvillair

	6- parcheggi per turismo	S082-23	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Chosod
	6- parcheggi per turismo	S082-24	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Chosod
	1-parcheggio di sottozona	S082-25	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Semon
	3-parcheggio per servizi	S082-26	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Frissoniere
	3-parcheggio per servizi	S092-01	Parcheggio infracomunale (servizio previsto)	Capoluogo
	4-parcheggio per carenze pregresse	S092-02	Parcheggio per carenza pregresse (servizio previsto)	Les Fabriques
	4-parcheggio per carenze pregresse	S092-03	Parcheggio per carenza pregresse (servizio previsto)	Municipio
	4-parcheggio per carenze pregresse	S092-04	Parcheggio per carenza pregresse (servizio previsto)	Les Prailles
	4-parcheggio per carenze pregresse	S092-05	Parcheggio per carenza pregresse (servizio previsto)	Centrale CVA
	4-parcheggio per carenze pregresse	S092-06	Parcheggio per carenza pregresse (servizio previsto)	La Cleyva
	4-parcheggio per carenze pregresse	S092-07	Parcheggio per carenza pregresse (servizio previsto)	Les Ansermin
	4-parcheggio per carenze pregresse	S092-08	Parcheggio per carenza pregresse (servizio previsto)	Semon
	4-parcheggio per carenze pregresse	S092-09	Parcheggio per carenza pregresse (servizio previsto)	Lavod
	4-parcheggio per carenze pregresse	S092-10	Parcheggio per carenza pregresse (servizio previsto)	Thoules dessous
	4-parcheggio per carenze pregresse	S092-11	Parcheggio per carenza pregresse (servizio previsto)	Thoules dessus
	4-parcheggio per carenze pregresse	S092-12	Parcheggio per carenza pregresse (servizio previsto)	Cheillon
	4-parcheggio per carenze pregresse	S092-13	Parcheggio per carenza pregresse (servizio previsto)	Les Gonté
	4-parcheggio per carenze pregresse	S092-14	Parcheggio per carenza pregresse (servizio previsto)	Frissonnière dessus

2. Le aree destinate ai servizi obbligatori ancora da acquisire dal Comune, sono assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione che comportano l'inedificabilità¹⁵³.

¹⁵³ Lr 11/1998

Art. 91. (Vincoli preordinati all'espropriazione e vincoli che comportano inedificabilità).

1. Le indicazioni del PRG, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia, qualora entro dieci anni dalla data di imposizione del vincolo non siano stati approvati i relativi PUD o i relativi programmi, intese o concertazioni attuativi del PRG; l'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione del PUD.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1, per gli immobili già assoggettati a vincolo trova applicazione la disciplina urbanistica delle relative zone di appartenenza; è tuttavia facoltà del Comune riconfermare motivatamente tali vincoli ai sensi dell'art. 14, comma 5, lett. g). Qualora il Comune, nei tre anni successivi alla riconferma, non avvii le procedure di acquisizione o non adotti i relativi PUD, tali vincoli non possono essere ulteriormente riconfermati.

3. Alle aree destinate ai servizi si applicano le norme stabilite nelle diverse sottozone per ogni destinazione d'uso considerata.
4. Nella tabella sono indicati i servizi di livello locale nonché l'ambito di integrazione definito mediante opportuni accordi di programma, intese, concertazioni, forme associative e di cooperazione, al fine della realizzazione e della gestione del sistema dei servizi.
5. I parcheggi in previsione denominati pa01, pa02, pa11 e pa14 dovranno essere costruiti con tipologia a raso , in quanto ricadenti in ambiti territoriali a rischio idrogeologico.

Art. 62 (Riqualificazione delle fasce edificate lungo tratte stradali)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità” del PRG” non sono state individuate aree nelle quali effettuare interventi per la riqualificazione di fasce edificate lungo tratte stradali¹⁵⁴

¹⁵⁴ Art. 24, comma 9, NAPTP:

- 9.** *Il PTP indica nelle tavole in scala 1:20.000 le principali aree in cui effettuare interventi per la riqualificazione di fasce edificate lungo tratte stradali; tali aree sono precisate dal PRG, che definisce, altresì, le modalità di intervento nel rispetto degli indirizzi seguenti:*
- a) dotazione di spazi pubblici tali da migliorare l'immagine del sito;*
 - b) completamento delle dotazioni urbanizzative e miglioramento dell'accessibilità con modalità coerenti con i caratteri dell'area;*
 - c) definizione degli usi e dell'aspetto delle cortine edilizie e degli spazi liberi pubblici e privati lungo strada al fine di migliorare la qualità residenziale e l'immagine complessiva.*

Capo V- Ambiti inedificabili

Art. 63 (Aree boscate)

1. Nella “Cartografia degli ambiti inedificabili” sono individuate le aree boscate e relative, eventuali fasce circostanti. In tali aree si applicano le disposizioni di cui all’art. 33^{III} lr 11/1998 e smi.
2. Nelle aree boscate, gli interventi tengono conto, inoltre, delle norme cogenti delle NAPTP^{IV} e dei piani di settore.
3. All’interno delle aree boscate valgono inoltre i seguenti divieti¹⁵⁵:
 - a) di ogni nuova edificazione, anche a scopo agricolo, con la sola eccezione riguardante gli interventi di recupero e quelli di ampliamento, nella misura necessaria a consentire l’adeguamento igienico-sanitario, comunque in misura non superiore al venti per cento della superficie utile abitabile in atto, degli edifici esistenti;
 - b) di interventi infrastrutturali che comportino alterazioni alla copertura forestale, rischio di incendio o di inquinamento, con le sole eccezioni riguardanti gli interventi funzionali alla gestione forestale e alla conduzione degli alpeggi o alla realizzazione delle aree attrezzate¹⁵⁶ o degli interventi pubblici o di interesse pubblico di cui non siano individuabili alternative di tracciato o di ubicazione che presentino minori impatti ambientali e di quelli direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali.
4. Le infrastrutture stradali strettamente funzionali alla gestione forestale, tali espressamente considerate dai piani e dai programmi di settore, devono rispettare le determinazioni di cui all’art. 33 Viabilità, nonché le limitazioni derivanti dalle specifiche condizioni ambientali, valutate, se del caso, in sede di studio o relazione di impatto ambientale¹⁵⁷, nonché di Relazione di Incidenza ai sensi dell’art. 42.

¹⁵⁵ NAPTP , art. 32 comma 6

¹⁵⁶ NAPTP , art. 13, comma 3

¹⁵⁷ NAPTP , art. 32, comma 7 (norma cogente)

Art. 64 (Zone umide e laghi)

1. Nella cartografia è individuato il Lago di Arpisson.
2. Nella fascia di rispetto della larghezza di 150 m. dalla sponda non è ammesso nessun intervento di tipo edilizio né che preveda una diversa modellazione del terreno rispetto lo stato attuale; sono altresì vietati interventi superficiali tipo spietramento o modifiche alla coltre vegetale esistente, fatto salvo comunque quanto previsto dall'art. 34 della l.r. 11/1998.

Art. 65 (Terreni sedi di frane)

1. Nella “Cartografia degli ambiti inedificabili” sono individuati^V i terreni sedi di frane in atto e potenziali distinti in funzioni della loro pericolosità. In tali aree si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente.
2. Gli interventi similari, come richiamati dalla di cui alla normativa vigente sono quelli che producono modificazioni ambientali non superiori alle modificazioni derivanti dagli interventi elencati al comma medesimo.
3. Il tecnico incaricato di redigere la perizia geologica e/o geotecnica¹⁵⁸, dovrà evidenziare di aver preso visione degli elaborati relativi agli ambiti inedificabili, al fine di conoscere la situazione geomorfologica dell’area interessata e la tipologia di dissesto che la caratterizza.
4. Precauzioni da adottare per gli interventi ammessi dalla normativa vigente posti in zone soggette a frane di colamento, scivolamento:
 - a) prevedere giunti di separazione o giunti elastici che consentano l’adattamento delle opere rigide lineari ai movimenti del terreno continui nel tempo;
 - b) evitare il più possibile variazioni geostatiche, bilanciando l’asportazione di terreno con la realizzazione di opere che trasmettano carichi analoghi a quelli asportati;
 - c) irrigidire la struttura delle opere puntuali (es.:vasche), al fine di minimizzare o perlomeno uniformare possibili cedimenti;
 - d) evitare legami rigidi tra vecchie e nuove strutture negli interventi di recupero e di ampliamento;
 - e) procedere per campioni di pochi metri negli sbancamenti importanti, operando, in caso di presenza d’acqua, con particolare cautela;
 - f) provvedere in tempi brevi alla realizzazione delle opere in progetto al fine di evitare inutili smottamenti che, seppur di minima entità, andrebbero comunque ad ampliare l’area dei materiali rimaneggiati;
 - g) adottare opere di sostegno e controripa drenanti, quali gabbioni, scogliere o terre armate, scegliendo la tipologia idonea in funzione del corpo di frana in esame;
 - h) rimodellare le scarpate adottando valori di pendenza in funzione dell’angolo di attrito interno del materiale interessato dagli interventi e comunque con pendenza non superiore a 35°;
 - i) provvedere ad un rapido inerbimento delle aree rimodellate al fine di evitare erosioni superficiali;
 - j) curare la regimazione delle acque superficiali in particolare nelle aree considerate maggiormente vulnerabili ai processi erosivi o rese impermeabili, e l’allontanamento delle stesse al di fuori del corpo in frana;

- k) curare la regimazione delle acque profonde realizzando setti drenanti a tergo di murature di contenimento che dovranno essere dotate di barbacani e l'allontanamento delle stesse al di fuori del corpo in frana;
 - l) prevedere bonifica dei settori imbibiti;
 - m) limitare gli spandimenti irrigui e assicurare la continuità delle canalizzazioni;
 - n) prevedere la periodica manutenzione delle opere.
5. Precauzioni da adottare per gli interventi ammessi dalla normativa vigente eseguiti in zone soggette a frane di crollo:
- a) Nei settori soggetti a caduta massi preferire opere interrato o seminterrate, proteggendo adeguatamente la parte superiore in funzione dell'energia di impatto attese;

Art. 66 (Terreni a rischio di inondazione)

1. Nella “Cartografia degli ambiti inedificabili” relativa sono individuati i terreni a rischio di inondazione distinti in: fascia di deflusso della piena, fascia A; nella fascia di esondazione, fascia B; area di inondazione per piena catastrofica, fascia C.
2. Nella fascia A, nella fascia B e nella fascia C si applicano le discipline d’uso di cui di cui alla normativa vigente e contenute nelle norme di attuazione delle cartografia degli ambiti in edificabili di cui alla delibera Giunta regionale n° 422 del 15 febbraio 1999^{VI} e smi.
3. Nell’area di inondazione per piena catastrofica, fascia C, gli interventi ammessi devono rispettare i criteri seguenti:
 - a) le aperture devono essere poste ad una quota minima compatibile con la quota della piena di riferimento indicata nella relazione idro-geologica di accompagnamento del progetto;
 - b) evitare la realizzazione di prese di luce rasoterra;
 - c) evitare la realizzazione di aperture verso il lato (o i lati) di possibile provenienza del flusso delle acque;
 - d) adottare specifici accorgimenti nella progettazione di nuovi edifici o fabbricati o nel caso di ristrutturazione, volti ad evitare o, quando non possibile, a limitare i danni generati dal possibile flusso delle acque. In particolare si dovrà tener conto della situazione geomorfologica in cui ricade l’intervento, al fine di poter individuare la possibile direzione di provenienza delle acque;
 - e) evitare scalinate o rampe di accesso con orientate in modo che possano favorire il convogliamento delle acque, proteggendone adeguatamente l’imbocco;
 - f) curare la regimazione delle acque superficiali nelle aree libere sia private sia pubbliche, soprattutto quando ne sia prevista l’impermeabilizzazione, realizzando adeguato sistema di raccolta delle acque anche mediante terrapieni che li sopraelevino dal piano di campagna , previa verifica di compatibilità ambientale con le aree adiacenti;
 - g) prevedere una eventuale dotazione di adeguate pompe ad immersione autoinnescanti nel caso di locali interrati o seminterrati, qualora non vi sia la possibilità di sfogo naturale delle acque;
 - h) adottare specifici accorgimenti per la regimazione delle acque superficiali in sede di progettazione di nuove strade e di interventi sulla viabilità sia pubblica sia privata;
 - i) evitare scarichi concentrati in pochi punti e verificare sempre “l’idoneità” idrogeologica delle aree che verranno interessate da incremento dell’apporto idrico naturale;
 - j) individuare in sede di progetto i punti “idonei” per lo smaltimento delle acque comunque scorrenti sulla carreggiata per eventi naturali eccezionali o per esondazione di corsi d’acqua adottando gli accorgimenti adeguati alla situazione geomorfologica;
 - k) progettare nuovi attraversamenti di corsi d’acqua tenendo conto del possibile apporto solido secondo le direttive tecniche dell’Autorità

idraulica;

- l) evitare l'insediamento o la permanenza di attività atte a determinare la dispersione di sostanze nocive, la discarica di rifiuti o il loro incenerimento, il deposito o il riporto di materiali edilizi, di scarti e di rottami, l'accumulo di merci che possano produrre deversamenti inquinanti, l'alterazione del sistema idraulico superficiale con interramenti o deviazioni dei corsi d'acqua superficiali e della falda sotterranea (fatta salva la trivellazione dei pozzi)¹⁵⁹;
- m) progettare ogni intervento prevedendo il ripristino degli equilibri naturali alterati e la riqualificazione degli habitat vegetazionali, eliminando ovunque possibili fattori di degrado e interferenze antropiche non compatibili¹⁶⁰;
- n) limitare la realizzazione di nuove strade veicolari ai casi di effettiva necessità a servizio degli insediamenti esistenti o prevedibili nei limiti delle presenti norme, curandone l'inserimento ambientale ed in particolare con la copertura vegetale delle scarpate¹⁶¹;

159 NAPTP, art. 35, comma 4

160 NAPTP, art. 35, comma 4

161 NAPTP, art. 35

Art. 67 (Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine)

1. Nella “Cartografia degli ambiti inedificabili” sono individuati¹⁶² i terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine distinti in funzione dell’intensità degli eventi attesi e della loro frequenza. In tali aree si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 della lr 11/1998 e smi e relative determinazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n° 422 del 15 febbraio 1999.
2. Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 15 febbraio 1999, Capitolo IV, Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (art. 37 lr 11/1998 e smi), gli interventi ammessi devono rispettare i criteri seguenti:
 - a) Nell’unica zona individuata non sono ammesse costruzioni di nessun tipo;
 - b) Sono ammessi interventi di messa in sicurezza e di valorizzazione del percorso lungo il Ru Pompillard utilizzabile nel periodo estivo.

¹⁶² Cartografati ai sensi della lr 6/4/98, n. 11, art. 37, e della Delibera G.R. n. 422 del 15/2/99.

Art. 68 (Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico)

1. Possono formare oggetto di delocalizzazione, con le procedure di cui alla Lr 24 giugno 2002, n. 11 ¹⁶³, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo in aree a rischio idrogeologico di cui agli artt. 65, 66,67, precisamente:
 - a) aree di frana classificate ad alta pericolosità ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), della Lr 11/1998 e smi;
 - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce A individuate ai sensi dell'articolo 36 della Lr 11/1998 e smi;
 - c) aree ad elevato rischio di valanghe o di slavine di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della Lr 11/1998 e smi.

2. Possono altresì formare oggetto di delocalizzazione, con le procedure di cui alla Lr 11/2002¹⁶⁴, in relazione a particolari condizioni di rischio, accertate dal Comune, e sulla base di valutazioni tecniche effettuate dalle strutture regionali competenti in materia di rischio idrogeologico e di difesa del suolo, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo ubicati nelle aree di seguito indicate:
 - a) aree di frana classificate a media pericolosità ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), della Lr 11/1998 e smi;
 - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce B ai sensi dell'articolo 36 della Lr 11/1998 e smi;
 - c) aree a medio rischio di valanghe o di slavine di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della Lr 11/1998 e smi.

¹⁶³ Lr 24 giugno 2002, n. 11 - *Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico.*

¹⁶⁴ Lr 24 giugno 2002, n. 11, Art. 4 -

Titolo III - Disposizioni finali

Art. 69 (Destinazioni d'uso in atto)

1. Sugli immobili esistenti con destinazione d'uso in contrasto con quelle ammesse nella sottozona in cui sono ubicati, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione, fatte salve le determinazioni delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria e di incolumità pubblica.

Art. 70 (Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie è esercitata ai sensi del Titolo VIII della lr 11/1998 e smi.

Art. 71 (Poteri di deroga)

1. Sono ammesse deroghe alle presenti norme ad eccezione di quelle derivanti da disposizioni di legge o regolamenti, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico¹⁶⁵.
2. Non sono derogabili le norme riguardanti le destinazioni di sottozona, le modalità di attuazione del PRG e le distanze minime tra le costruzioni.
3. Il Sindaco, previo parere favorevole dell'ufficiale sanitario, o della struttura sanitaria competente in materia, potrà concedere la deroga relativa alle distanze da mantenere per la realizzazione di attività di cui all'elenco delle attività insalubri di cui all'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie contenuto nel D.M. 5 settembre 1994.

¹⁶⁵ Lr 6 aprile 1998, n. 11 - Art. 88. (Poteri di deroga).

I poteri di deroga previsti da norme vigenti di PRG o di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico.

Gli edifici e gli impianti di interesse pubblico per i quali siano rilasciate concessioni in deroga ai sensi del comma 1 non possono essere mutati di destinazione per un periodo di anni venti a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori; il vincolo di destinazione è trascritto, a cura e spese del concessionario o suo avente causa, entro la data di ultimazione dei lavori.

l'esercizio dei poteri di deroga, il Sindaco, previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale, trasmette la relativa domanda alla struttura regionale competente in materia di urbanistica; la concessione può essere rilasciata solo previo nullaosta della struttura stessa sentita la conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 3. Sono inderogabili le norme di attuazione del PRG e quelle del regolamento edilizio concernenti le destinazioni di zona, le modalità di attuazione e le distanze minime tra le costruzioni.

Art. 72 Definizioni

1. Le sigle e le definizioni utilizzate nelle norme di attuazione sono quelle elencate nella deliberazione di consiglio regionale del 24/3/1999 n. 517/XI.
2. Sono di seguito riportate le principali sigle e terminologie utilizzate:
3. ST: Superficie territoriale
4. Slp: Superficie lorda dei piani;
5. Su: Superficie utile abitabile;
6. Sur: Superficie urbanistica
7. I: Densità Fondiaria (Sur/SF)
8. RC: Rapporto di copertura
9. Df: distanza massima tra i fabbricati;
10. Hmax: altezza massima dei fabbricati.

-
- I Sono servizi e attrezzature di rilevanza locale in atto e previsti nel territorio comunale le opere e gli impianti seguenti:
- a) attrezzature a rete:
- 1) rete delle strade carrabili, ivi comprese quelle regionali, e pedonali; (vedi punto 8 del b; edi)
 - 2) reti delle fognature bianche e nere, ivi compreso il collettore di adduzione delle acque nere all'impianto di depurazione
 - 3) rete acquedottistica, ivi comprese le opere di captazione e le condotte adduttrici;
 - 4) rete di distribuzione dell'energia elettrica, ivi comprese le cabine di trasformazione;
 - 5) rete di illuminazione pubblica;
 - 6) rete telefonica e similari;
 - 7) aree per la raccolta e il conferimento dei rifiuti solidi di provenienza domestica;
 - 8) rete di gas e/o metano; *il metano è gas*
 - 9) reti di teleriscaldamento ivi compresa la centrale di produzione.
- b) servizi e attrezzature puntuali
- 1) per la sanità, ambulatorio medico di base, farmacia, assistenza agli anziani (microcomunità, centro diurno ecc.), assistenza all'infanzia (asili nido,...); discariche controllate per rifiuti speciali, e simili;
 - 2) per la sicurezza, aree per la gestione delle emergenze, aree per elicotteri, aree per la protezione civile, e simili;
 - 3) per l'istruzione, scuola materna, scuola elementare, scuola media;
 - 4) per la cultura, biblioteca, centri d'incontro (riunioni, sale polivalenti, sale espositive..) , e simili;
 - 5) per la ricreazione; verde attrezzato aree per il gioco, aree pic-nic e simili;
 - 6) per il commercio, esercizi di vicinato, medie strutture di vendita di minori dimensioni, mercato, e simili;
 - 7) per l'amministrazione, uffici comunali e comunitari , poste, credito, e simili, cimitero;
 - 8) spazi per i trasporti, impianti speciali. (parcheggi attrezzati, punti di informazione, punti di ristoro, servizi igienici, raccolta rifiuti ecc.. ecc.), viabilità ordinaria, e simili;
 - 9) spazi per i parcheggi (parcheggi di sottozona, sosta per viabilità, parcheggi funzionali a servizi, parcheggi destinati a sopperire alle carenze pregresse, parcheggi funzionali ad attività produttive, parcheggi funzionali ad attività commerciali, parcheggi funzionali ad attività turistiche) , e simili.
- II
1. Sono servizi e attrezzature di rilevanza regionale in atto e previsti nel territorio comunale le opere e gli impianti seguenti nonché quelli assimilabili:
 - a) per la sanità: presidi ospedalieri e poliambulatoriali, cliniche specializzate;
-

-
- b) per l'istruzione scolastica: scuole medie superiori;
 - c) per l'istruzione superiore: sedi di corsi universitari o postuniversitari o di formazione specializzata, centri di ricerca;
 - d) per i trasporti: stazioni ferroviarie con nodi di interscambio, stazioni aeroportuali, interporto e servizi di Stato per il transito internazionale;
 - e) per l'amministrazione e i servizi finanziari, di gestione delle attrezzature di base e per la comunicazione: uffici dello Stato e della Regione, uffici centrali di enti statali o regionali;
 - f) per il commercio: grande distribuzione ovvero centri commerciali integrati di cui alla vigente legislazione, supermercati e servizi per la distribuzione all'ingrosso;
 - g) per lo sport e il tempo libero: grandi stadi, teatri, grandi palazzetti per lo sport, grandi parchi per la ricreazione e gli sport tradizionali, grandi attrezzature per lo sport estivo all'aperto, casa da gioco;
 - h) i servizi prevalentemente rivolti alle imprese e alla produzione.

///

Art. 33 (Aree boscate)

1. E' vietata l'edificazione nelle aree boscate, nonché nelle aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali, salve restando le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Ai fini della presente legge, per aree boscate si intendono i terreni sui quali si sono costituiti, per via naturale o artificiale, popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo costituenti un soprassuolo continuo, di almeno cinque anni di età, anche se sviluppatosi su suoli destinati ad altra coltura, aventi superficie non inferiore a metri quadrati cinquemila e larghezza minima non inferiore a metri trenta, indipendentemente dalla loro designazione catastale, con esclusione degli impianti artificiali per l'arboricoltura da legno, dei castagneti da frutto, dei parchi urbani e delle aree boscate marginali destinate dai piani regolatori vigenti all'espansione di insediamenti preesistenti.
3. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree boscate, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di forestazione, sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia che non comportino la sostituzione delle strutture esistenti e, ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti, di ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dalle vigenti norme in materia di altezza minima libera interna; è altresì consentito il mutamento della destinazione d'uso.
4. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree boscate è ammesso, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di forestazione, il ripristino dei fabbricati diroccati, purché risultino accatastati o la cui esistenza alla data di entrata in vigore della presente legge sia provata da documentazione fotografica o scritta. Gli interventi di ripristino eseguibili sui fabbricati anzidetti consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato dei fabbricati medesimi o dalla documentazione fotografica o scritta attestante la loro preesistenza.
5. Fatte salve le eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle fasce di salvaguardia di cui al comma 10, è ammessa l'esecuzione di costruzioni e infrastrutture agricole senza possibilità di mutamento della destinazione d'uso.
6. In caso di motivata necessità, nelle aree boscate è ammessa l'esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali.
7. Sono inoltre ammessi, previo parere della struttura regionale competente in materia di forestazione ed in coerenza con i criteri precisati con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 22, gli interventi infrastrutturali per la costruzione di accessi alle strutture intercluse nei boschi, la costruzione di altre infrastrutture primarie necessarie e gli interventi di miglioramento fondiario, di recupero produttivo e di riordino fondiario che interessino

terreni un tempo coltivati e divenuti boscati per effetto dell'abbandono.

8. L'esecuzione delle opere di cui ai commi 5 e 6 è subordinata al parere vincolante della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di forestazione, sentita la conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 3.

9. I Comuni individuano e delimitano in apposita cartografia catastale gli ambiti di cui al comma 1, in base alle definizioni recate dal comma 2, con deliberazione del Consiglio comunale soggetta ad approvazione della Giunta regionale, che vi provvede, sentite le strutture regionali competenti, entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti relativi; decorso inutilmente tale termine, l'individuazione e la delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, quali deliberati dal Consiglio comunale, si intendono approvate; l'individuazione e la delimitazione delle aree boscate costituiscono parte integrante del PRG e possono essere sottoposte a periodiche revisioni, recependo le modificazioni verificatesi; sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle aree boscate effettuate e approvate ai sensi della normativa in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla presente legge.

10. Nella delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, i Comuni possono prevedere una fascia di salvaguardia inedificabile circostante le aree boscate; fino all'approvazione dell'individuazione e della delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, la fascia predetta è fissata in metri trenta; essa esclude le zone destinate all'edificazione dai PRG vigenti; il relativo vincolo di inedificabilità non si applica alle costruzioni e alle infrastrutture agricole di cui al comma 5 né alle opere di cui ai commi 6 e 7.

11. I Comuni definiscono, di concerto con la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio, i territori coperti da foreste e da boschi ai fini dell'applicazione della l. 431/1985.

IV ARTICOLO 32 BOSCHI E FORESTE

7. Le infrastrutture stradali strettamente funzionali alla gestione forestale, tali espressamente considerate dai piani e dai programmi di settore, devono rispettare le determinazioni di cui all'articolo 21, nonché le limitazioni derivanti dalle specifiche condizioni ambientali, valutate, se del caso, in sede di studio o relazione di impatto ambientale.

V Cartografati ai sensi della l. 6/4/98, n. 11, art. 35, e della Delibera G.R. n. 422 del 15/2/99.

VI a) Nella fascia A devono essere privilegiati gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali e all'eliminazione, ove possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica. Deve essere assicurato il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea, compatibilmente con le condizioni di sicurezza, lungo le sponde dell'alveo inciso. Deve evitarsi in modo assoluto la realizzazione di nuove opere che possano accentuare il rischio di inondazione. Deve essere perseguito il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo assicurando l'evoluzione naturale del corso d'acqua.

b) Nella fascia B gli interventi consentiti devono assicurare : il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area ; l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. Devono inoltre essere privilegiati gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali e all'eliminazione, ove possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica. Deve limitarsi, per quanto possibile, la realizzazione di nuovi edifici od attrezzature la cui realizzazione deve comunque essere preceduta da una verifica circa l'impossibilità di realizzare i medesimi in luoghi non a rischio di esondazione, oltreché da una verifica di compatibilità dell'opera stessa con le condizioni di rischio di inondazione.

1. FASCIA A. E' costituita dalla porzione di alveo (comprese le forme fluviali riattivabili) che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena ordinaria annuale. Qualora si voglia utilizzare per la delimitazione della fascia un criterio idraulico, si dovrà assumere un tempo di ritorno pari a 20 anni. Il limite della fascia così definito va esteso in modo tale da tenere conto delle possibilità di accesso con mezzi d'opera alle opere di sistemazione idraulica, di ricostituzione degli equilibri naturali e dell'esistenza delle interferenze antropiche esistenti.

-
- a) Modalità di definizione.
- 1) Nelle aree regolarizzate sotto l'aspetto idraulico il limite della fascia coincide con l'ipotesi del progetto di sistemazione idraulica del corso d'acqua, per i valori di piena assunti per i calcoli idraulici di riferimento, a meno che non verifichino evidenze tali da inficiare la validità delle opere di protezione eventualmente presenti (arginature danneggiate, vetuste o in cattivo stato di manutenzione, opere che sbarrano o restringano l'alveo);
 - 2) Aree non regolarizzate sotto l'aspetto idraulico:
 - 2.1) aree di fondovalle (comprese quelle di possibile riattivazione di canali di deflusso abbandonati) interessate o potenzialmente interessate da fenomeni di trasporto solido grossolano e correnti ad elevata velocità;
 - 2.2) conoidi o settori di conoidi attive non incise all'apice o con alveo pensile, storicamente alimentate o a valle di bacini fortemente dissestati.
- b) Disciplina d'uso.
- 1) La fascia A è inedificabile, in essa è quindi vietata ogni attività di trasformazione dello stato dei luoghi o di modifica dell'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio.
 - 2) Sono consentite, previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'Autorità idraulica competente salvo che per le opere eseguite dall'Autorità stessa per i suoi fini istituzionali, esclusivamente le seguenti attività:
 - 2.1) le occupazioni temporanee, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena, finalizzate all'esecuzione di lavori in alveo o sulle sponde o all'attraversamento del corso d'acqua con strutture provvisorie;
 - 2.2) la realizzazione di opere di derivazione d'acqua e di accessi per natanti;
 - 2.3) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco e da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
 - 2.4) gli interventi di sistemazione idraulica e di manutenzione delle opere esistenti o delle sponde e dell'alveo, comportanti anche asportazione di materiale litoide e il taglio della vegetazione eventualmente presente, compatibili con la delimitazione della fascia derivante dall'assetto dell'alveo;
 - 2.5) la realizzazione di manufatti e opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali che non modifichino i fenomeni idraulici che possono avere luogo nella fascia, costituendo significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso;
 - 2.6) demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo senza aumento di superficie o volume e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità di edifici esistenti.
2. FASCIA B. E' costituita dalla porzione di territorio interessato da inondazioni al verificarsi della piena di riferimento. Qualora si voglia utilizzare per la delimitazione della fascia un criterio idraulico, si dovrà assumere un tempo di ritorno pari a 100 anni.
- a) Modalità di definizione.
- 1) Nelle aree regolarizzate sotto l'aspetto idraulico il limite della fascia coincide con l'ipotesi del progetto di sistemazione idraulica del corso d'acqua, per i valori di piena assunti per i calcoli idraulici di riferimento, a meno che non si verifichino evidenze tali da inficiare la validità delle opere di protezione eventualmente presenti (arginature danneggiate, vetuste o in cattivo stato di manutenzione, opere che sbarrano o restringano l'alveo)
 - 2) Aree non regolarizzate sotto l'aspetto idraulico:
 - 2.1) Aree di fondovalle interessate da fenomeni alluvionali con prevalente portata liquida e bassa velocità della corrente;
 - 2.2) Conoidi o settori di conoidi potenzialmente attivi con caratteristiche di pericolosità inferiore a quella della fascia A), interessati da fenomeni alluvionali con

prevalente portata liquida e bassa velocità della corrente

b) DISCIPLINA D'USO

- 1) Nella fascia B è vietato ogni intervento che comporti una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso.
 - 2) Sono consentite, previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'Autorità idraulica competente salvo che per le opere eseguite dall'Autorità stessa per i suoi fini istituzionali, esclusivamente le seguenti attività:
 - 2.1) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco e da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
 - 2.2) gli interventi di sistemazione idraulica e di manutenzione delle opere esistenti o delle sponde e dell'alveo, comportanti anche asportazione di materiale litoide e il taglio della vegetazione eventualmente presente;
 - 2.3) la realizzazione di manufatti e opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici che possono avere luogo nella fascia, costituendo significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso;
 - 2.4) le opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie e di volume, interessanti attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale;
 - 2.5) la realizzazione di aree sportive o destinate all'attività ricreativa o agrituristica comprese delle strutture di servizio, ove non ubicabili altrove e compatibili con le condizioni di sicurezza.
 - 3) Sono consentite le seguenti attività senza nulla osta da parte dell'Autorità idraulica competente:
 - 3.1) gli interventi di ristrutturazione edilizia interessanti i fabbricati a qualsiasi uso adibiti, comportanti anche la sopraelevazione degli stessi con aumento di superficie o volume ove consentito dagli strumenti urbanistici comunali, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale destinazione ad usi compatibili con il grado di rischio di queste ultime;
 - 3.2) gli interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto delle legislazione in materia connessi alle esigenze delle attività e degli usi a cui sono destinati gli stessi; sono ammesse le variazioni di destinazione d'uso a patto che sia migliorata la condizione di rischio della struttura.
-